

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA

LA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA

a cura del Direttore

Prefetto dott. Tullio DE ROSE



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

ROMA 1988

INDICE

| | |
|-----------------------------|---------------|
| <i>Prefazione</i> | <i>Pag.</i> 7 |
|-----------------------------|---------------|

Parte I

IL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO

| | |
|---|----------------|
| <i>Capitolo 1^o</i> : Impostazione generale del testo | <i>Pag.</i> 11 |
| <i>Capitolo 2^o</i> : Istituzione e finalità della Scuola | » 15 |
| <i>Capitolo 3^o</i> : Attività di produzione, divulgazione, promozione e collaborazione inter-istituzionale | » 23 |
| <i>Capitolo 4^o</i> : La partecipazione ai corsi | » 29 |
| <i>Capitolo 5^o</i> : Organi della Scuola: il direttore. | » 45 |
| <i>Capitolo 6^o</i> : Organi della Scuola: i direttori dei Servizi | » 55 |
| <i>Capitolo 7^o</i> : Organi della Scuola. Gli Organi collegiali: il Consiglio direttivo | » 65 |
| <i>Capitolo 8^o</i> : Organi della Scuola. Gli Organi collegiali: il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto | » 73 |
| <i>Capitolo 9^o</i> : Disposizioni finali e varie | » 81 |

Parte II

IL TESTO NORMATIVO

| | |
|--|----------------|
| Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423 | <i>Pag.</i> 89 |
|--|----------------|

PREFAZIONE

Il Regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, è un atto di normazione delegata particolarmente complesso nei contenuti, oltre che dall'iter formativo decisamente non facile.

Esso, infatti, è destinato a prevedere e a disciplinare un'istituzione del tutto nuova (nella concezione e nelle premesse politiche, nella struttura burocratica e nella funzione didattica) della Pubblica Amministrazione e segnatamente di quella della Pubblica Sicurezza.

Una istituzione, come suol dirsi con una parola di sintesi, «interforze» (nella composizione del Quadro Permanente e dei Frequentatori dei corsi), prevista dall'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza) come espressione concreta, tangibile ed efficiente di uno dei primari obbiettivi di quella legge, il coordinamento fra le Forze di Polizia attraverso l'impegno dell'Ufficio centrale del Dipartimento della P.S. a ciò deputato, nel quale la Scuola si inquadra.

Nella vastità ed acutezza dei motivi che la ispirano, dei criteri che la regolano e degli scopi che si prefigge, è anche — per la prima volta nella storia delle Forze di Polizia italiane — organismo preposto alla gestione di un modulo didattico, di livello accademico, atipico ed inconsueto.

Cioè quello che, richiamando, esplorando, approfondendo e confrontando dottrine ed esperienze giuridiche, sociologiche e tecnologiche di grande spessore e di consolidata validità — anche avveniristica — stimola e suscita funzionari ed ufficiali delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo degli Agenti di Custodia e Corpo Forestale dello Stato), con qualifiche e gradi dell'area dirigenziale o ad essa prossima, alla «filosofia», alla «cultura», alla professionalità dell'azione coordinata, per una sempre più efficace tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il tutto affidato a impianti e strutture di massima efficienza, idonei a garantire la «residenzialità» dei corsi ed i migliori risultati didattici, con la compartecipazione attiva e preziosa dei Frequentatori alla realizzazione del prodotto; a programmi ricchi di momenti culturali e professionali di altissimo valore; ad illustri docenti, di rango accademico.

Di qui la complessità della materia da regolare, peraltro ramificata verso altri settori di normativa amministrativa, regolamentare e disciplinare.

Il legislatore delegato ha cercato di affrontare e risolvere i numerosi problemi che a mano a mano gli si presentavano nella stesura delle norme riferite all'organizzazione e alla funzione della Scuola: perciò il decreto del Presidente della Repubblica 423/1986 non ha avuto una gestazione facile né può dirsi nato del tutto indenne da difetti.

Ma tutto è perfezionabile, particolarmente la norma giuridica, e quella amministrativa in ispecie.

E su queste premesse e considerazioni che, quale primo direttore della Scuola (« primo » in senso storico, essendo stata concessa a me in prima istanza, dai Vertici dell'Amministrazione dell'Interno — prima — e dal Consiglio dei Ministri — poi — la fiducia di tenere a battesimo la Scuola e di guidarla, con la prevista qualifica di dirigente generale prefetto, nei « primi passi » — dal 1° ottobre 1985 —), ho ritenuto utile un'approfondita analisi del Regolamento.

Questo, allo scopo di chiarire innanzi tutto a me — e, specialmente, a chi mi collabora, con tanto ammirevole e fervido impegno, e a chi mi seguirà nella direzione della Scuola — i molteplici aspetti, problemi e risvolti che la lettura e l'applicazione delle norme regolamentari sovente fanno venire in evidenza.

I presupposti politici del programma didattico; il coinvolgimento interistituzionale in spazi propri dell'Alta Amministrazione; la frequente presenza del rapporto gerarchico funzionale; la complessa figura del direttore; la regolamentazione amministrativa e contabile; la scelta dei Frequentatori e degli Uditori, il loro trattamento economico, la disciplina dei loro diritti e doveri; la gestione dei mezzi e delle strutture; lo svolgimento dell'attività, articolata, con la compartecipazione dei Frequentatori, dal campo didattico a quelli documentativo e divulgativo, scientifico, di analisi e di ricerca, con possibilità di scambi e di integrazione con Enti e Amministrazioni, anche internazionali; gli Organi collegiali; la Rivista trimestrale; i rapporti con il « Corpo docente »; il titolo che si consegue al termine (positivo) dei corsi di alta formazione, con i suoi effetti sull'avanzamento in carriera: questi, ed altri ancora, i temi affrontati analizzando la norma.

Ho tentato, infine, di offrire qualche spunto per una revisione di alcune disposizioni contenute nel testo regolamentare, nei casi in cui è sembrato opportuno — e suggerimenti, al riguardo, sono pervenuti anche « alimunde » e da qualificata fonte — prenderne in considerazione la riedizione.

Spero di essere riuscito nell'intento, al quale mi sono dedicato con pazienza ed umiltà, ma pure con l'amore con cui fin dal primo giorno vivo, nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza — e, ora in questa Scuola — la mia vicenda professionale.

La mia gratitudine a chi vorrà leggermi, ma soprattutto a chi, dopo averlo fatto, vorrà gratificarmi della sua indulgenza.

L'AUTORE

Roma, dicembre 1987

PARTE I

**IL REGOLAMENTO
DELLA
SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO**

Capitolo 1°

IMPOSTAZIONE GENERALE DEL TESTO

Nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie generale, n. 177 del 1° agosto 1986) è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, che si intitola « Approvazione del Regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia ».

È, in effetti, un decreto dell'allora Presidente supplente, sen. prof. Amintore FANFANI — Presidente del Senato — per la temporanea assenza del Capo dello Stato, sen. prof. Francesco COSSIGA, in viaggio di Stato nel Canada.

L'atto normativo — controfirmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'Interno, e vistato dal Ministro Guardasigilli — è stato registrato alla Corte dei Conti, il 28 luglio 1986, Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 30.

Il previsto *iter* formativo del decreto, al di là della particolare complessità del procedimento (parere del Consiglio di Stato, delibera del Consiglio dei Ministri, osservazioni del Ministro Guardasigilli, firma del Presidente supplente della Repubblica, registrazione alla Corte dei Conti), non è stato scorrevole, tenuto conto che, da varie parti, non esclusa quella dei sindacati di polizia, sono stati mossi rilievi, osservazioni, considerazioni e richieste di chiarimenti e di modifiche, che ne hanno rallentato il cammino fino alla pubblicazione.

Si deve dire che, da parte degli Organismi consultivi, deliberativi e di controllo — di massima dignità costituzionale — si è trattato di puntuali e rigorosi interventi, che hanno evidenziato l'impegno a varare un testo complesso ed importante, anche nella sua connotazione storica e politica, di assoluta correttezza formale e di ineccepibile valenza normativa, appagando ogni esigenza di chiarezza (nel merito) e di legittimità (nel metodo).

Inoltre, la profondità delle tesi dibattute e l'incisività della dialettica interistituzionale, svoltasi su ripetuti incontri fra esponenti di altissima qualificazione, e meditate conclusioni — anche di apertura, in un prossimo avvenire, ad alcune modifiche nella disciplina regolamentare amministrativa della Scuola di perfezionamento — stanno a dimostrare ancora una volta quale e quanta sia stata la volontà dell'intero fronte istituzionale a dare legislativamente alla Scuola un'impeccabile organizzazione e la migliore funzionalità.

Ci proponiamo di offrire al lettore un'analisi del decreto del Presidente della Repubblica in argomento, nella fiducia che essa possa tornare in qualche misura utile per una agevole conoscenza di questo importante crisma conferito alla giovanissima Scuola di perfezionamento, « nata » ufficialmente, viva e vitale, in piazza di Priscilla n. 6, a Roma, il 25 novembre 1985.

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 423/1986 si compone di un decreto costituito da un'unica disposizione di « approvazione » dell'« annesso regolamento », con la dichiarazione, di prammatica, di inserzione dello stesso nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana e con la rituale formula di efficacia e di cogenza *erga omnes*.

Spigolando nella premessa, si possono fare tre considerazioni.

La *prima*: alla precisa e puntuale indicazione dell'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (norma-base, e di delega, per la istituzione e le finalità della Scuola di perfezionamento) e all'altrettanto esatta menzione del parere espresso dal Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica (art. 19 — lettera *a* — della citata legge 121/1981) non ha fatto seguito il richiamo del decreto ministeriale n. 558/0221, del 7 settembre 1981, con il quale il Ministro dell'Interno *pro tempore* aveva dato — ben quattro anni prima — attuazione all'istituzione *ex lege* della Scuola, come atto di organizzazione amministrativa.

L'omesso « passaggio » storico non ha riferimenti né effetti rilevanti.

La *seconda*: è di notevole spessore politico, oltre che di ampio contenuto tecnico-amministrativo, e riguarda la motivazione espressa con il « RITENUTO » che si legge fra la menzione del parere del Consiglio di Stato e quella della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

In effetti, il legislatore delegato ha fatto proprio l'impegno che era stato concordato in sede politica e di Alta Amministrazione (1) di « assicurare mediante le opportune norme di regolamento » l'ordinamento della Scuola, evidenziandone — fatto abbastanza insolito ma indubbiamente significativo — le due primarie caratteristiche politiche di « natura » e di « finalità ».

E cioè: la « natura » della Scuola di perfezionamento è quella di essere « valida espressione di mediazione della rappresentatività delle Forze di Polizia » (indicate nell'art. 16 della citata legge 121/1981) (2).

(1) Sul contenuto dell'atto politico e di alta amministrazione: cfr. GIANNINI M. S., voce « Attività amministrativa », in *Enc. Diritto*, Giuffrè, Milano, Vol. 3°, pagg. 998 e seg.; VIRGA P., *Il provvedimento amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1972, pagg. 12 ss.; DELL'ACQUA C., *Atto politico ed esercizio dei poteri sovrani*, CEDAM, Padova, 1984.

(2) Attesa la recente istituzione della Scuola, non vi è, naturalmente, una vasta bibliografia al riguardo. Cfr., comunque, AA.VV., *Il coordinamento come modello organizzatorio e la sua configurazione nella legge 1° aprile 1981, Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia (S.F.P.)*, Roma, 1987, pagg. 76 ss.; MOSCA C., *Profili strutturali e nuovo ordinamento della Polizia italiana*, Bucalo, Latina, 1981, pagg. 140 ss.; DE ROSE T., *Il coordinamento fra le Forze di Polizia*, in *Riv. Polizia*, 1987, pagg. 377 ss.; DI RAIMONDO M., *Il sistema dell'amministrazione della P.S.*, CEDAM, Padova, 1984, pagg. 77 ss..

Vale a dire che la Scuola si colloca nella struttura organizzativa dell'Ufficio Centrale di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia e, quindi, è « espressione » — questo è il termine usato nel decreto del Presidente della Repubblica regolamentare — tangibile ed operativa del coordinamento (3).

La « finalità » politica è quella di garantire « nel tempo la rotazione della direzione » della Scuola stessa, « tra i prefetti o tra i generali di divisione dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza » (art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica, 1° comma).

La *terza*: si ricollega a quanto si è osservato sulla « collocazione » della Scuola di perfezionamento nell'ambito del « Coordinamento », consacrata proprio dal legislatore della 121/1981, che istituisce la Scuola stessa con l'articolo 22, cit. legge, conclusivo del Capo I (intitolato: « Amministrazione della Pubblica Sicurezza e coordinamento delle Forze di Polizia »).

Questa esplicita volontà legislativa ha escluso, nella emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di regolamento, il ricorso al parere del Consiglio Nazionale di Polizia (art. 85 della cit. legge n. 121 e, poi, art. 4 del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 858 convertito, con modifiche, nella legge 17 febbraio 1985, n. 19, che ha transitoriamente rinviato alla contrattazione sindacale — art. 95 della legge 121/1981 — le materie di competenza del Consiglio stesso, con particolare riferimento, nel caso in specie, a quelle di cui alla lettera « b » del già citato art. 85).

In proposito, è opportuno osservare che la composizione del Quadro Permanente della Scuola (a partire dal suo direttore) è per così dire « pluralista », per la contestuale presenza oltre che prevista « turnazione », del personale delle qualifiche e gradi dirigenziali, direttivi, e non.

In ciò si scorge il profilo del tutto nuovo di un Ente che proietta la sua organizzazione e la sua funzione al di là dell'Amministrazione di appartenenza « organica » (il Dipartimento della P.S.), e nei confronti di altri ordinamenti statali, proprio e soltanto per conseguire un'esigenza di « coordinamento » fra le Forze di Polizia.

Il Regolamento si compone di 36 articoli, ripartiti in quattro titoli.

(3) Sul coordinamento, cfr., oltre ai testi sub nota 2, BACHELET V., voce « Coordinamento », in *Enc. Diritto*, Giuffrè, Milano, Vol. X, pagg. 630 ss.; D'ALBERGO S., voce « Direttiva », in *Enc. Diritto*, Giuffrè, Milano, Vol. XII, pagg. 603 ss.; MARONGIU G., voce « Gerarchia », in *Enc. Diritto*, Giuffrè, Milano, Vol. XVIII, pagg. 616 ss.; GAZZOLI F., voce « Ordine », in *Enc. Diritto*, Giuffrè, Milano, Vol. XXX, XXXI, pagg. 983 ss.; MONACO A., voce « Concerto », in *Enc. Diritto*, Giuffrè, Milano, Vol. VIII, pagg. 361 ss.; PIGA F., *Pubblico e privato nella dinamica delle istituzioni*, Giuffrè, Milano, 1985, pagg. 307 ss.; BACHELET V., *L'attività di coordinamento nell'amministrazione pubblica dell'economia*, Giuffrè, Milano, 1957; GIANNINI M. S., *Diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1970, pagg. 299 ss.; MIGLIARESE TAMBURINO S., *Il coordinamento nella evoluzione dell'attività amministrativa*, CEDAM, Padova, 1979; CASSESE S., *Il sistema amministrativo italiano*, Il Mulino, Bologna, 1983; CASSESE S., *L'amministrazione pubblica in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1974.

Il titolo 1 « Istituzione e finalità » comprende gli articoli dall'1 al 12 e **disciplina** l'attività didattica della Scuola.

Il titolo 2 « Organi della Scuola » annovera gli articoli dal 13 al 22, che **regolamentano** la designazione, la composizione, e la funzione degli Organi **in cui la Scuola** si articola.

Nel titolo 3 « Diritti e doveri dei docenti, dei frequentatori e degli uditori » sono compresi gli articoli dal 23 al 30, per la disciplina dei comportamenti correlati all'attività didattica.

Al titolo 4 « Disposizioni finali e varie », comprensivo degli articoli 31-36, è affidata la normativa regolamentare di specifici dettagli organizzativi ed amministrativi della Scuola di perfezionamento.

Anche se l'impianto della normativa regolamentare risponde indubbiamente a validi criteri di coerente sistematicità, si osserva che, nelle linee generali, sarebbe stato, forse, ancor più rispondente a un assetto organico: collocare l'intestazione e le norme del titolo 2 e del titolo 1 (dopo l'art. 1), rubricando il titolo 1 « Istituzione - Organi »; inserire le norme del titolo 1 (dall'art. 2 all'art. 12) nel titolo 2, dando a questo la rubrica « Finalità - Attività ».

Capitolo 2°

ISTITUZIONE E FINALITÀ DELLA SCUOLA: ATTIVITÀ DIDATTICA

Il titolo 1 del Regolamento comprende gli articoli dall'1 al 12 ed è rubricato: « Istituzione e Finalità ».

Come è già stato sottolineato, per una più rigorosa organicità degli argomenti da regolamentare, sarebbe stato meglio far seguire alle norme dell'art. 1 (di per sé già destinatario di alcune osservazioni metodologiche, come si vedrà di qui a poco), quelle degli articoli che disciplinano gli Organi della Scuola e che, invece, costituiscono il complesso dei dieci articoli — dal 13 al 22 — di cui si compone il titolo 2, e, quindi, rubricare il titolo 1: « Istituzione - Organi » e il titolo 2: « Finalità - Attività ».

L'articolo 1, recante la rubrica « Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia », esordisce con il generico richiamo al compito che è stato affidato alla Scuola con il 2° comma dell'art. 22 della legge 121/1981: espletamento dei corsi di alta formazione e di aggiornamento.

Si osserva che, coerentemente con l'impostazione del citato art. 22 (prima si istituisce la Scuola e poi vi si svolgono i corsi), sarebbe stato più opportuno collocare al 1° comma quello che nella formulazione in esame è il 2°, cioè quello che sancisce che « in Roma è istituita » (norma costitutiva e atto legislativo di « nascita » dell'Ente, dopo quello programmatico della norma-quadro, art. 22 cit.) la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia. Inoltre, il 2° comma indica la collocazione organica della Scuola nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non in dimensione e funzione « autonoma », ma in « dipendenza » dall'Ufficio centrale per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, preposto a delicati e primari compiti di coordinamento e di pianificazione, di altissimo contenuto politico, economico e strategico nella rinnovata architettura dell'Amministrazione della sicurezza pubblica.

La Scuola di perfezionamento, nello spessore polivalente del **coordinamento**, va ad inserirsi, con il crisma del 2° comma dell'art. 1, come organo del **complesso** Ufficio dipartimentale preposto alla organizzazione e gestione dei **compiti di coordinamento e di pianificazione**, nella quale la Scuola si **propone quale realtà strutturale e funzionale dell'attività didattica, di livello accademico.**

Il 3° comma dell'art. 1 contiene una norma che è stata argomento di approfondimento e di rilievo da parte degli Organi di controllo e che, comunque, è tuttora affidata alle cure dell'Ufficio Legislativo del Dipartimento della P.S. e dell'Ufficio centrale di coordinamento e pianificazione, per l'avvio ad una modifica normativa, atta a definire ed attribuire i confini, la titolarità e la responsabilità della « gestione contabile e patrimoniale della Scuola ».

In attesa di detta definizione normativa ed amministrativa, vige la seguente situazione:

– nel bilancio del Ministero dell'Interno–Dipartimento della P.S. è iscritto il capitolo 2781, con il titolo « Spese per il funzionamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia »;

– il Direttore della Scuola, come previsto dalle norme generali sulla Contabilità di Stato, è stato nominato « Funzionario delegato » alla gestione del suddetto capitolo;

– le pratiche amministrative di gestione contabile e patrimoniale vengono trattate attraverso la cura, l'intervento e il controllo della Direzione Centrale per gli Istituti di istruzione;

– il Direttore del Servizio affari generali, del personale e logistici (vice direttore della Scuola) ha una responsabilità per così dire « interna » di indirizzo e di verifica dell'andamento amministrativo della Scuola (art. 15);

– i lavori di ristrutturazione edilizia e funzionale vengono seguiti, anche sotto il profilo della spesa, dal competente Servizio Accasermamento della Direzione Centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, che mantiene diretti e costanti contatti con lo *staff* del Genio Civile preposto *ad hoc*.

Si tratta di lavori di grande impegno tecnico–architettonico, e perciò non di breve decorso e non di esiguo costo, che mirano a modificare l'originaria destinazione ambientale a convento monastico delle Suore dell'Ordine di Nostra Signora del Cenacolo, portato a termine nel 1929 dall'arch. Paolo Rossi su lettera pontificale di Pio XI e posa della prima pietra il 5 giugno 1927 (una vetrinola di esposizione all'ingresso della Scuola custodisce tracce documentative della solenne pratica ecclesiastico–amministrativa), in un assemblato ed organico complesso residenzial–didattico, moderno, funzionale, avveniristico.

Tale realizzazione si compie nell'ambito dei ventunomila metri quadrati dell'intera area irregolarmente pentagonale, nella zona del Salario/Vescovio di Roma, conservando lo stile architettonico esterno dell'edificio e la suggestione dell'ampia e preziosa zona boschiva circostante.

* * *

L'attività della Scuola è regolamentata dagli articoli dal 2 al 12, e ad essa può correlarsi la disciplina dei « comportamenti », contenuta negli otto articoli (dal 23 al 30) del titolo 3, rubricato: « Diritti e doveri dei Docenti, dei Frequentatori e degli Uditori ».

Per una lettura sistematica della norma regolamentare, esamineremo prima, e nell'ordine indicato, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 7 e 9.

Quindi ci soffermeremo, in successione di argomenti, sul « Corpo docente » (art. 8), sull'« Ammissione » ai corsi (articoli 4, 5, 6) e, infine, sugli « Esami » e « Valutazione » finali (articoli 10, 11 e 12).

Nel corso dell'esposizione verranno fatti gli opportuni richiami e riferimenti alle già cennate norme del titolo 3.

L'attività della Scuola di perfezionamento è inquadrabile in tre settori:

- a) settore di attività didattica in senso stretto;
- b) settore di attività di produzione e divulgazione;
- c) settore di attività e promozione e collaborazione interistituzionale, non escluse le proiezioni anche in area internazionale.

Settore di attività didattica in senso stretto.

Come si legge nel più volte richiamato 2° comma dell'art. 22 della legge 121/1981 e nel 1° comma dell'art. 2 del Regolamento in esame, la Scuola organizza e svolge corsi di *alta formazione* e *corsi di aggiornamento*.

Partecipano a questi corsi Funzionari ed Ufficiali delle Forze di Polizia, così come indicati nell'art. 16 della legge 121/1981.

Il legislatore delegato ha evidenziato e ribadito le finalità di detti corsi, nel 1°, nel 2° e nel 3° comma dell'art. 2. Di questo martellante richiamo ci si deve chiedere: perché? la risposta va individuata nella vasta ed approfondita tematica politica e tecnica del « coordinamento » che si colloca, ben può dirsi, fra i motivi ispiratori dominanti dell'architettura del « nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S. » (4).

Tematica presente nelle relazioni alle varie proposte parlamentari di riforma ed in quella del progetto governativo unificato che, dopo anni di dibattito e di alterne vicende (anche nell'assetto politico-istituzionale del Paese,

(4) Sulla riforma dell'Amministrazione della P.S.: cfr. MOSCA C., *Profili strutturali del nuovo ordinamento della Polizia italiana*, cit.; DI RAIMONDO M., *Il sistema dell'amministrazione della P.S.*, cit.; BERNARDI A., *La riforma della Polizia*, Einaudi, Torino, 1979; CAMERA DEI DEPUTATI, *La riforma della Polizia*, La Piramide, Roma, 1983.

ed alcune dolorosissime, come quelle della dura vicenda terroristica) divenne legge 1 aprile 1981, n. 121 (5); tematica affrontata sotto vari aspetti, nella dialettica parlamentare, nel resoconto e nella polemica giornalistica, nel confronto fra studiosi e tecnici, del diritto, prima, della funzione di Polizia, poi.

La realizzazione del « coordinamento » non può e non deve prescindere dalla « cultura », dallo studio scientifico e sperimentale; dall'articolato scambio di conoscenze fra le Forze di Polizia; dalla ricerca e analisi — dottrinarie, ma pure metodologiche — di criteri, di sistemi, di mezzi organizzativi, propulsivi, operanti e interagenti nell'impostazione e nell'attuazione dei compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (nella visione più attuale ed aggiornata di questo primario compito dell'esecutivo); dal costante e puntuale calarsi nella nuova realtà sociale, economica e criminale.

Per raggiungere questa irrinunciabile e indispensabile preparazione complessa ed articolata, per conseguire questa « alta formazione » e questo « aggiornamento » — che sono ben diverso e ben più complesso obiettivo, connotato di valenza politica oltre che pregnante di qualificazione professionale, rispetto ai risultati dei corsi istituzionalmente previsti e svolti, presso le Scuole e gli Istituti di istruzione, per la formazione e l'aggiornamento del personale, di ogni qualifica e grado delle Forze di Polizia — occorre questa Scuola: una Scuola del tutto nuova nella storia della Pubblica Amministrazione. Nuova nel suo didascalico impegno di « perfezionamento », traguardo, questo, di affinamento professionale che sintetizza le proposizioni teleologiche puntualizzate nella lettera della norma; nuova nella struttura « interforze » del Quadro Permanente e nella connessa « turnazione » degli Organi direzionali e direttivi; nuova nella composizione « interforze » dei frequentatori; nuova nella sua natura di organismo culturale di livello acca-

(5) Le prime proposte di legge sulla riforma dell'amministrazione della P.S. risalgono alla 6^a legislatura, ma riguardano solo particolari aspetti dell'organizzazione della P.S. Nella settima legislatura vengono presentate alla Camera dei Deputati varie proposte. La commissione competente inizia i lavori il 6 aprile 1977 ed il successivo 28 aprile, nel suo seno, viene nominato un Comitato ristretto al quale è affidato il compito di esaminare le proposte dei partiti e di elaborare un testo base. Dopo cinque mesi di lavoro il Comitato presenta alla commissione il testo base e, dopo una interruzione dovuta alla crisi del terzo governo Andreotti e al triste avvenimento di via Fani, in Roma (16 marzo 1978 = eccidio della scorta dell'On. Prof. Aldo Moro, Presidente della D.C. e rapimento dello stesso ad opera delle Brigate Rosse), la Commissione riprende in esame il testo, composto da 41 articoli. Siamo a gennaio 1979 e la caduta della legislatura fa rinviare il tutto a quella successiva, dove vengono presentate svariate proposte di legge sull'argomento il cui esame viene sospeso in previsione di un annunciato disegno di legge governativo. Così, l'8 novembre 1979, il Ministro dell'Interno Rognoni illustra le linee del disegno intitolato « Nuovo ordinamento della Pubblica Sicurezza », il quale viene adottato come testo base per la discussione in aula, che inizia alla Camera l'11 giugno 1980 e si conclude il successivo 18 luglio (396 voti favorevoli su 446 votanti). Il testo, trasmesso al Senato il 30 luglio 1980, viene approvato il 4 marzo 1981 con varie modifiche, pur nella salvaguardia dei suoi principi ispiratori. La Camera, riesaminando il testo modificato, lo approva definitivamente il 25 marzo 1981. La legge, firmata il 1^o aprile 1981 dal Presidente della Repubblica facente funzioni Amintore Fanfani, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10 aprile successivo ed entra in vigore il 25 aprile 1981.

demico e, quindi, capace di esprimere moduli didattici e produzione scientifica di alto pregio e di grande capacità di indirizzo anche nel finora trascurato campo della tecnica manageriale; nuova, infine, nella sua apertura al confronto ordinario ed operativo, all'esigenza « interforze » (6), al respiro internazionale.

Queste « finalità » il Regolamento sottolinea e ribadisce, gettando fasci di luce sulla terminologia adoperata (« perfezionamento », « alta formazione », « aggiornamento ») e indicando i traguardi da conseguire attraverso la « preparazione scientifico-professionale », l'« affinamento » delle « capacità decisionali » (7), l'« acquisizione di nuove normative e tecniche direzionali, organizzative ed operative » (1° comma, art. 2), l'« integrazione » delle « conoscenze reciproche delle singole Forze di Polizia » (2° comma, art. 2), « ai fini del loro migliore coordinamento » (3° comma, art. 2).

La conferma della peculiarità della Scuola e della sua natura di punto di incontro di istanze politiche, oltre che di programmazioni scientifiche ed operative, si ha nell'art. 3, in cui viene stabilito (1° comma) che sia il « piano di studi » che il « programma » dei corsi (di alta formazione e di aggiornamento) sono fissati con decreto del Ministro dell'Interno, « sentito il Comitato Nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica » (in ossequio a quanto disposto dall'art. 19, 2° comma — lettera « f » — della legge n. 121/1981).

Inoltre, il « calendario-programma » dei predetti corsi viene stabilito « annualmente » dal Capo della Polizia, « sentiti i Comandanti Generali della Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza » (2° comma dell'art. 3).

Emergono alcune considerazioni: questa disciplina regolamentare conferisce un'ulteriore nota di risalto alla funzione politica di alta direzione dell'Ordine e della sicurezza pubblica attribuita dall'art. 1 della legge 121/1981 al Ministro dell'Interno, quale massima Autorità nazionale preposta a tale primaria funzione dell'esecutivo.

Nel contempo, si sancisce il principio ispiratore fondamentale del coordinamento politico che si pone come premessa istituzionale alla deliberazione ministeriale in argomento, attraverso l'Organo ausiliario consultivo collegiale di massimo livello, che è il Comitato nazionale dell'ordine e la sicurezza pubblica (art. 18, legge 121/1981).

(6) La composizione « interforze » non è una vera novità: già esistevano, prima della nascita della Scuola di Perfezionamento, ed esistono tuttora delle strutture « miste » quali lo stesso Ufficio Centrale di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, la Direzione centrale della Polizia Criminale, il Servizio Centrale Anagrafico. La vera novità della Scuola, che la distingue dalle suaccennate strutture, è dovuta alla sua natura **didattico-scientifica** e non strettamente operativa.

(7) Sul tema delle tecniche decisionali e manageriali è fiorita, negli ultimi anni, una vasta bibliografia. Mi limito, comunque, a segnalare qualche testo che è da considerare particolarmente utile anche nell'ottica dell'organizzazione e delle strutture pubbliche e non solo di quelle private: BROWN N., *L'organizzazione*, ISEDI, Milano, 1973; Mc GREGOR D., *Il manager di professione*, ISEDI, Milano, 1973; AUTERI E. - BUSANA O., *La gestione del personale*, ETAS, Milano, 1985; DRUCKER P., *La professione del dirigente*, ETAS, Milano, 1980.

Pertanto, non vi possono essere variazioni al « piano di studi » e al « programma » dei corsi che non passino al vaglio del Comitato nazionale e non trovino sede normativa in un decreto del Ministro dell'Interno.

A sua volta, il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e vertice del Dipartimento della P.S. (art. 5, 2° comma, legge 121/1981), consultati i Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, « annualmente » fissa « con proprio decreto », il calendario-programma dei corsi (di alta formazione e di aggiornamento).

Sarebbe fuori di logica l'ipotesi che un meditato piano di studi ed un programma, che vengono concepiti ed impostati sulla base di valutazioni maturate in senso al Comitato nazionale dell'ordine e sicurezza pubblica — sulle cui concordanti indicazioni il Ministro dell'Interno emana il proprio decreto — possano essere soggetti ad una disciplina regolamentare « temporanea » e, quindi, da rivedere a scadenze previste.

Infatti, si perviene al decreto dopo aver individuato e dibattuto organicamente tutti gli aspetti del « perfezionamento » e con una programmazione mirata verso tempi di validità del modulo didattico non brevi, che consentano anche serene verifiche, proficui confronti, sagge proposte di variazioni migliorative.

Per converso, ben a ragione il decreto del Capo della Polizia fissa « annualmente » il calendario-programma. Ragioni tecniche, obbiettive, non escluse quelle connesse all'evoluzione delle opere edilizie e tecniche, alla disponibilità di personale da avviare ai corsi, alla presenza dei docenti, ai suggerimenti che promanano dalle quotidiane esperienze dei frequentatori, dei docenti, del Quadro Permanente e prese in esame dal Collegio dei docenti (art. 21 del Regolamento) e dal Consiglio d'istituto (art. 22 del Regolamento), riportati nella relazione conclusiva del direttore (art. 13, 3° comma del Regolamento) e discussi dal Consiglio direttivo (art. 20 del Regolamento), possono tradursi in prescrizioni « annualmente » variabili, ove si ravvisi l'opportunità di apportare modifiche. Ovviamente, le modifiche non possono essere sostanzialmente innovative del piano di studi e del programma, per la cui eventuale variazione è indispensabile che si riunisca e si pronunzi il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza (cit. art. 19, 2° comma, lettera « f » della legge 121/1981).

La consultazione « limitata », da parte del Capo della Polizia, ai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, trova spiegazione nella « natura » di questi Corpi di « Forze di Polizia » interessate istituzionalmente — e non eventualmente od occasionalmente — a problemi generali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, mentre, come si esprime l'art. 16 della legge 121/1981, il Corpo degli Agenti di Custodia e il Corpo

Forestale « possono essere chiamati a concorrere » nei servizi finalizzati a quella tutela.

Al settore dell'attività didattica « in senso stretto » si riferiscono, infine, l'art. 7 e l'art. 9 del Regolamento.

L'art. 7, intitolato « Attività didattiche » elenca le stesse in: lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati dai docenti e viaggi e visite di istruzione, anche all'estero.

La norma inserisce due concetti-base del modulo didattico della Scuola: uno *metodologico*, cioè quello dell'interdisciplinarietà delle attività e delle materie trattate, che garantisce il perfezionamento e l'aggiornamento delle capacità decisionali, attraverso l'interconnessione scientifica e critica degli argomenti, la giusta misura della esplorazione e conoscenza teorica, e i più adeguati ed opportuni riferimenti e collegamenti per la migliore resa operativa e professionale (in piena osservanza della « ratio legis » espressa nell'art. 22, legge 121/1981 e nel 1° comma dell'art. 2 del Regolamento).

L'altro concetto-base è *teleologico*, e si riferisce alla stimolazione dell'« attiva partecipazione dei frequentatori », che, appunto, sono chiamati ad un impegno di produttività (attraverso relazioni di gruppo, sintesi di argomenti, contributo diretto a dibattiti e seminari), che è uno dei principali obiettivi che la Scuola è chiamata a realizzare.

L'art. 9, rubricato: « Svolgimento dei corsi » stabilisce:

– la durata dei corsi (non inferiore a nove mesi, quelli di alta formazione; a trenta giorni, quelli di aggiornamento): 1° e 2° comma;

– la natura di « servizio » (a tutti gli effetti, anche economici: diritto dei frequentatori all'indennità di presenza, non alla retribuzione straordinaria, non essendo ipotizzabile la prestazione di lavoro straordinario corso durante), della frequenza, e l'eventuale ripartizione dei frequentatori, se necessario, in più sezioni didattiche (secondo criteri adottati presso la Scuola di Guerra e il Centro Alti Studi Difesa, C.A.S.D.): 3° comma;

– il compito di studio e di ricerca affidato ai frequentatori (e agli « uditori », di cui si parlerà in seguito), che è completato con il « riferire » con relazioni orali o scritte, che i docenti-competenti « razione materiae » valutano con un giudizio di « ottimo », « buono », « sufficiente » o « insufficiente », che concorre alla « valutazione finale » (art. 12 del Regolamento), mentre le relazioni scritte vengono « conservate » negli atti della Scuola: 4°, 5° e 6° comma.

Al riguardo, la Scuola ha introdotto, con positivi risultati, il criterio **attuativo** di affidare al Collegio dei docenti ed al Consiglio di istituto le decisioni sul tipo e sul numero delle relazioni per ogni frequentatore (in questi primi anni di attività non si sono avuti uditori).

Capitolo 3°

SETTORI DI ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, DIVULGAZIONE, PROMOZIONE E COLLABORAZIONE INTER-ISTITUZIONALE

Nel capitolo precedente è stata illustrata l'« attività didattica in senso stretto » svolta nella Scuola, secondo la disciplina giuridica contenuta negli articoli 2, 3, 7 e 9 del Regolamento.

Esaminiamo ora i settori di attività della Scuola indicati nel titolo, che trovano riferimento normativo sempre nell'art. 2 del Regolamento (2°, 3°, 4° e 5° comma).

Sono già state ampiamente richiamate le linee « politiche » dei compiti affidati alla Scuola di perfezionamento, tutte costantemente ispirate alla cosiddetta « cultura » del coordinamento: non ritorneremo sull'argomento. Preme, invece, sottolineare ancora una volta che alla regolamentazione dell'attività stessa con provvedimenti del vertice amministrativo maturati dall'incontro diretto, in sede di Alta Amministrazione, fra i massimi responsabili delle Forze di Polizia (articoli 16 e 19, 2° comma: lettera « f » della legge 121/1981), si ricollega la peculiarità della « compartecipazione attiva » dei frequentatori dei corsi di alta formazione (e, in misura più ridotta, degli « uditori ») ai temi giuridico-sociali-professionali in istudio, con la esperta guida del « Corpo docente ».

Questa « compartecipazione » non solo dà ai frequentatori suddetti una connotazione del tutto particolare rispetto alla generale figura del « discente » nelle Scuole di Polizia (anche in quelle di altissimo livello), ma li chiama, altresì, a compiti di analisi, di sintesi, di ricerca, di sperimentazione, e di documentazione.

Questi compiti non si aggiungono a quelli di studio-base, ma ne sono l'effettivo contenuto, in quanto si concretizzano in incontri, consultazioni, confronti, frequenza della biblioteca, approfondimenti, registrazioni di conferenze e di « tavole rotonde » e loro trascrizione scritta (cfr. art. 9, 4° comma del Regolamento).

Il fervore esecutivo di questa stimolante attività — cui forniscono un rilevante contributo le « visite », le « conferenze », i « seminari » e i « dibattiti » — trova la sua maggiore espressione nei « lavori di gruppo », che vengono svolti dai frequentatori, opportunamente ripartiti in gruppi « interforze »

nei quali il comune denominatore è dato dalla presenza di tutte le Forze di Polizia.

I « lavori di gruppo » si compiono su temi « monografici » di grande rilievo, che richiamano esigenze di esplorazione e di aggiornamento scientifici e sociologici — oltre che giuridici — della realtà sociale in cui va a dispiegarsi la funzione coordinata di polizia (8).

Con metodologia squisitamente accademica, che implica il vigilante ed esperto intervento del docente « titolare » e degli « aggiunti », che egli crede di dover designare, nella preparazione degli elaborati, questi vengono realizzati come « prodotto » del lavoro del « gruppo », acquisito, pubblicato e divulgato dalla Scuola, come suo patrimonio culturale, tecnico e scientifico.

La stampa degli elaborati stessi viene curata dal « Centro stampa e riproduzione » appositamente istituito (art. 36, 6° comma del Regolamento) in seno al Servizio studi, ricerche e corsi (art. 36, 7° comma del Regolamento).

In atto, il « Centro stampa e riproduzione » non è stato ancora impiantato, per mancanza di idoneo ambiente. La stampa viene assicurata con il ricorso alla tipografia della Direzione Centrale Polizia Criminale, a tipografie « esterne » e all'Istituto Poligrafico dello Stato.

La « compartecipazione attiva » — soprattutto nei « gruppi » — vale anche a conseguire concretamente gli obiettivi propri del coordinamento di integrazione e conoscenza reciproca fra i frequentatori.

Infine, la Scuola persegue traguardi di « collaborazione interistituzionale » attraverso i contatti (assicurati da conferenze, visite di studio, incontri e convegni) con le Amministrazioni interessate, le Università, Enti pubblici e privati, con il mondo dell'imprenditoria industriale, dell'economia e della finanza, della cultura, della Giustizia (dal livello costituzionale a quello ordinario). Questo vastissimo settore di livello — che vede sempre « protagonisti » i partecipanti ai corsi, che redigono sintesi e relazioni ed intervengono nei dibattiti — può anche aprire orizzonti internazionali con i viaggi di istruzione all'estero, che fanno parte integrante del piano di studi ministeriale.

Le relazioni internazionali — curate dai competenti Uffici del Coordinamento, e diplomatici — consentono, oltre all'approfondimento di esperienze e di conoscenze di strutture, ordinamenti e personale delle Forze di Polizia

(8) Ricordiamo, al riguardo, AA.VV., *Il coordinamento come modello organizzatorio e la sua configurazione nella legge 1° aprile 1981, n. 121*, cit.; AA.VV., *La legislazione dell'emergenza con particolare riferimento alla legge Rognoni - La Torre. Dissociazione e pentitismo. Ipotesi di estensione della legislazione premiale alla criminalità comune organizzata*, Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia (S.F.P.), Roma, 1987; AA.VV., *Nuove forme di criminalità nella società contemporanea. Profili di analisi ed attività di contrasto*, S.F.P., Roma, 1987; AA.VV., *La fenomenologia dell'illecito nel suo rapporto con le diverse realtà sociali italiane*, S.F.P., Roma, 1988; AA.VV., *La legislazione sugli stranieri. Analisi, carenze, prospettive*, S.F.P., Roma, 1988; AA.VV., *La droga quale comune denominatore di numerose problematiche delle Forze di Polizia, gli operatori e gli utenti della giustizia*, S.F.P., Roma, 1988.

di altri Paesi, l'instaurazione di collegamenti della Scuola con l'estero, di largo respiro culturale e di sicuro vantaggio nell'alta formazione e nell'aggiornamento dei frequentatori dei corsi (9).

* * *

La composizione del « Corpo docente » della Scuola di perfezionamento è disciplinata dall'art. 8 del Regolamento, che ne stabilisce la costituzione con docenti « titolari » e docenti « aggiunti » (1° comma, art. 8 del Regolamento).

Ma è importante, innanzi tutto, dire che si perviene alla costituzione del « Corpo docente » attraverso due fasi di Alta Amministrazione:

– l'indicazione del piano di studi o dei programmi dei corsi con decreto del Ministro dell'Interno (art. 3, 1° comma del Regolamento, di cui si è già parlato);

– la determinazione numerica e la scelta normativa da parte del massimo Organo Collegiale, cioè del Consiglio direttivo (art. 20 del Regolamento).

In relazione alle materie di studio (che sono state fissate in sei: teoria generale del coordinamento; problemi generali ed applicativi di diritto e procedura penale; problemi generali ed applicativi di diritto di polizia; informatica e banche dati; tecniche di polizia e lotta alla criminalità; tecniche decisionali dell'organizzazione e della utilizzazione delle risorse. Cura ed impiego del personale), vengono prescelti i rispettivi « titolari », di livello universitario o equiparato (2° comma dell'art. 8 del Regolamento) e i docenti « aggiunti ». Per la natura e le caratteristiche universitarie dei corsi di alta formazione fanno parte del Consiglio direttivo « due professori ordinari di materie giuridiche, storiche ed economiche, designati dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione » (lettera « h » dell'art. 20 del Regolamento).

Per la scelta dei docenti « aggiunti », l'Ufficio centrale di Coordinamento e Finificazione chiede alle singole Amministrazioni interessate (quelle delle Forze di Polizia di cui all'art. 16 più volte citato dalla legge 121/1981: Dipartimento della P.S., Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena del Ministero di Grazia e Giustizia, e Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste del Ministero dell'Agricoltura e Foreste) la designazione di funzionari ed ufficiali particolarmente qualificati.

(9) I frequentatori dei primi corsi di alta formazione hanno avuto modo di confrontare le loro esperienze con quelle dei colleghi tedeschi, olandesi, francesi, giapponesi, traendone sicuri vantaggi culturali e scientifici.

Altri « aggiunti » possono essere reperiti anche fra « esperti di singole discipline sia italiani che stranieri » (2° comma, art. 8 del Regolamento).

Sulle suddette indicazioni delibera il Consiglio direttivo e, una volta scelti i docenti, il Ministro dell'Interno — di concerto con i Ministri competenti e su proposta del Capo della Polizia — emana i decreti di conferimento dell'incarico di insegnamento (che è annuale e rinnovabile: art. 8, 5° comma del Regolamento).

Per l'attribuzione dei compensi e la loro liquidazione, sia ai docenti incaricati con il decreto ministeriale di cui sopra, che ai conferenzieri, relatori ai seminari, e per la partecipazione *dei soli docenti* alle commissioni di esame, il Ministro dell'Interno emana altro decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro. Le misure di qualsiasi compenso non possono superare quelle previste (con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro del Tesoro) per le analoghe prestazioni presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (art. 8, 6° comma del Regolamento), al massimo livello, che è quello riferito all'attività formativa dei dirigenti dello Stato (10).

La relativa spesa è coperta con i fondi stanziati nel capitolo 2781, di cui si è dato cenno nel precedente capitolo.

A questo punto è opportuno aggiungere che con le stesse modalità e con gli stessi fondi si provvede a liquidare i compensi *ai soli docenti* che abbiano partecipato alle sedute degli Organi collegiali (di cui si dirà in seguito): art. 31, 1° comma del Regolamento.

È opportuno sottolineare che la partecipazione del direttore della Scuola o di altri componenti del quadro permanente a sedute di Organismi collegiali e delle Commissioni di esami non prevede un particolare compenso, essendo considerata, quella partecipazione, momento essenziale dell'attività di servizio e non prestazione aggiuntiva, come è invece per i docenti.

Quanto ai compiti demandati al « Corpo docente », spettano ai « titolari » la « responsabilità della materia loro assegnata » e la cura del coordinamento didattico con i rispettivi « aggiunti » all'interno della « cattedra » — per lo svolgimento del programma affidato — e nel rapporto interdisciplinare che, come si è già avuto occasione di dire, informa la metodologia dei corsi (3° comma dell'art. 8 del Regolamento).

I docenti « aggiunti », nell'ottica collaborativa e coordinata dell'impostazione didattica data dai « titolari », possono « tenere lezioni », « seguire le esercitazioni », e « verificare il profitto dei frequentatori » (4° comma, art. 8 cit.).

(10) Cfr. decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni, sul « Riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della P.A. » ed il relativo Regolamento di esecuzione, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701.

È evidente, quindi, che ogni materia, opportunamente ripartita in « pacchetti » di argomenti, tutti interarticolati sul nucleo fondamentale della materia stessa, viene allo studio e al dibattito attraverso una organica ed armonizzata segmentazione degli argomenti, nella dimensione globale e coordinata prefigurata dal piano di studi e curata dal « titolare ». Pertanto, le materie rimangono numericamente quelle che sono affidate ai « titolari » e come tali costituiscono, altresì, materie di esame (art. 10 del Regolamento), non potendosi, ovviamente, ravvisare l'autonomia didattica dei singoli « pacchetti » nella struttura del modulo didattico della Scuola, improntato, come è stato già detto, alla metodologia interdisciplinare e finalizzato alla partecipazione attiva dei frequentatori.

Il Regolamento sancisce i « diritti e doveri dei docenti » nel titolo 3 (articoli 23, 24 e 25).

Se i « diritti » dei docenti edittalmente previsti sono quelli alla retribuzione dei compensi e al rimborso delle spese (art. 23, 3° comma del Regolamento), i loro « doveri », in perfetto equilibrio etico e giuridico con i diritti, sono quelli connessi alla loro prestazione didattica:

– attenersi agli indirizzi didattici, al calendario-programma e all'orario stabilito dal direttore della Scuola (1° comma, art. 23 in relazione al 1° comma, art. 28 del Regolamento).

In sostanza, il « Corpo docente » vive le stesse esigenze di programmazione e di obiettivi che hanno promosso le scelte politiche e tecniche del Comitato Nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 19, 2° comma, lettera « f » della legge 1° aprile 1981, n. 121);

– essere diligenti e puntuali nell'espletamento degli incarichi (2° comma, art. 23 del Regolamento);

– riferire al direttore del Servizio studi, ricerche e corsi sull'andamento di tutte le attività didattiche, sul profilo dei frequentatori e « su ogni novità degna di menzione » (2° comma, art. 23 del Regolamento).

Qualche osservazione: i docenti devono riferire anche sull'andamento dei « viaggi di istruzione »; poiché tra questi è di preminente valenza il viaggio all'estero, appare evidente che la norma regolamentare prevede la partecipazione dei docenti al viaggio stesso, con spese a carico dell'Amministrazione dell'Interno (combinato disposto degli articoli 23, 2° comma e 30, 3° comma del Regolamento).

Le ipotesi di comportamento « difforme », « contrario » o addirittura « contrastante » ai doveri indicati dal Regolamento, da parte dei docenti, prelude, per quanto concerne i docenti « titolari », e gli eventuali « esperti » esterni, alla relativa segnalazione, da parte del direttore della Scuola, al Consiglio direttivo, perché il massimo Organo collegiale esamini il caso e deli-

beri in merito con conseguente emanazione del decreto ministeriale di revoca del decreto di nomina (ed opportune comunicazioni amministrative) e successiva scelta e nomina di altro docente titolare.

Nel caso in cui l'inadempienza sia di eccezionale gravità, specie sotto il profilo politico, le valutazioni e proposte dovrebbero essere vagliate, a nostro avviso, in diversa sede, che riteniamo di poter indicare nel Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Se l'inadempienza è del docente « aggiunto », con salvezza di ogni motivata e regolare procedura disciplinare, interverrà il decreto ministeriale di revoca del decreto di nomina, con la corrispondente sostituzione, e le comunicazioni di ufficio per le annotazioni matricolari;

– partecipare, salvo giustificato impedimento, alle sedute delle commissioni di esami (articoli 10 e 11 del Regolamento) e degli Organi collegiali (Collegio dei docenti: art. 21 del Regolamento; Consiglio d'istituto: art. 22 del Regolamento), fornendo, negli incontri di detti Organi consultivi, il previsto contributo di pareri e proposte.

Il preavviso della indisponibilità — e della contemporanea indicazione del sostituto — deve essere « tempestivo » (art. 24 del Regolamento);

– contribuire, con la collaborazione del funzionario o ufficiale del quadro permanente designato dal direttore del Servizio studi, ricerche e corsi, per l'assistenza allo svolgimento delle attività didattiche, alla disciplina in aula, annotando nel « registro di corso gli argomenti trattati di volta in volta » (art. 25, 1° comma del Regolamento);

– non concedere permessi orari o giornalieri ai frequentatori, per assentarsi dalle lezioni (art. 25, 2° comma del Regolamento).

Opportunamente, il legislatore regolamentare ha previsto che il docente non condizioni il suo rapporto con il frequentatore ad insorgenti atti di disciplina in aula o a confidenziali istanze personali del frequentatore. Nel primo caso il docente si propone come « collaboratore » alla necessaria ed immediata azione di ordine interno che il funzionario e l'ufficiale delegato intraprenderà secondo le corrette linee gerarchiche.

Nel secondo caso, il docente si sottrae ad iniziative personali paternalistiche o di gestione privata del rapporto, interessando nel merito la Direzione del Servizio.

Capitolo 4°

LA PARTECIPAZIONE AI CORSI

Si è già detto che la « Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia attende allo svolgimento » di « corsi di alta formazione » e di « corsi di aggiornamento » (art. 2, 1° comma del Regolamento).

Attraverso l'esame della formula legislativa regolamentare, sono stati illustrati il contenuto dei suddetti corsi, l'impostazione metodologica e le finalità didattiche della Scuola.

Fino a tutto il terzo anno di attività non si sono tenuti corsi di « aggiornamento », per la contingente, limitata disponibilità di ambienti didattici, alloggiativi e di ristoro, dovuta alla non ancora completata ristrutturazione edilizia della Scuola.

Dall'Ufficio centrale per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della P.S. viene spedita, prima dell'inizio dei corsi, lettera di invito a procedere alla scelta dei frequentatori, indirizzata a tutte le Amministrazioni interessate, indicando, approssimativamente, il numero complessivo dei frequentatori.

Il numero dei partecipanti ai corsi non può essere predeterminato in assoluto, perché è subordinato alle disponibilità degli organici, in rapporto ai compiti demandati ai funzionari ed ufficiali appartenenti alle qualifiche o gradi interessati.

I frequentatori dei corsi di alta formazione vengono individuati, con criteri di assoluta tassatività, nel 1° comma dell'art. 4 del Regolamento, che prevede l'ammissibilità ai corsi stessi di:

« a) funzionari dei ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto ».

La formula corrisponde, con scrupolosa esattezza, alle specifiche indicazioni dell'art. 36, 1° comma/I, II della legge 1° aprile 1981, n. 121 (istituzione dei ruoli, nell'ordinamento del personale, secondo la norma-quadro o di delega) e degli articoli 1, 32 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Con questi articoli si dà attuazione alle disposizioni della citata norma di delega, con l'istituzione dei « ruoli del personale della Polizia di Stato che

espleta funzioni di polizia » (art. 1, 1° comma del cit. decreto del Presidente della Repubblica 335/1982) e, in detti ruoli, di quelli dei « commissari », ripartito nelle quattro qualifiche di « vice commissario », « commissario », « commissario capo » e « vice questore aggiunto » (cit. art. 32) e dei « dirigenti », nelle tre qualifiche di « primo dirigente », « dirigente superiore » e « dirigente generale » (cit. art. 38).

Non è mancata, anche da parte degli Organi di controllo, qualche osservazione critica sulla categorica esclusione dall'ammissibilità ai corsi di alta formazione di funzionari appartenenti alle qualifiche inferiori a quella di « vice questore aggiunto » (e degli ufficiali di grado inferiore a « tenente colonnello »), con la proposizione del quesito del « perché » di siffatta esclusione e della considerazione che educare un funzionario della Polizia di Stato (o un ufficiale delle altre Forze di Polizia) appartenente alle qualifiche (o gradi) « iniziali » alla cultura, ai problemi ed alle tecniche del coordinamento sarebbe senz'altro garanzia di una « alta formazione » proiettata nelle finalità indicate negli articoli 22, 2° comma della legge 121/1981 e 2, 1° comma del Regolamento (sul quale ci si è già soffermati).

Altra obiezione è stata mossa per il fatto che la formula « de qua » ignora i vice questori del « ruolo ad esaurimento », cioè di quel tormentato e contestato ruolo che fu istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (c.d. « legge sulla dirigenza statale ») ed incrementato, nell'Amministrazione della Polizia di Stato, dall'applicazione dell'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (« Nuova assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato »).

Alle due osservazioni critiche — che non sono prive di una certa suggestione — è il caso di dedicare brevi parole a chiarimento della « ratio-legis » e della volontà del legislatore.

Sulla prima: il corso di « alta formazione » è riservato a funzionari dirigenti (11) o alle soglie della dirigenza perché i problemi, teorici e pratici, che sostanziano il programma, l'intento e l'attività del « coordinamento interforze » (è superfluo ricordare che la Scuola di perfezionamento non è un istituto di istruzione, ma una Scuola per il coordinamento, figura politica, giuridica e tecnica che si pone come uno dei cardini del « nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ») investono proprio i funzionari (ed ufficiali delle altre Forze di Polizia) delle qualifiche (e gradi) dirigenziali e immediatamente « sub dirigenziali » o, come suol dirsi, con terminologia burocratica, « apicali » del ruolo direttivo.

(11) Cfr. BONFORTI A., *La disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato*, C.A.F.I. Roma, 1978; PALEOLOGO G., *Profili del pubblico impiego*, Giuffrè, Milano, 1980; PRESTIPINO GIARRITTA A., *Peculiarità della carriera dirigenziale dell'Amministrazione Civile dell'Interno*, in *Nuova Rassegna*, 1986, pagg. 1876 ss.

Sono questi i titolari — « *ratione officii* » — di funzioni e i responsabili di attività e di compiti che, nella dimensione giuridico-istituzionale, nell'etica del rapporto professionale e nella pratica quotidiana, sono chiamati a costruire, prima ancora che a gestire, il fondamento culturale e l'operatività del coordinamento, specie nella prospettiva, sempre auspicata e da più parti reclamata, del coordinato « controllo del territorio ».

E sono sempre queste le « qualifiche » — e questi i « gradi » — nel cui ambito occorre rivedere, e non solo in superficie, ma nel fondo etico/culturale, posizioni di tradizionale rigetto, di romantica conflittualità, di malinteso senso di competitività, di talvolta inopportuna animosità nella concorrenza fra le Forze di Polizia (l'art. 2 del Regolamento, già ampiamente esaminato, indica in modo ineccepibile il programma, di grosso spessore e di non lieve impegno, che la Scuola si propone, come « causa » e come « fine » del suo stesso essere).

Saranno, quindi, i funzionari di cui alla lettera *a* del 1° comma dell'art. 4 del Regolamento, una volta « formati » a quel programma, a saperne acquisire l'« animus », interpretarne i contenuti, allargarne gli spazi, diffonderne il consolidamento e realizzarne gli scopi, con l'esempio, le direttive e con i suggerimenti agli appartenenti alle qualifiche inferiori.

Sulla seconda: la mancata menzione dei funzionari inseriti nei « ruoli ad esaurimento » (per i quali è opportuno richiamare le norme contenute negli articoli 36, 1° comma/X, nn. 23, 24, 25, 27 della legge 121/1981; 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336) è irrilevante ed ininfluenza, perché la « conservazione ad esaurimento » ha trovato soluzione normativa transitoria al problema della sopravvivenza di uno « status » provvisorio, collocando gli appartenenti a detto « status » in prima posizione, nella qualifica massima dei funzionari direttivi;

« *b* » ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza con grado non inferiore a tenente colonnello»: sulla indicazione di questa soglia « minima » valgono le considerazioni svolte per l'equiparata soglia di qualifica per i funzionari civili;

« *c* » ufficiali superiori del Corpo degli Agenti di Custodia»: la prevedibilità di una partecipazione ai corsi di alta formazione di ufficiali « superiori » (cioè a partire dal grado di « maggiore ») di questo Corpo è ampiamente motivata non solo dal ridotto organico dei « tenenti colonnelli » (solo cinque) e, quindi, dalle difficoltà di destinare un ufficiale di questo grado (cui, peraltro, la Direzione generale degli Istituti di prevenzione e pena affida compiti nei quali non è possibile sostituirli) alla frequenza di un corso della durata di nove mesi. Altra motivazione valida è data dalla considerazione che all'ufficiale con il grado di « maggiore » vengono affidati compiti e responsa-

bilità proiettati nell'ottica coordinamentale consacrata nel più volte ripetuto art. 2 del Regolamento della Scuola di perfezionamento.

Al momento è in discussione parlamentare (in atto davanti alla 2^a Commissione — Giustizia — in sede referente, del Senato) il nuovo assetto del Corpo degli Agenti di Custodia, con la primaria proposta della sua smilitarizzazione. L'eventuale riconsiderazione del problema potrà avvenire solo dopo le decisioni legislative;

« d) ufficiali del Corpo Forestale dello Stato con qualifica non inferiore all'ottava »: la terminologia amministrativa è corretta, in relazione alle « qualifiche professionali » ed ai « profili professionali » introdotti con la citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

* * *

I frequentatori dei corsi di aggiornamento non vengono specificamente individuati: il 1° comma dell'art. 5 del Regolamento indica, infatti, « i funzionari e gli ufficiali delle Forze di Polizia » (con implicito riferimento a quelle elencate nell'art. 16 della legge 121/1981).

Va detto subito che l'apertura di questi corsi — miranti come si è già visto, a fare acquisire « nuove normative e tecniche direzionali, organizzative ed operative » — a *tutti* (« ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ») i cennati funzionari ed ufficiali — ed « anche per più volte nella carriera » — costituisce un'importante ed apprezzata innovazione rispetto alla formulazione iniziale della norma, che limitava poco opportunamente la partecipazione ai corsi di aggiornamento a quelli che avessero frequentato, e con profitto, i corsi di alta formazione (12).

Alla « mitizzazione » di un funzionario o di un ufficiale destinatario, nel corso della carriera, di un particolare e riservato trattamento didattico, è stata giustamente preferita la possibilità di convocare a frequentare corsi di breve durata ogni funzionario e/o ufficiale — che ne abbia i requisiti (2° comma, art. 5 del Regolamento) — che le Amministrazioni di appartenenza ritengano di dover « aggiornare » professionalmente, nell'ottica coordinamentale, cioè separatamente dagli « aggiornamenti interni » alle singole Amministrazioni.

* * *

Molto aspro e contrastato è stato l'*iter* formativo dell'art. 4 del Regolamento, per quanto concerne i « criteri » di scelta dei frequentatori dei corsi

(12) Difatti, l'art. 5 della bozza di Regolamento della Scuola, recitava: « Ai corsi di aggiornamento sono ammessi, anche per più volte nella carriera, i funzionari e gli ufficiali delle Forze di Polizia che abbiano superato con esito favorevole il corso di alta formazione. Per l'ammissione ai corsi di aggiornamento si osservano le disposizioni stabilite dal precedente articolo 4, commi secondo e terzo ».

(di alta formazione e di aggiornamento: il richiamo, per questi ultimi, è nel cit. 2° comma dell'art. 5).

Nelle critiche, più o meno esplicitamente mosse all'interno delle singole Amministrazioni, nelle vivaci contestazioni in sede sindacale (nell'ambito della Polizia di Stato) e nei rilievi mossi nelle competenti sedi dagli Organi di controllo alla prima indicazione legislativa di detti criteri, veniva evidenziata un'eccessiva discrezionalità nelle procedure di scelta, da parte delle Amministrazioni, dei funzionari ed ufficiali da destinare alla frequenza dei corsi di alta formazione.

Inoltre, si contestava che il personale « aspirante » a questa frequenza era assolutamente indifeso di fronte alle scelte operate nella suddetta, amplissima, discrezionalità, adombrante un'istruttoria paternalistica e di favore, specie in considerazione del fatto che il superamento del corso di alta formazione « costituisce titolo per l'avanzamento » (art. 22, 3° comma, legge 121/1981).

Il modificato art. 4 del Regolamento indica criteri e modalità di scelta dei frequentatori dei corsi, che hanno in larga misura rasserenato gli animi circa i dubbi in precedenza espressi sull'effettiva obbiettività della scelta stessa.

Questi criteri e modalità — che non contemplan le ipotesi di procedure concorsuali o di manifestazioni di volontà del singolo aspirante espresse con apposita domanda — sono affidati all'attività delle Amministrazioni e si possono così riassumere (art. 4, commi 2, 3, 4, 5 del Regolamento):

– localizzazione delle « fasce » nelle quali individuare, nell'ambito di una o più qualifiche (o gradi), i frequentatori (criterio oggettivo);

– indicazione dei parametri valutativi (oggettivi e soggettivi) cui le singole Amministrazioni devono fare riferimento nella individuazione dei frequentatori, una volta stabilite la « fascia » (di qualifica e di grado) nella quale vanno scelti;

– consacrazione della scelta fatta in un giudizio motivato dell'Amministrazione, « fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio ». Questa riserva di legge opera nell'interesse superiore delle Amministrazioni, che, ovviamente, in caso di gravi esigenze, possono trovarsi impossibilitate a privarsi di funzionari o ufficiali il cui rango (espresso dalla qualifica e dal grado) può comportare irrinunciabili ed insostituibili (almeno « pro tempore ») responsabilità.

Ma opera pure nell'interesse del « prescelto » non ammesso al corso per i motivi sopra illustrati, il quale può essere ammesso ad un corso successivo, ovviamente purché sia sempre in possesso dei requisiti e dei titoli che ne motivarono la scelta (art. 4, 5° comma del Regolamento).

Un primo criterio e la connessa prima operazione (individuazione della « fascia » di qualifica e di grado e, nella stessa, dei frequentatori) risponde perfettamente a validi e legittimi principi di discrezionalità amministrativa e tecnica, perché le singole Amministrazioni sono — e devono esserlo! — le uniche, insindacabili, titolari del diritto-dovere di valutare in quali ambiti di qualifica (civile) e di grado (militare) s'impone la necessità di pervenire all'« alta formazione » dei funzionari ed ufficiali delle Forze di Polizia, nel rispetto delle esigenze proprie, ma anche nel quadro di quelle generali di coordinamento organizzativo ed operativo.

Inoltre, le Amministrazioni sono altrettanto legittimate a questa scelta, nella valutazione, di competenza esclusiva, delle situazioni degli organici, in rapporto ai dati numerici, alle « vacanze », agli « avvicendamenti », alle « promozioni » ed « avanzamenti », ai « collocamenti a riposo », ecc.

Il secondo criterio di valutazione e scelta, che può definirsi « complesso » perché costituito da riferimenti « soggettivi » ed « oggettivi » è indicato nel 3° comma dell'art. 4 del Regolamento, che fissa i « requisiti » (riferimenti soggettivi) e i « titoli » (riferimenti oggettivi).

Requisiti: devono essere quantitativamente « elevati » e qualitativamente « morali, intellettuali, culturali, professionali e di carattere », nella sintesi documentale e di valutazione contenuta — con riferimento all'ultimo triennio — « nei documenti caratteristici personali » e sottostanti, in particolare, al « giudizio » o « qualifica » di « ottimo » o « eccellente » (o « equipollente »).

Fra i requisiti il Regolamento prescrive anche il non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni (francamente può essere poco conciliabile con il quadro generale dei requisiti morali e comportamentali dell'ultimo triennio il fatto di limitare all'ultimo biennio il requisito di non aver riportato sanzioni disciplinari, specie se si ha riguardo agli effetti di una sanzione disciplinare sul « giudizio complessivo »: es. art. 62, 3° comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336).

Ancora: il non essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare deve ritenersi (sempre per una ragione di coerenza e di conciliabilità con il suddetto quadro generale) al momento in cui l'Amministrazione sta prendendo in considerazione il funzionario o ufficiale da inviare al corso.

Infine: essere in possesso di peculiari « doti di cultura », messe in evidenza all'esito di « esami e corsi » (si deve ritenere: afferenti all'attività di servizio; ma sarebbe stato meglio precisarlo, perché crediamo, tenuto conto delle particolari natura e finalità dei corsi svolti presso la Scuola di perfezionamento, che le doti di cultura evidenziate anche all'esito di esami e di corsi « esterni » — specie se di alto livello giuridico e sociale — debbano essere tenute in massimo conto).

Titoli:

– aver coperto incarichi « di direzione o di comando » prescritti, dagli ordinamenti e regolamenti, « per l'avanzamento alla qualifica e al grado superiore »;

– aver tenuto, « durante la carriera » (pertanto, la valutazione investe l'intero periodo di attività di servizio, e non più ristretti spazi temporali) un « comportamento professionale » adeguato alla qualità delle funzioni, delle attribuzioni e degli incarichi;

– avere una maggiore « anzianità di ruolo » a parità di merito (opportuna conferma di un principio generale, che trova applicazione anche nella individuazione della sovraordinazione gerarchica).

Appare chiaro che i « requisiti » e i « titoli » ripropongono parametri valutativi cui fanno riferimento — a seguito di predeterminazione fatta ogni tre anni — il Consiglio di Amministrazione (per i funzionari della Polizia di Stato: art. 62, 6° comma cit. decreto del Presidente della Repubblica 335/1982 e del Corpo Forestale dello Stato) e, annualmente, le Commissioni di Avanzamento (per gli ufficiali) per deliberare la promozione al grado superiore.

Conseguentemente, ci sembra corretto e conforme alla norma regolamentare il comportamento di quell'Amministrazione che, per la scelta dei suoi partecipanti ai corsi della Scuola di perfezionamento, tenga conto della « più vicina » graduatoria di merito (ovviamente, se non sono, nel frattempo, intervenuti fatti che operino negativamente sui requisiti soggettivi), destinando ai corsi quelli che la compongono, nell'ordine in cui si susseguono, e con salvezza di esclusione dal corso per esigenze di servizio (art. 4, 5° comma del Regolamento) o — perché no? — per gravi motivi personali o familiari del convocando.

È stato sollevato informalmente il problema (relativo solo agli ufficiali) dello scegliere — o meno — quelli già insigniti di particolari titoli di prestigiosa e rilevante efficacia, quali il « t.SG » — « titolo Scuola di Guerra » — o il « t.ST » — « titolo Scuola di Polizia Tributaria » (per gli ufficiali della Guardia di Finanza) —, raccogliendo segnali della ritenuta opportunità di escludere dalla scelta i « titolari » suddetti, per evitare il « cumulo dei titoli », che sarebbe di per sé confezionante di un « patrimonio » personale atto a preconfezionare i « promuovendi » nelle successive valutazioni.

È un problema di grande rilevanza, che, ovviamente, non trova spazio in questa sede, ma del quale sarà opportuno che le Amministrazioni interessate adottino soluzioni univoche ed eque, tenuto conto anche del fatto che per i funzionari della Polizia di Stato e per gli ufficiali del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato non esistono altri speciali « ti-

tolì », oltre quello che si consegue presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia (il « t.SFP »: art. 35, 1° comma del Regolamento), del quale si parlerà in seguito.

* * *

Gli « uditori » sono una figura non nuova nelle Scuole di polizia italiana e, in particolare, di quelle organicamente inquadrature nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza: Dipartimento della P.S. (prima della « riforma »: Direzione Generale della P.S.).

Si tratta, infatti, di frequentatori stranieri (funzionari direttivi ed ufficiali superiori di Polizie straniere), che vengono ammessi a frequentare i corsi presso la Scuola di perfezionamento (di alta formazione e aggiornamento) con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con quello degli Affari Esteri (art. 6, 1° comma del Regolamento). Il loro numero non può superare il decimo del numero complessivo di frequentatori « nazionali », per ogni corso (art. 6, 4° comma del Regolamento). Nei primi anni di attività della Scuola, non si è avuta la partecipazione di « uditori ».

L'ammissione può essere « revocata » in ogni momento dal Ministro dell'Interno, di iniziativa o su proposta del Capo della Polizia (art. 6, 2° comma del Regolamento).

Inoltre, il direttore della Scuola, « per motivi di riservatezza » può (« ha facoltà ») limitare:

- la partecipazione degli uditori ad alcune attività didattiche;
- la consultazione, da parte degli uditori, di documenti o pubblicazioni disponibili per i frequentatori nazionali (art. 6, 3° comma del Regolamento).

I provvedimenti sopra indicati (« revoca » dell'ammissione da parte del Ministro (13); limitazione della partecipazione all'attività didattica e alle risorse di studio) sono piuttosto gravi e trovano riferimento in analoghe disposizioni vigenti nell'ambito di altre importanti istituzioni ad alte finalità didattico-formative (es. la Scuola di Guerra) (14).

Per la loro particolare rilevanza avrebbero, forse, meritato una meno laconica formulazione normativa ed una più precisa indicazione delle ragioni

(13) Sul concetto di revoca, vedasi VIRGA P., *Il provvedimento amministrativo*, cit., pagg. 457 ss.; ALESSI, *La revoca degli atti amministrativi*, Giuffrè, Milano, 1956; ALESSI, voce « Revoca », in *N.mo Dig. It.*, UTET, Torino, Vol. XV, pagg. 802 ss.; RANELLETTI, *Sui limiti della facoltà della pubblica amministrazione di revocare i propri provvedimenti*, CEDAM, Padova, 1953; SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Jovene, Napoli, 1984, pagg. 430 ss.; PANASSIDI G., È revocabile la revoca,? in *Diritto della Regione*, 1984, pagg. 1953 ss.

(14) Cfr. Legge 28 aprile 1986, n. 192, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1976, n. 123, avente ad oggetto « Norme sui corsi della Scuola di Guerra dell'Esercito ».

motivanti i provvedimenti, posto che non viene stabilita la forma di provvedimento, e si tace in merito alle fasi procedurali degli stessi.

Inoltre — e questo accentua la gravità dei provvedimenti in esame — si tratta di deliberazioni diverse da quelle di « espulsione » e di « dimissione » dei corsi (previste e regolate dall'art. 29 del Regolamento, sul quale ci soffermeremo in seguito), che sono strettamente connesse a situazioni meramente disciplinari (l'espulsione) o di garanzia di professionalità (la dimissione).

Si ha fondato motivo di ritenere che le motivazioni di un provvedimento ministeriale di revoca dell'ammissione al corso dell'uditore straniero o di un provvedimento del direttore della Scuola di limitazione della fruizione didattica nei confronti dell'uditore, siano da cercarsi in un'ottica politica generale, con riflessi internazionali, in cui si vanno a collocare la riconsiderazione politica dell'opportunità di tenere in vita l'ammissione precedentemente disposta — « di concerto » fra il Ministro dell'Interno e quello degli Esteri — e, quindi, la decisione (certamente adottata con decreto del Ministro dell'Interno e con l'intesa fra i Ministri stessi: ma la norma regolamentare non lo dice).

Nella stessa ottica politica va ricercata anche la decisione di limitare all'uditore la cennata fruizione. Tale decisione, infatti, non può essere solo amministrativa e di regolamento interno, ma deve « a fortiori » presupporre — a monte dell'ordinanza interna del direttore (non si vede quale altro atto possa emanarsi nella fattispecie, ma la norma non si esprime al riguardo) — il « placet » e le « direttive » del massimo Vertice dell'Amministrazione dell'Interno (indubbiamente previo « contatto » informativo con il massimo responsabile del Dicastero diplomatico: ma anche in questo il Regolamento della Scuola tace).

I « motivi di riservatezza » che sono alla base del provvedimento limitativo sono riferibili a quelle situazioni di « riservatezza » o di « segretezza » di atti, documenti, relazioni ed informazioni, che comportano, anche all'interno dell'Amministrazione, la concessione di particolari N.O.S. (« nulla osta segretezza »), peraltro secondo una gradualità di ambito di operatività.

È stata, quindi, prevista l'ipotesi dello studio o della consultazione di atti di tal natura, di cui può non essere consentita la lettura e la conoscenza a funzionari ed ufficiali di Polizie straniere (anche in ambito N.A.T.O., a meno che l'appartenente alla Polizia di uno Stato dell'area N.A.T.O. non risulti munito del prescritto e idoneo N.O.S.).

Si esprime l'avviso che il Consiglio direttivo della Scuola — nel quale la rappresentatività delle Amministrazioni interessate è di largo e completo spettro e la cui presidenza è affidata al Vice Capo della Polizia che sovrintende « all'attività di coordinamento e di pianificazione » (art. 5, 4° comma, legge 1 aprile 1981, n. 121) — debba prendere in esame ed esprimere il proprio

motivato parere consultivo (15) sul provvedimento di « revoca dell'ammissione » dell'uditore dalla partecipazione didattica e di consultazione (per l'art. 20, 3° comma, ultimo cpv. del Regolamento « avanza e formula pareri » — omissis — su « ogni altra questione in campo didattico, ecc. »).

Quanto all'istruttoria per l'ammissione ai corsi degli uditori e della « revoca d'iniziativa del Ministro dell'Interno » si ritiene che esse debbano avvenire fuori dalla competenza della Scuola, in quanto investono momenti e rapporti politici curati dagli appositi Uffici di Relazioni internazionali.

* * *

I corsi di alta formazione si concludono con un « esame finale », disciplinato dall'art. 10 del Regolamento; quelli di aggiornamento con un « colloquio finale » sulle materie e sulle tematiche studiate durante i corsi stessi (art. 11, 4° comma del Regolamento).

È prevista una sessione straordinaria per i frequentatori e uditori che, per motivate ragioni di servizio, di salute o di famiglia, non abbiano potuto sostenere gli esami conclusivi in quella ordinaria (art. 10, 8° comma del Regolamento).

Per la composizione delle rispettive commissioni giudicatrici, per le modalità di esame, di colloquio e di valutazione e per l'ammissione eventuale alla « sessione straordinaria » valgono le norme previste per gli esami finali dei corsi di alta formazione (art. 11, 2° comma del Regolamento), disciplinati, come si è detto, dal cit. art. 10 del Regolamento e sinteticamente di seguito illustrate.

La commissione d'esame (anche nelle ipotesi della sessione straordinaria di cui all'8° comma dell'art. 10 del Regolamento) — se del caso articolata in sottocommissioni — viene nominata con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta del Capo della Polizia — Direttore generale della Pubblica Sicurezza (cioè nella duplice funzione, quale emanazione diretta del Ministro dell'Interno, Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza), sentito il Consiglio direttivo della Scuola (art. 10, 2° comma, in relazione all'art. 20, 3° comma del Regolamento).

La commissione è un Organo collegiale composito, presieduto dal direttore della Scuola e formata dai « docenti »; da un rappresentante di ogni Forza di Polizia che annoveri propri esponenti fra i partecipanti al corso che si con-

(15) Sul concetto di « Parere » vedasi VIRGA P., *Il provvedimento amministrativo*, cit., pagg. 113 ss. In particolare, sulla funzione consultiva cfr. CORSO, *La funzione consultiva*, CEDAM, Padova, 1942; FRANCHINI, *Il parere nel diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1944; FRANCHINI, voce « Parere », in *N.mo Dig. It.*, UTET, Torino, Vol. XII, pagg. 396 ss.; CAIANIELLO V., *L'attività consultiva nei confronti della funzione amministrativa*, in *Consiglio di Stato*, 1969, parte II, pagg. 915 ss.

clude; da un funzionario rappresentante dell'Ufficio Centrale per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia in seno al Dipartimento della P.S. (art. 10, 3° e 4° comma del Regolamento).

Svolge le funzioni di segretario un funzionario o ufficiale del quadro permanente della Scuola (art. 10, 5° comma del Regolamento).

I « docenti » cui si riferisce il 3° comma dell'art. 10 sono certamente i sei « titolari », anche se la lettera della norma non lo precisa.

Infatti, si tratta di una Commissione giudicatrice che, in forma solenne anche nelle procedure previste per la sua costituzione (decreto del Ministro dell'Interno su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della P.S.; designazione dei componenti appartenenti alle Forze di Polizia direttamente dai singoli massimi responsabili amministrativi: art. 10, 2°, 3° e 4° comma del Regolamento), rappresenta la sintesi delle ragioni e degli interessi delle Amministrazioni coinvolte nell'impegno politico, istituzionale e funzionale alla realizzazione del coordinamento fra le Forze di Polizia.

Sotto il profilo « accademico » i docenti titolari, per così dire « laici », sono chiamati a garantire la rassicurante verifica del livello di preparazione e di qualificazione raggiunto dai frequentatori che si presentano all'esame (o colloquio) conclusivo.

A conferma della richiesta presenza dei docenti « titolari » in seno alle commissioni giudicatrici di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento, l'art. 24, 2° comma, impone agli stessi, in caso di giustificato impedimento, di darne « tempestivo preavviso » alla Direzione della Scuola, « designando i rispettivi sostituti ».

L'esame (e, analogamente, il colloquio finale dei corsi di aggiornamento: art. 11, 2° comma del Regolamento) si svolge con le seguenti modalità:

- ogni candidato estrae a sorte, al cospetto della commissione, « almeno tre materie »: la segreteria della commissione avrà preliminarmente provveduto ai necessari adempimenti tecnici (art. 10, 1° comma del Regolamento).

Le « materie » sono le sei, fondamentali, in cui vanno a fondersi i rispettivi « pacchetti » di argomenti, separati, durante il corso, per esigenze di insegnamento e di studio, ma non aventi una propria autonomia didattica.

La formula « almeno tre materie » esclude la possibilità di ridurre la prova di esame a una o due materie, ma non quella di ampliarne il ventaglio a più di tre.

L'esame avviene attraverso il confronto e il dibattito non solo — come è giusto ed opportuno — fra il docente della materia sorteggiata e l'esaminando — ma con l'intera commissione, non esclusi, a nostro avviso, i componenti che siedono in rappresentanza delle singole Amministrazioni;

- il giudizio viene formulato dalla commissione per ciascun frequentatore ed uditor, con le qualifiche di « ottimo », « buono », « sufficiente »

e « insufficiente » (già utilizzate per giudicare, durante il corso, le relazioni: art. 9 del Regolamento): art. 10, 6° comma.

Il riportare il giudizio di « insufficiente » significa non aver superato l'esame;

- dopo aver attribuito il giudizio suddetto, la commissione, per ogni frequentatore e uditor — esclusi, beninteso, quelli che abbiano riportato il giudizio di insufficienza — opera una « valutazione complessiva di idoneità », che sintetizza i giudizi riportati durante i corsi e quello conseguito nell'esame (o colloquio) finale, e classifica i partecipanti ai corsi a seconda che abbiano seguito gli stessi « con segnalato profitto », « con buon profitto », « con sufficiente profitto », « con insufficiente profitto ». Quest'ultima valutazione sanziona il « non superamento » del corso (art. 12 del Regolamento).

Si è dell'avviso che, tenuto conto della natura e delle finalità dell'esame (o colloquio) conclusivo, il giudizio di insufficienza riportato all'esito dell'esame stesso è già « ex se » ampiamente motivante di una valutazione finale complessiva di « insufficiente profitto » e, quindi, di inidoneità. Né si vede come, nel contrasto fra un giudizio di insufficienza all'esito dell'esame (o colloquio) e più giudizi positivi sulle relazioni durante il corso, questi possano prevalere sulla valutazione globale e collegiale della commissione di esame (o di colloquio).

È opportuno aggiungere che l'eventuale mancato superamento del corso non solo determina il non conferimento del titolo di Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia (t.SFP) e del relativo distintivo (previsti dall'art. 35 del Regolamento), ma, atteso che il superamento del corso, come si è altre volte detto, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera (art. 22, 3° comma, legge 121/1981), determina anche *valutazioni negative* da parte dei competenti Organi (Consiglio d'Amministrazione, Commissioni d'Avanzamento), quando devono prendere in esame la progressione di carriera o esprimere il giudizio complessivo di merito nei confronti del funzionario o dell'ufficiale che abbia riportato la classifica di « insufficiente profitto », che coincide con l'insufficiente rendimento in servizio, tenuto conto che i frequentatori dei corsi sono « considerati in servizio a tutti gli effetti » (art. 9, 3° comma del Regolamento).

Queste considerazioni possono essere valide anche per gli uditori, se compatibili con le norme che ne disciplinano lo stato giuridico negli Stati di appartenenza.

* * *

Bene si innesta a questo punto il quadro dei diritti e dei doveri dei frequentatori ed uditori.

A) DIRITTI:

- al trattamento economico ordinario, comprensivo di eventuali assegni e indennità previsti dalle vigenti disposizioni, escluse quelle connesse a servizi e funzioni di carattere speciale, perché non assolti, in quanto impegnati in un preciso orario didattico e per compiti di alta formazione professionale. Non essendo prevedibile, per il doveroso rispetto del calendario-programma e dell'orario delle lezioni (art. 28, 1° comma del Regolamento) una prestazione di lavoro straordinario (interpretando ex art. 28, 2° comma del Regolamento), ai frequentatori non compete alcuna corresponsione straordinaria (per gli uditori si deve rimandare a quanto prevedono i rispettivi ordinamenti);

- al trattamento economico per servizio « fuori sede » — rimborso viaggio più indennità — (limitatamente a quelli che provengono da sedi diverse da Roma), ridotto di due terzi (art. 34, 3° comma del Regolamento) (16), fruendo i partecipanti ai corsi di vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione dell'Interno (art. 34, 1° e 2° comma e art. 36, 2° comma). Non si ritiene applicabile, nella fattispecie, la riduzione di un quarto prevista dal vetusto Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, richiamato dall'art. 1 dell'altrettanto incongruo Decreto Legislativo 21 agosto 1945, n. 540. Ogni Amministrazione provvede alla liquidazione delle relative spettanze; al trattamento economico per servizio « fuori sede » — rimborso viaggio più indennità — (in Italia e all'estero) se, in ottemperanza alle disposizioni del programma didattico, si recano in località diverse da Roma (sul territorio nazionale solo quelli che erano in servizio già a Roma, perché quelli che provengono da altra sede già fruiscono del predetto trattamento economico per servizio « fuori sede », ridotto di due terzi).

Lo stesso trattamento compete al personale del quadro permanente della Scuola e ai docenti che accompagnino i frequentatori (con onere a carico dell'Amministrazione dell'Interno): art. 30 del Regolamento;

- al vitto ed alloggio gratuiti presso la Scuola, con fornitura delle relative somministrazioni (colazione, pranzo e cena) e prestazioni connesse (pulitura degli ambienti, della biancheria da camera e da bagno; fornitura degli articoli igienici generici), trattandosi di corsi del tipo « residenziale »; tranne che per l'alloggio, l'Amministrazione dell'Interno — Dipartimento P.S. in particolare — stipula tutti i necessari contratti, con oneri finanziari a carico del capitolo 2781;

(16) Cfr. MAGGIO-GRANDE, *Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*, Tip. Antefica, Roma, 1979.

- a fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attività didattica, come da calendario-programma (art. 27, 5° comma del Regolamento);

- alla fornitura di testi didattici, alla disponibilità di attrezzature didattiche e di supporto (fotocopiatrici, dattiloscrittura, materiali di cancelleria, ecc.): art. 32 del Regolamento; a frequentare la Biblioteca, nel rispetto del relativo ordinamento interno (art. 33 del Regolamento);

hanno, altresì:

A.a) *FACOLTÀ*:

- di chiedere, per iscritto, permessi al direttore della Scuola — competente a concederli (in sua vece, il vice direttore) — per gli stessi motivi per i quali, nei rispettivi stati giuridici, è consentito fruire di congedi straordinari o di licenze speciali (art. 27, 1° comma del Regolamento). La cennata competenza vicaria del vice direttore, come quella di cui si dirà per l'autorizzazione all'esonero del convitto, si trae dai principi generali, in relazione all'ultimo cpv., art. 15 del Regolamento.

La stessa facoltà si estende agli uditori, ma con il rispetto delle norme previste per i frequentatori appartenenti alla Polizia di Stato (art. 27, 4° comma del Regolamento): è l'applicazione di un principio di « territorialità » dell'ordinamento giuridico amministrativo italiano.

Di questi permessi o licenze, il Servizio studi, ricerche e corsi della Scuola dà mensilmente comunicazione alle Amministrazioni di appartenenza dei fruitori (preferiamo questa parola a quella usata dalla norma, che è « richiedente », perché la richiesta può anche comportare il diniego); art. 27, 2° comma del Regolamento;

- di chiedere l'esonero del convitto.

Questa facoltà compete ai frequentatori residenti a Roma e si estende a tutti i frequentatori in occasione delle festività, anche infrasettimanali.

La relativa autorizzazione è concessa dal direttore della Scuola o, in sua vece — nel caso di assenza o impedimento — dal vice direttore.

B) *DOVERI*:

Oltre ai generici doveri legati alla qualifica, al grado e alla funzione, i frequentatori (e gli uditori) devono:

- osservare tutte le disposizioni interne della Scuola, qualunque ne sia la loro destinazione: organizzazione, sicurezza, integrità dei locali, degli ambienti, delle attrezzature, dei materiali, dei locali ed infrastrutture della Scuola, buon andamento dell'attività didattica, di studio e di ricerca, e di ogni altro servizio a loro disposizione (art. 26, 1° e 2° comma del Regolamento);

- partecipare (salvo, d'intesa, motivate ragioni di assenza o impedimento) alle attività didattiche, nel rispetto dell'orario stabilito (art. 26, 2° comma del Regolamento);

- comunicare tempestivamente alla direzione del Servizio studi, ricerche e corsi della Scuola l'eventuale allontanamento per oltre dodici ore consecutive, precisandone le ragioni e fornendo le indicazioni della reperibilità (art. 27, 3° comma del Regolamento).

Completano il quadro di decoro, dignità, elevata responsabilità, efficienza ed impegno — nel quale la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia afferma la sua presenza e dispiega la sua attività — le ipotesi disciplinari regolate dall'art. 29 del Regolamento. Questa norma, fatta salva l'applicazione ai frequentatori dei regolamenti disciplinari propri delle singole Amministrazioni di appartenenza, prevede (1° comma) che il direttore della Scuola (e, si ritiene, in caso di sua assenza o impedimento, il vice direttore) informi il Capo della Polizia o le altre Amministrazioni in merito ad atti e comportamenti rilevanti ai fini disciplinari (le segnalazioni devono avvenire attraverso l'Ufficio Centrale di Coordinamento e Pianificazione per le Forze di Polizia).

Inoltre:

- una sanzione disciplinare più grave della deplorazione per gli appartenenti alla Polizia di Stato; della consegna di rigore per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e al Corpo degli Agenti di Custodia; della riduzione di stipendio, per gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato;

- un comportamento gravemente lesivo del prestigio dello Stato italiano, delle Forze di Polizia italiane e della Scuola e l'inosservanza delle norme del Regolamento e delle disposizioni impartite dal Direttore (per gli uditori) ~~per~~ motivi di *espulsione* dal Corso (senza possibilità di riammissione), disposta con decreto del Ministro dell'Interno su motivata proposta del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (2°, 3°, 4°, e 5° comma art. 29 del Regolamento).

In conseguenza, infine, di *assenze* per qualsiasi ragione per un periodo di tempo, anche non continuativo, pari a un terzo delle giornate di attività didattiche previste dal calendario didattico (oppure in caso di assenze per gravi motivi di servizio eccedenti i trenta giorni complessivi), viene disposta, con decreto del Ministro dell'Interno, la *dimissione* (17) dal corso del frequentatore o uditore che abbia accumulato detti periodi (art. 29, 6° e 7° comma

(17) Sulla nozione e sul contenuto delle dimissioni in genere, vedasi MINIERI G., voce « Dimissioni » (nell'impiego pubblico), in *Enc. Diritto*, Giuffrè, Milano, Vol. XII, pag. 557.

del Regolamento). Solo per chi è stato dimesso per gravi motivi di servizio o di salute, o — se si tratta di personale femminile — per motivi connessi al trattamento giuridico a tutela delle lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971, n. 1204), è prevista (art. 29, 8° comma del Regolamento) l'ammissione a un corso successivo, purché l'interessato abbia conservato i requisiti che ne consentirono la precedente ammissione.

Capitolo 5°

ORGANI DELLA SCUOLA: IL DIRETTORE

Non ritorneremo sulle osservazioni di tecnica legislativa già fatte circa l'opportunità di una più adeguata collocazione nel titolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423 delle norme regolamentari degli Organi, che, invece, trovano sede normativa in tutto il titolo 2 («ORGANI DELLA SCUOLA»), costituito da dieci articoli, dal 13 al 22.

In questi articoli vengono individuati e regolati gli Organi e gli Uffici della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, raggruppati in due Servizi, secondo l'organizzazione burocratica prevista dall'art. 14 del Regolamento.

Li prendiamo in esame distintamente.

Gli Organi si possono dividere in « unipersonali » o « monocratici » e « pluripersonali » o « collegiali » (18).

Sono « monocratici »:

- il direttore della Scuola (art. 13 del Regolamento);
- i direttori dei due Servizi, dipendenti dal direttore della Scuola, in cui la stessa si articola (art. 14 cit.).

Sono « collegiali », secondo l'elencazione fatta nell'art. 19 del Regolamento:

- il Consiglio direttivo,
- il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto (rispettivamente previsti e regolati dagli articoli 20, 21 e 22).

Il direttore della Scuola costituisce figura particolarmente complessa, sia per le connotazioni amministrativo-politiche che lo accompagnano fin dalla nomina, sia per la qualità e quantità dei compiti che è chiamato ad assolvere, in un'ottica organizzativa ed operativa molto delicata.

L'incarico del direttore dura un triennio e non è rinnovabile (art. 13, 2° comma del Regolamento).

(18) Sul concetto di « Organo », vedasi SANDULLI A. M., *Manuale di diritto amministrativo*, Jovene, Napoli, pagg. 211 ss.; GALATERIA, *Gli organi collegiali amministrativi*, Giuffrè, Milano, 1959; ACQUARONE L., *Atti amministrativi e provvedimenti amministrativi*, ECIG, Genova, 1985.

La nomina del direttore avviene « con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'Interno » (1° comma dell'art. 13 del Regolamento).

La nomina presuppone una « scelta », che non è solo una scelta tecnica, cioè « tra i Prefetti o tra i Generali di divisione dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza » (1° comma, art. 13), ma è anche una scelta politica, in rapporto alla particolare *posizione* che il direttore va ad occupare nell'Alta Amministrazione dell'Interno — e, più specificamente, della Pubblica Sicurezza — ed in relazione agli interessi generali che è deputato ad assicurare nell'esercizio del suo incarico.

In merito alla scelta tecnica, il Regolamento individua, come aree di ricerca, quelle occupate dai Prefetti o dai Generali di Divisione dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Restano escluse le Amministrazioni del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato, per l'assenza, nei rispettivi ordinamenti, della qualifica e del grado corrispondenti.

La successione terminologica fra le tre maggiori Forze di Polizia rispecchia quella dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Non è esplicitamente detto nella norma in esame che il prefetto viene scelto fra quelli provenienti dalla Polizia di Stato (art. 42 della legge 121/1981), né la « storia » dell'istituto lo può confermare, tenuto conto che è, al momento, « storia » di pochi anni.

Tuttavia, è abbastanza significativo che il primo direttore in ordine di tempo sia stato scelto fra i dirigenti superiori della Polizia di Stato (Questore in sede), nominato direttamente « Dirigente Generale Prefetto » (cioè senza essere « inquadrato » in questa qualifica entro il termine massimo di quattro anni dalla nomina a Dirigente Generale - Ispettore Generale Capo della Pubblica Sicurezza, di cui al 3° comma del cit. art. 42, legge 121/1981)(19).

Questa deliberazione, adottata dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 settembre 1985 — e con decorrenza dal successivo 1° ottobre — può essere considerata indicativa di un preciso orientamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza — e, in particolare del Ministro dell'Interno, su segnalazione del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Capo della Polizia — anche nell'osservanza rigorosa dei « criteri di professionalità » richiamati dal 6° comma del citato art. 42, legge 121/1981, cui deve ispirarsi la « preposizione dei dirigenti generali alla Direzione degli Uffici del Dipartimento » (art. e comma cit.), in relazione all'ultimo comma dell'art. 5 della legge suddetta.

(19) Cfr. MOSCA C., *Profili strutturali del nuovo ordinamento della Polizia italiana*, cit.; DI RAIMONDO M., *Il sistema dell'amministrazione della P.S.*, cit.

Ne consegue che il direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia è equiparato al direttore di un ufficio o direzione centrale (art. 5, legge 121/1981), come lo è il direttore dell'Istituto Superiore di Polizia (cfr. Tabella I, Quadro A, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340; Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, art. 3).

Correlando questo dato con l'altro della « turnazione » o « avvicendamento » al vertice della Scuola di perfezionamento (1° comma, art. 13 del Regolamento), si evidenzia la valenza politico-amministrativa dell'incarico dirigenziale in argomento, che colloca un Generale di divisione dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, nel triennio di durata dell'incarico — ripetesi: non rinnovabile — (2° comma, art. 13 del Regolamento), fra i direttori centrali preposti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e, particolarmente, assegnati all'Ufficio Centrale di Coordinamento e Pianificazione, dal quale la Scuola dipende, come si è già visto (art. 1, 2° comma del Regolamento).

È interessante fare, inoltre, due osservazioni sul conferimento a « turno » dell'incarico di direttore della Scuola, una di ordine amministrativo e l'altra di natura politica.

La prima: la durata triennale della direzione va riferita alla *qualifica* o *posto*, non alla *persona*, del direttore, per cui, ad esempio, se è in carica un prefetto, per tutto un triennio la direzione dovrà essere affidata a un prefetto, ma non necessariamente allo stesso funzionario. Altrettanto vale per il Generale di divisione: la « ratio » della norma si proietta sull'opportunità tecnica e politica di una direzione triennale, ripartita fra specifiche figure di alti dirigenti, delle tre maggiori Forze di Polizia.

La non rinnovabilità si riferisce, a nostro avviso, solo alla persona.

La seconda: il coinvolgimento del Generale di divisione nella ottica dell'Ufficio Centrale di Coordinamento e Pianificazione per le Forze di Polizia, del Dipartimento della P.S., lo impegna nella cura di interessi generali più vasti di quelli propri dell'Amministrazione di appartenenza, chiamandolo ad una funzione di stimolo e di indirizzo, nella complessa e suggestiva direzione del modulo didattico, al perseguimento delle finalità primarie di coordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nelle quali — secondo validi principi di dottrina amministrativa — si coniugano e coordinano le attività di Enti diversi, pur nel rispetto rigoroso delle loro autonomie ordinarie e regolamentari.

Queste considerazioni sono opportune e su di esse, a nostro avviso, si deve meditare, non soltanto nella visione generale della nuova « filosofia », della nuova « cultura » della funzione di polizia e della sua coordinata program-

mazione ed attuazione; ma anche per un più ristretto, ma non per questo di minor pregio, momento amministrativo, qual è il rapporto intercorrente fra il Direttore dell'Ufficio centrale di Coordinamento e Pianificazione per le Forze di Polizia e il direttore della Scuola di perfezionamento, che, come si è detto — e ripetuto — di quell'Ufficio è l'espressione istituzionale didattica, e da quell'Ufficio dipende.

È auspicabile che studiosi ed appassionati prendano interesse, in un futuro vicino, ad analizzare questo rapporto, che, fra l'altro, riproduce quello, assolutamente identico, intercorrente fra il direttore centrale degli Istituti di istruzione e il direttore dell'Istituto Superiore di Polizia, che dalla Direzione Centrale degli Istituti di istruzione dipende (art. 1, 3° comma, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341).

Nella « novità » e nella « complessità » del programma di coordinamento fra le Forze di Polizia che, nell'impostazione e nell'attuazione del modello organizzatorio, vede affermarsi i principii della direttiva, dell'azione su linee orizzontali fra Enti diversi (20), della « gerarchia funzionale », esterna, che prevale su quella « organica », interna, si viene ad innestare un altro elemento di riflessione e di perplessità, almeno nel momento in cui si scrive questo commento illustrativo del Regolamento della Scuola di perfezionamento.

Sembra evidente che fra i due direttori non intercorre un rapporto gerarchico proprio ed organico (21), nemmeno quando si tratti di due prefetti, come avviene, *sempre*, per il direttore dell'Istituto Superiore di Polizia (Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335); *triennialmente*, per il prefetto direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia; la parità della qualifica esclude, comunque, siffatto rapporto gerarchico. Ne è a parlarsi di maggiore anzianità nella qualifica o nel grado, perché si è già avuto, ad esempio, il caso di un direttore centrale meno anziano del direttore del « dipendente » Istituto Superiore.

Per il direttore della Scuola di perfezionamento si ravvisano momenti di gerarchia funzionale nei confronti del direttore centrale del Coordinamento e Pianificazione nei seguenti casi:

– parere del direttore centrale per la previa autorizzazione di spese proposte dal direttore della Scuola di perfezionamento sul capitolo 2781 del bilancio del Ministero dell'Interno;

(20) Cfr. BACHELET V., voce « Coordinamento », in *Enc. Diritto*, cit., pag. 630; D'ALBERGO S., voce « Direttiva », in *Enc. Diritto*, cit., pagg. 603 ss.; DE ROSE T., *Il coordinamento fra le Forze di Polizia*, cit., pagg. 377 ss.; CASSESE S., *Il sistema amministrativo italiano*, cit.

(21) SANDULLI A. M., *Manuale di diritto amministrativo*, cit., pag. 218; MARONGIU G., voce « Gerarchia », in *Enc. Diritto*, cit., pagg. 616 ss.; CASSESE S., *Il sistema amministrativo italiano*, cit.; CASSESE S., *L'amministrazione pubblica in Italia*, cit.

— gestione delle relazioni e della corrispondenza con i Gabinetti dei Signori Ministri interessati, con la Corte dei Conti e con le altre Amministrazioni delle Forze di Polizia nella fase di preparazione dei corsi (ad esempio: richieste di docenti e di frequentatori; compilazione di decreti; rapporti interamministrativi, particolarmente in occasione di viaggi di istruzione all'estero e di partecipazione di « uditori » ai corsi).

Un particolare momento di subordinazione (che, nei confronti del direttore prefetto, è anche gerarchica) è quello che lega il direttore della Scuola al Vice Capo della Polizia Sovrintendente (che è Prefetto di 1^a classe) in materia di Segreteria del Consiglio direttivo (ne riparleremo di qui a poco) e al Vice Capo della Polizia Vicario (anch'egli Prefetto di 1^a classe), che è delegato dal Capo della Polizia a concedere l'autorizzazione — anche per l'uso del mezzo aereo — ai viaggi sul territorio nazionale dei frequentatori dei corsi (in visite di studio e di istruzione: cfr. art. 7 del Regolamento) e dei componenti il quadro permanente, per qualsiasi eventuale servizio « fuori sede » sul territorio nazionale (cfr. testo coordinato, leggi 18 dicembre 1973, n. 836; 26 luglio 1978, n. 417; decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 45 del 9 giugno 1971). Per le missioni all'estero occorre l'autorizzazione con decreto del Ministro (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, art. 1, 2^o comma) (22).

Di natura diversa è, invece, il rapporto del direttore della Scuola con altri direttori centrali (dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, degli Affari Generali, dei Servizi di Ragioneria), rapporto che è particolarmente intenso fino a quando non saranno completati la ristrutturazione e riedificazione dell'intero complesso e l'allestimento dei vari ed articolati supporti tecnici.

Si tratta di un rapporto di mera organizzazione che implica, per una sua corretta e adeguata impostazione, gestione ed esecuzione, che il direttore della Scuola riferisca — e ne sia, a sua volta, informato — ai predetti direttori centrali in materia di progettazione ed esecuzione di lavori, installazioni, perizie, ecc., assumendo nei confronti di altri Organismi (*interni*: es. Servizio Accasermamento, Servizio Assistenza, Servizio Impianti Tecnici e TLC; *esterni*: Genio Civile, Imprese appaltatrici di lavori e forniture) una funzione intermedia, di stimolo, di consultazione e di cooperazione.

La « ratio » di questa procedura si ispira al fatto che, fatta eccezione per le spese di funzionamento della Scuola (*rectius*: per l'attività didattica e di regolare « andamento » della vita della Scuola), per le quali si provvede con i

(22) MAGGIO-GRANDE, *Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*, cit.

fondi stanziati sul capitolo 2781 del Bilancio del Ministero dell'Interno, per tutte le altre spese « si provvede ordinariamente con i fondi stanziati nei diversi capitoli amministrati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza » (art. 31, 2° comma del Regolamento). Per completezza di argomento, si aggiunge che sono anche possibili stanziamenti straordinari sui fondi di potenziamento e incremento delle Forze di Polizia.

Altrettanto di mera organizzazione è il rapporto fra il direttore della Scuola di perfezionamento e il direttore centrale degli Istituti di istruzione, che, ai sensi del più volte cit. art. 1, 3° comma del Regolamento, provvede alla gestione contabile e patrimoniale della Scuola (es. stipula di contratti di somministrazione e di fornitura), con la responsabilità « interna » del vice direttore della Scuola (art. 15, 3° comma del Regolamento), secondo la piuttosto intricata disciplina che è stata già evidenziata, e che — come si è pure già detto — la Corte dei Conti, in sede di registrazione del decreto del Presidente della Repubblica regolamentare, ha invitato l'Ufficio Legislativo a riconsiderare, per una più chiara individuazione di responsabilità e, quindi, per una nuova formulazione della specifica normativa.

I compiti del direttore della Scuola sono indicati nel 3° comma dell'art. 13.

Al riguardo, è opportuno osservare:

- la sovrintendenza a tutte le attività;
- il coordinamento dei servizi e degli uffici;

- l'emanazione delle direttive per il buon andamento organizzativo, amministrativo, didattico e disciplinare della Scuola sono i compiti propri della sfera amministrativa in cui si colloca la figura del direttore, inquadrata nella sua piena professionalità.

L'enunciazione della norma appare, a nostro avviso, ridondante quando si riferisce al coordinamento (= delega e supervisione) dell'attività degli « uffici », tenuto conto che questo compito spetta, invece, ai direttori dei due Servizi in cui si articola la Scuola (art. 14 del Regolamento), nei confronti degli « uffici » dipendenti, che sono due per ogni Servizio (si rinvia a quanto verrà detto più avanti, in relazione agli articoli 15 e 16 del Regolamento).

In merito all'emanazione delle direttive — compito che il direttore espletta mediante « ordinanze interne » (23) — si richiama, in tema di sanzioni disciplinari, quanto già osservato a proposito dei « doveri » dei frequentatori dei corsi (art. 29 del Regolamento).

(23) Sul potere di ordinanza vedasi MENEGAZZOLI, *Tipi di ordinanze amministrative*, in *Rass. Amm. San.*, 1962, pag. 733; ALESSI, *La ordinanza del Sindaco e del Prefetto*, Giuffrè, Milano, 1964; BARTOLOMEI F., voce « Ordinanza », in *Enc. Diritto*, Giuffrè, Milano, Vol. XXX, pagg. 970 ss.; BASSI, *La norma interna*, Giuffrè, Milano, 1963.

Nei confronti degli appartenenti al « Quadro Permanente », è compito del direttore emanare le direttive disciplinari, ma è ovvio che, attesa la particolare composizione « interforze », la competenza all'esercizio dell'azione disciplinare ed all'irrogazione di sanzioni disciplinari è regolata dei singoli ordinamenti o « stati giuridici », per cui il direttore della Scuola informa le Amministrazioni interessate dell'infrazione disciplinare commessa dal « dipendente funzionale », per l'ulteriore corso procedurale.

Analoga situazione si verifica quando le singole Amministrazioni chiedono « elementi di giudizio » per la compilazione di un « rapporto informativo » sul proprio dipendente, impiegato presso la Scuola di perfezionamento.

Rientrano nella sfera di competenza amministrativa del direttore la relazione di fine anno accademico e l'assolvimento di ogni altra funzione prevista nel Regolamento e nei decreti ministeriali che lo attuano.

La relazione di fine anno accademico è un atto di estrema importanza, che il direttore compie quale Organo *referente* e quale Organo *proponente* (24) nei confronti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La norma non indica il destinatario della relazione di fine d'anno, ma si ritiene che debba essere il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Capo della Polizia e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (art. 5, 2° comma, legge 1° aprile 1981, n. 121).

Proprio in rapporto alla collocazione della Scuola di perfezionamento nel polivalente spessore del Coordinamento fra le Forze di Polizia, il direttore — con ineccepibile rigore formale, oltre che con puntuale osservanza di una corretta posizione dirigenziale « interforze » — può chiedere al Presidente del Consiglio direttivo, Vice Capo della Polizia Sovrintendente al Coordinamento e Pianificazione fra le Forze di Polizia, di riferire a qual Consesso (di cui si parlerà in seguito) in merito all'andamento della Scuola e dei corsi e ad « ogni altra questione in campo didattico, ordinamentale, organizzativo e logistico » (art. 20, 3° comma del Regolamento).

Il direttore, però, *deve* riferire al termine di ogni anno accademico ed avanzare eventuali (« se necessario », si legge nel 3° comma dell'art. 13 del Regolamento) « osservazioni e proposte ».

Nel primo caso, il Consiglio direttivo interviene per esprimere il proprio parere in vista di decisioni da adottare all'inizio del corso o durante (e si è accennato a qualche ipotesi); nel secondo caso, il Capo del Dipartimento valuta i risultati che gli vengono riferiti dal direttore per poterne investire l'Ufficio centrale per il coordinamento e la pianificazione, sia ai fini di una generica informativa a tutte le Forze di Polizia, sia — se del caso, ai fini della elabora-

(24) SANDULLI A. M., *Manuale di diritto amministrativo*, cit., pag. 211; GIANNINI M. S., voce « Organo amministrativo generale », in *Enc. Diritto*, Giuffrè, Milano, Vol. XXXI, pagg. 37 ss.

zione di una proposta di convocazione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando le notizie riferite dal direttore e soprattutto le « osservazioni e proposte » danno spunto perché il massimo Organo consultivo del Ministro intervenga ad introdurre sostanziali modifiche alla organizzazione ed alla funzionalità della Scuola (e anche di ciò si è fatto già cenno).

La responsabilità dell'alta formazione e dell'aggiornamento dei frequentatori e — vorrei aggiungere, nell'inesplicabile omissione (o dimenticanza) del legislatore regolamentare — degli uditori (la delicatezza e la rilevanza dei rapporti internazionali conferiscono pari responsabilità) è compito che attiene alla sfera di competenza « politica » del direttore, quale Dirigente Generale dello Stato (articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, « Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo »).

Infatti, non può trattarsi di responsabilità « tecnica » perché il direttore della Scuola, come si è illustrato nel corso di queste note, *NON* è responsabile:

- della scelta delle materie di studio;
- della scelta del « Corpo docente » (titolari e aggiunti);
- della compilazione del programma didattico (che gli indica anche gli obiettivi ed argomenti di massima delle visite di studio, delle conferenze e dei seminari);
- della scelta dei frequentatori e uditori;
- della compilazione del calendario didattico;
- delle valutazioni delle relazioni, scritte e orali (art. 9, 5° comma del Regolamento);
- della diretta « formazione » o del diretto « aggiornamento », non avendo competenza didattica.

È, quindi, una responsabilità « politica » di « cura degli interessi generali » delle Amministrazioni interessate al coordinamento e al suo qualificato « momento » didattico, nell'osservanza delle direttive di politica generale dettate dal Ministro dell'Interno, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il direttore si pone come espressione di alta mediazione fra i massimi Vertici delle Forze di Polizia — e il Ministro dell'Interno in particolare — e i responsabili « tecnici » della formazione e dell'aggiornamento (i componenti del « Corpo docente »). In tale, delicata, posizione egli è responsabile della cura e della verifica — vigile, attenta, puntuale, assidua, costante — dello svolgimento dell'attività didattica, sia nell'ambito dei compiti organiz-

zativi del Servizio Affari Generali, del personale e logistici e del Servizio studi, ricerche e corsi (art. 16 del Regolamento); sia nel campo didattico in senso stretto, attraverso i contatti diretti con i frequentatori (e uditori), il dialogo con gli stessi su tematiche di ordine generale, e i frequenti rapporti con i docenti per scambi di idee, valutazioni di proposte, interventi di supporto.

Altro momento essenziale di cura e verifica, è quello della presidenza della Commissione giudicatrice dell'esame finale (art. 10, 3° comma del Regolamento), del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, che sono Organi collegiali consultivi preposti, come si vedrà, all'esame e alle deliberazioni su fatti, circostanze, modalità, osservazioni e proposte di stretto ordine didattico o in campo strutturale, organizzativo o di generica «vita» nella Scuola (articoli 21 e 22 del Regolamento).

Complesso è, quindi, il quadro della poliedrica partecipazione dirigenziale del direttore della Scuola, con assunzione di responsabilità «politica» verso le Amministrazioni che hanno scelto i loro funzionari ed ufficiali e li hanno, per ben nove mesi (o per un minor periodo, nei casi di corsi di aggiornamento) affidati ad una Scuola di altissimo impegno culturale e professionale, proiettata a costruire, sui pilastri del coordinamento, il modo moderno e funzionale di predisporre e attivare la tutela capillare e coordinata dell'ordine e della sicurezza pubblica, specie contro la criminalità eversiva e terroristica, e contro la delinquenza organizzata.

Una preparazione soddisfacente al perseguimento del fine di formare funzionari ed ufficiali di alta qualifica e grado alle esigenze suddette, può essere garantita solo da una direzione solerte, attiva, presente, prudente, oculata, esperta e consapevole sia degli obbiettivi da raggiungere che del modo più adeguato — anche gestionale, disciplinare, organizzativo — per raggiungerli, assicurando ai frequentatori confortevole ospitalità sotto ogni riguardo, ma coinvolgendoli anche in un avvincente e stimolante impegno culturale e professionale.

Di tutto ciò il direttore della Scuola è chiamato a rispondere.

Infine, è compito del direttore l'assolvimento delle «altre funzioni previste nel Regolamento e nei decreti ministeriali emanati in attuazione del medesimo».

È, questo, un compito amministrativo che il Regolamento — direttamente o «per decreto» — affida al direttore in aggiunta a quelli intimamente connessi all'incarico.

Sono stati già ricordati quelli di «presidenza» della Commissione giudicatrice degli esami finali (art. 10, 3° comma) e degli Organi collegiali di cui agli articoli 21 e 22 (Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto); quelli di partecipazione e relazione al Consiglio direttivo (art. 20); l'intervento limitativo per gli uditori della partecipazione didattica e di consultazione di documenti

e pubblicazioni (art. 6, 3° comma); il compito di « funzionario delegato » alla gestione del capitolo di bilancio 2781; il rilascio di « permessi » e « congedi » (articoli 27 e 36, 3° comma); le competenze in campo disciplinare (art. 29).

Si possono aggiungere: la costituzione della Biblioteca e l'emanazione del relativo Regolamento (art. 33); l'autorizzazione a componenti il « Quadro Permanente » ad usufruire del vitto « compatibilmente con la ricettività delle strutture » (art. 36, 4° comma); la direzione della Rivista trimestrale (art. 36, 7° comma).

Capitolo 6°

ORGANI DELLA SCUOLA: I DIRETTORI DEI SERVIZI

Si è già detto che l'ordinamento della Scuola prevede due Servizi, alle dipendenze del direttore: il Servizio Affari Generali, del personale e logistici; il Servizio studi, ricerche e corsi (art. 14 del Regolamento).

La precisazione, normativamente espressa, della « dipendenza » degli stessi dal direttore, vale a delineare l'organigramma della Scuola, e, quindi, il rapporto di dipendenza organica degli uffici dal direttore della Scuola, che si innesta a quello gerarchico-funzionale dei loro direttori nei confronti del direttore della Scuola. Quest'ultimo rapporto è fondamentale e, per così dire, irrinunciabile, perché, per il rispetto del principio di rappresentatività delle Forze di Polizia in relazione alle disponibilità degli organici dei ruoli dirigenziali delle Forze stesse, nell'organizzazione della Scuola di perfezionamento, i tre direttori (quello della Scuola e quelli dei due Servizi in argomento) devono appartenere ognuno ad una delle tre Forze di Polizia « maggiori ». Il direttore della Scuola riveste la qualifica di Dirigente Generale Prefetto o il grado militare di pari livello (Generale di Divisione: art. 13, 1° comma); i direttori dei Servizi, a loro volta, hanno la qualifica di Dirigente Superiore o il grado militare di pari livello (Generale di Brigata: art. 15, 1° comma; art. 16, 1° comma).

Gli organici dei due Servizi sono fissati con decreto del Ministro dell'Interno nei limiti delle dotazioni organiche ordinarie (art. 18 del Regolamento), cioè per uffici ministeriali di pari livello. Gli organici stessi sono proporzionalmente ripartiti fra le Amministrazioni interessate.

È il caso di dare un breve cenno di un'osservazione mossa in proposito dagli Organi di controllo e di intervento nel procedimento formativo del decreto del Presidente della Repubblica regolamentare 11 giugno 1986, n. 423.

Si era rilevato in quelle Sedi che l'organizzazione burocratica della Scuola e le correlate dotazioni organiche presentate apparivano piuttosto esorbitanti e di troppo elevato livello.

L'Amministrazione dell'Interno precisò che la complessità dell'articolazione burocratica e la corrispondente, altissima, qualifica dei titolari della Scuola e dei Servizi erano conseguenza della necessità di garantire una mediazione nella rappresentatività delle Forze di Polizia, dai minimi livelli ammini-

strativi del personale (con qualifiche e gradi, civili e militari) **dei ruoli esecutivi** a quelli alti, del personale con qualifiche e gradi **dei ruoli direttivi**, ed altissimi, del personale con qualifiche e gradi dei ruoli **dirigenti**.

A questa motivazione di non modesto conto, si deve aggiungere quella della « proporzionalità » qualitativa non soltanto fra i componenti lo « staff » dirigenziale (che prevede una gerarchia interna di rango commisurato al livello del direttore della Scuola e, quindi, dallo stesso a scendere, nei vari livelli sottostanti), ma anche dei titolari dei Servizi e degli Uffici nei confronti del livello dei frequentatori, che, come si è già visto, l'art. 4 del Regolamento fissa non al disotto del vicequestore aggiunto e del tenente colonnello (o della qualifica corrispondente, per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato; o dell'ufficiale « superiore », per il Corpo degli Agenti di Custodia).

Si è già verificato il caso che, corso durante, alcuni frequentatori abbiano conseguito la promozione alla qualifica di dirigente superiore (della Polizia di Stato) o al grado di colonnello (dell'Arma dei Carabinieri).

I direttori dei Servizi che provengono dalla Polizia di Stato o dall'Amministrazione Civile dell'Interno, sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Quelli che provengono da altre Forze di Polizia sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri competenti (art. 17 del Regolamento).

Riprendendo il discorso sui due Servizi ed i loro direttori, diciamo ora che l'art. 15 del Regolamento contempla il Servizio Affari Generali, del personale e logistici; l'art. 16, il Servizio studi, ricerche e corsi.

Esaminiamoli: il primo è quello che svolge l'attività organizzativa della Scuola, sotto la direzione di un dirigente superiore (di Polizia o dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: cfr. articoli 6, 1° comma; 36, 1° comma, I; 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Questa alternativa non si ripropone per la direzione del Servizio studi, ricerche e corsi: art. 16, 1° comma del Regolamento) o di un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza di grado equiparato (Generale di Brigata).

Il direttore del Servizio in argomento « assolve le funzioni di vice direttore della Scuola » ed è « responsabile della gestione amministrativa e contabile della stessa » (art. 15, 3° comma del Regolamento).

Della seconda di queste due funzioni si è già parlato, sottolineando più di una volta la singolarità di questa « responsabilità » che abbiamo definito « interna ». L'anomalia e la vaghezza — oltre gli unici confini logicamente e tecnicamente ipotizzabili di una figura di organo di verifica e di controllo all'interno della gestione amministrativa e contabile della Scuola, e della com-

petenza del direttore della Scuola stessa quale « funzionario delegato » al capitolo 2781 — hanno formato oggetto, come si è visto, di rilievo della Corte dei Conti e di sua sollecitazione dell'Amministrazione dell'Interno ad avviare la sistemazione legislativa dell'organizzazione dell'Amministrazione della Scuola di perfezionamento e a definire esattamente, con norma, le competenze di chi vi è preposto.

Sulla funzione vicaria che il direttore del Servizio assolve nei riguardi del direttore della Scuola — funzione contemplata nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 — si osserva che essa è conferita per legge (art. 15, 3° comma del Regolamento), « ratione officii ». Pertanto, per il suo espletamento « corretto » — anche sotto il profilo dei rapporti di equilibrio formale all'interno — non intervengono i generici principî o criteri di anzianità nel ruolo o di età o di servizio nell'Ente.

Ottimale e di assoluto equilibrio è, comunque, la soluzione che vede il vice-direttore più anziano del direttore del Servizio studi, ricerche e corsi.

Inoltre, la funzione vicaria ricalca il modulo amministrativo tradizionale dell'intervento vicario, nei casi di assenza o impedimento, nei casi di temporanea vacanza del titolare del seggio direzionale, e in ogni altra occasione o circostanza in cui, per espressa delega o per automatica ed implicita esigenza di sostituzione, il direttore del Servizio Affari Generali, del personale e logistici, rappresenta il direttore della Scuola, sia nei rapporti « interni » alla stessa, che con effetti « esterni » (es. firma di corrispondenza).

Si esprime l'avviso che il direttore del Servizio-vice-direttore possa anche emanare, in veste vicaria, direttive mediante ordinanze interne. Dovrebbe, però, trattarsi di direttive di mera organizzazione e non sostanzialmente modificative delle disposizioni del direttore della Scuola o autonomamente imperative, fatte salve quelle di competenza « generale », da adottarsi in caso di necessità e di urgenza, e, comunque, d'intesa con il direttore dell'altro Servizio.

Non è praticabile l'ipotesi che le evenienze sopra cennate insorgano in presenza del direttore della Scuola, stante il principio generale di sovraordinazione dello stesso ai direttori dei due Servizi (art. 14 del Regolamento).

Altrettanto impensabile è l'esercizio della funzione vicaria del vice-direttore nei compiti specificamente demandati al direttore della Scuola, che sono quelli indicati dall'art. 13 del Regolamento, sopra esaminato, comprensivi di quelli ivi richiamati: partecipazione, quale componente, al Consiglio direttivo: art. 20, 1° comma, lett. « g » del Regolamento; titolarità della facoltà di « limitazione » agli uditori della partecipazione didattica e della consultazione di atti, documenti e pubblicazioni: art. 6, 3° comma del Regolamento; presidenza della commissione giudicatrice degli esami finali: art. 10, 3° comma del Regolamento, del Collegio dei docenti: art. 21, 2° comma e del Consiglio d'istituto: art. 22, 2° comma; titolarità delle azioni discipli-

nari di cui all'art. 29 del Regolamento; direzione della Rivista trimestrale: art. 36, 7° comma; espletamento dei compiti del «funzionario delegato»; titolarità della facoltà di ammettere al vitto il personale del «Quadro Permanente»: art. 36, 4° comma.

Quanto alla titolarità della facoltà di autorizzare l'esonero dal convitto dei frequentatori residenti a Roma (art. 36, 3° comma) e la fruizione, da parte dei frequentatori (e uditori), di permessi e congedi (art. 27, 1° comma), si ritiene che la stessa possa attribuirsi anche al vice direttore, nell'esercizio della funzione vicaria di cui al 3° comma dell'art. 15 del Regolamento.

Sono compiti propri del direttore del Servizio Affari Generali, del personale e logistici — e nel cui esercizio non può essere sostituito:

- la direzione e il coordinamento dei due Uffici nei quali il Servizio si articola;

- le già esaminate funzioni di vice-direttore della Scuola e di responsabile della gestione amministrativa e contabile della stessa;

- la funzione di segretario del Consiglio direttivo (art. 20, 2° comma del Regolamento);

- l'essere componente (con il direttore dell'altro Servizio) del Consiglio di istituto (art. 22, 2° comma del Regolamento).

I due Uffici coordinati dal direttore sono di livello «divisionale» e sono diretti da un funzionario o ufficiale secondo il già precisato rispetto della «rappresentatività» delle Forze di Polizia, con qualifica di «primo dirigente» o con l'equivalente grado di «colonnello».

Essi sono:

- «l'Ufficio Affari Generali» — comprensivo di archivio, segreteria, fotocopiatura e dattiloscrittura, ecc. — «e del personale, che cura gli Affari Generali, il personale, le pubbliche relazioni e il servizio sanitario» (art. 12, 2° comma).

Tenuto conto della complessività e varietà dei compiti, quest'ufficio prevede anche la presenza di un «primo dirigente medico di Polizia» (cfr. decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338: articoli 1, 3° comma; 4, 3° comma);

- «l'Ufficio Affari Amministrativi», diretto da un funzionario primo dirigente di ragioneria (cfr. Tabella I, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340), «che cura la gestione amministrativa e contabile» — nell'ottica del più volte richiamato collegamento con il corrispondente ufficio della Direzione Centrale per gli Istituti di istruzione — e «provvede ai servizi patrimoniali comprensivi del magazzino di servizio e dell'economato, ai servizi per la manutenzione e pulizia dei locali e delle

infrastrutture » (art. 15, 2° comma del Regolamento), nonché « all'Amministrazione e al funzionamento del convitto » (art. 36, 1° comma).

Va precisato e ribadito che, nella fase iniziale — tuttora perdurante — l'Ufficio in argomento ha una incompleta attività amministrativo-contabile: non stipula i contratti relativi ai servizi sopra indicati; formula le richieste di preventivi alle ditte fornitrici; prepara il rendiconto che, al termine dell'esercizio finanziario, il direttore, quale funzionario « delegato », deve presentare alla Corte dei Conti; tiene i contatti con la Tesoreria Provinciale ed esegue i prelevamenti e i versamenti contabili; trasmette gli « ordinativi » di pagamento e riceve quelli « estinti »; appone le prescritte dichiarazioni di visto ed accettazione delle fatture relative a forniture; cura l'inventario dei « beni » che vi sono soggetti e la regolare tenuta dei relativi registri e « scontrini di carico »; annota e controlla i materiali di « facile consumo », non soggetti a regime di inventario; prepara le pratiche liquidative dei compensi spettanti ai docenti, conferenzieri e relatori, avendo riguardo alle norme sull'I.R.P.E.F. e sull'I.V.A., ed avvalendosi del materiale documentativo trasmesso dal Servizio studi, ricerche e corsi; gestisce un limitato servizio di cassa e non dispone di « magazzino », in ciò soccorrendo quello « V.E.C.A. » centrale e, in certi casi, quello della Scuola Tecnica di Polizia, in seno alla Direzione Centrale per gli Istituti di istruzione.

* * *

Il « Servizio studi, ricerche e corsi », disciplinato dall'art. 16 del Regolamento, è il Servizio preposto all'attività operativa, didattica, della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia.

Il suo direttore, come si è già detto, è un dirigente superiore o un ufficiale di grado equiparato (Generale di Brigata) delle Forze di Polizia (per le cennate ragioni di ordinamento e di disponibilità nei ruoli organici: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza; per le illustrate esigenze di « rappresentatività » proporzionata ed alternativa, di appartenenza *diversa* da quella del direttore della Scuola e dal direttore del Servizio Affari Generali, del personale e logistici: art. 16, 1° comma del Regolamento).

Non è previsto, come avviene per la direzione dell'altro Servizio, il dirigente superiore dell'Amministrazione Civile dell'Interno, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La sua nomina — come è stato già visto, e come per il direttore dell'altro Servizio — avviene con decreto del Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro competente, quando si tratta di un appartenente ad Amministrazione diversa da quella della Polizia di Stato; in pratica, di un Generale di Brigata, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza: art. 17 del Regolamento).

Compiti specifici del direttore, nei quali non può essere sostituito, sono, oltre il coordinamento dei due uffici in cui il servizio si articola: la stesura della relazione di « fine corso », indirizzata al direttore della Scuola, ed illustrativa dell'andamento e dei risultati della attività didattica, e del rendimento dei frequentatori ed uditori (art. 16, 3° comma). Questa relazione è di estrema importanza ai fini della relazione conclusiva di competenza del direttore della Scuola, già esaminata fra i compiti dello stesso (art. 13, 3° comma); la partecipazione al Collegio dei docenti (art. 21, 2° comma) e al Consiglio d'istituto (art. 22, 2° comma); la designazione di un funzionario o ufficiale del Servizio a prestare assistenza allo svolgimento dell'attività didattica (art. 25, 1° comma: la norma dice « funzionario o ufficiale della Scuola », ma riteniamo esatto che lo stesso debba essere inserito nell'organico del Servizio studi, ricerche e corsi).

I due suddetti Uffici (art. 16, 2° comma del Regolamento), entrambi diretti — per il loro già accennato livello « divisionale » — da un funzionario con qualifica di « primo dirigente » o da un ufficiale di grado equiparato (« colonnello »), sempre nel rispetto del generale principio di « rappresentatività » delle Forze di Polizia, sono:

- ufficio studi, sperimentazioni, ricerca e documentazione;
- ufficio corsi.

Al primo di questi uffici sono affidati compiti numerosi e complessi, che esamineremo distintamente, e che sostanziano l'effettivo livello accademico della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia.

- *Programmazione e organizzazione dei corsi.*
- *Elaborazione e aggiornamento dei programmi delle singole materie.*

Dopo quanto si è detto circa le finalità politiche che sottendono all'istituzione della Scuola e, quindi, alla genesi da matrice di Alta Amministrazione (« decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica »: art. 3, 1° comma del Regolamento), del « piano di studi » e dei « programmi dei corsi », nonché del « calendario programma » (decreto annuale del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, « sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza »: art. 3, 2° comma del Regolamento), appare evidente che questi compiti non sono, per così dire, « creativi » o « introduttivi » di programmazioni o di organizzazioni didattiche di base. Sono, bensì, compiti « esecutivi » ed « applicativi » delle indicazioni dettate dalla suddetta « alta programmazione ».

E sono, inoltre, a nostro avviso, anche compiti « propositivi » attraverso le consultazioni dirette — anche in campo internazionale, come si è avuto occa-

sione di osservare — di docenti, Università, Scuole e Istituti della Pubblica **Amministrazione** (civili e militari), Centri Studi di altissimo livello, anche **dei** settori culturali, giudiziari, industriali, economici e finanziari, **imprenditoriali** e manageriali.

La « promozione » scaturente da siffatta attività propositiva — se del **caso**, animata e sollecitata anche dal contributo di proposte del « Corpo docente »: art. 8 del Regolamento, e dei frequentatori — viene, ovviamente, **filtrata** attraverso il Collegio dei docenti (art. 21) e il Consiglio d'istituto (art. 22) **e**, quando si tratti di sostanziali modifiche o innovazioni rispetto alle « linee guida » tracciate dalle disposizioni ministeriali, deve essere portata al vaglio **del** Consiglio direttivo (art. 20), per la eventuale deliberazione di investire **il** Ministro dell'Interno, a sua volta attento a « sentire », in proposito, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 19, 2° comma, lettera « f » della legge 1° aprile 1981, n. 121).

— *Sperimentazione di nuovi moduli didattici.*

È di tutta evidenza che il livello dei docenti, dei frequentatori, della « cultura » della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, vede la **stessa**, attraverso il competente Servizio, proiettata in un'azione sperimentale **di** tecniche e di fonti didattiche. Proiettata e « libera » (nell'ambito, ovviamente, delle iniziative e dei rapporti adeguati e consonanti, sotto ogni profilo, **con** le Istituzioni interessate, con i loro Regolamenti e con le loro finalità): **fin** dal primo momento, sia nell'interesse dei frequentatori che del « Quadro Permanente », si sono avviate intese e consolidati contatti, ad esempio, nel **settore** dell'informatica didattica e computerizzata.

I passaggi « obbligati » attraverso i cennati Organi collegiali (soprattutto, **il** Consiglio direttivo: art. 20 del Regolamento) rimangono confermati.

— *Biblioteca e laboratori tecnico-scientifici.*

I piani di elaborazione edilizia del complesso in cui è stata istituita la **Scuola** prevedono la realizzazione di una Biblioteca di eccezionale capacità **ricettiva** (30.000 volumi, più emeroteca, raccolte varie, ecc.) e di concezione **tecnica** di assoluta avanguardia.

Altrettanto ispirato a criteri modernissimi ed avveniristici è il Laboratorio **computerizzato**, la cui dotazione impiantistica e il cui corredo tecnico potranno consentire un'utilizzazione, attraverso l'impiego di « softwares » di **elevatissimo** contenuto didattico — formativo e sperimentale —, ad ampio **spettro** sia nel campo delle metodologie e delle tecniche operative che in quelli **della** ricerca e della programmazione.

Attualmente, perdurando i cennati lavori, entrambi i settori sono **funzionanti** su scala ridotta, ma con soddisfacenti risultati. Per quanto concerne,

in particolare, la Biblioteca, in piena attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 33 del Regolamento, è stata istituita l'« omonima Sezione » e, nel suo ambito, la « Biblioteca », affidando la direzione di entrambe (della Sezione e della Biblioteca) a un funzionario del Servizio studi, ricerche e corsi.

Quest'ultimo, con la collaborazione di personale non direttivo, provvede a garantire la più agile ed efficace funzionalità della Biblioteca (ed annessa emeroteca) secondo le indicazioni normative contenute nel 3° comma del cit. art. 33 del Regolamento.

Il piccolo Laboratorio computerizzato, a sua volta, sta per essere corredato di « softwares » illustrativi di metodologie operative (e relative « simulazioni ») in tema di controllo del territorio (anche in caso di calamità o disastri), investigazioni di polizia giudiziaria e rapporti internazionali.

– *Ricerca nei settori d'interesse dell'alta formazione e dell'aggiornamento.*

– *Predisposizione di documentazioni e pubblicazioni necessarie per ognuna delle materie di insegnamento.*

Seguendo i canali consultivi e propositivi più sopra individuati, l'Ufficio svolge una complessa opera di ricerca bibliografica e giurisprudenziale e di raccordo, come si è detto, a 360°, con Docenti, Personalità, Enti ed Istituti di alta e qualificata competenza, sottoponendone i risultati alle valutazioni del « Corpo docente » — o dei singoli docenti interessati — e, per i prescritti pareri, al Collegio dei docenti (art. 21, 4° comma: punti primo e secondo) e al Consiglio d'istituto (art. 22, 3° comma del Regolamento).

Si deve sottolineare, per una completa conoscenza della « filosofia » nuova che ispira l'istituzione e l'attività della Scuola di perfezionamento, questa concezione altrettanto nuova ed assolutamente manageriale, che accompagna — su linee coordinate di coinvolgimento scientifico, tecnico, ma anche di politica dell'Alta Amministrazione — il fervore operativo e produttivo del Servizio studi, ricerche e corsi, cui forniscono contributi di elevatissimo spessore professionale e culturale, gli elaborati dei « gruppi di lavoro », dei quali si è già parlato e la « Rivista trimestrale della Scuola ».

– *Organizzazione di incontri e convegni di studio per le esigenze interforze.*

Si vuole innanzi tutto rilevare che l'attività della Scuola e, in particolare, del Servizio studi, ricerche e corsi, è interamente polarizzata al soddisfacimento di interessi e di esigenze « interforze », non escluse quelle di ordine « interpersonale », di spessore umano e di intensità psicologica. Questo particolare compito dell'Ufficio in esame comprende l'importante azione organizzativa di momenti qualificatissimi di concentrazione, di analisi dialettica e di dibattito fra persone di altissima collocazione in vari settori del fronte sociale,

con la partecipazione diretta dei frequentatori dei corsi, su complesse tematiche scientifiche, sociologiche, professionali, giuridiche, viste nella luce del coordinamento.

* * *

L'Ufficio Corsi, a sua volta, è deputato a gestire, anche attraverso i contatti ed i rapporti con i docenti, il regolare andamento dei corsi, attraverso l'osservanza dei programmi e del calendario ministeriale.

L'Ufficio stesso cura la tenuta di registri — e dei documenti certificativi delle fasi didattiche (lezioni e attività complementari), predisponendo ogni opportuno accorgimento — se del caso, anche con la collaborazione di altri uffici ministeriali: ad esempio, l'Autoparco, per la utilizzazione di autovetture o autobus dell'Amministrazione, occorrenti per docenti, relatori, conferenzieri o per i frequentatori e loro accompagnatori del « Quadro Permanente » — per il più sicuro ed efficiente svolgimento dell'attività didattica, in ogni sua espressione, circostanza e modalità.

Capitolo 7°

ORGANI DELLA SCUOLA

GLI ORGANI COLLEGIALI: IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Come si è avuto più volte occasione di accennare, gli Organi collegiali della Scuola di perfezionamento sono tre (art. 19 del Regolamento): il Consiglio direttivo, il Collegio dei docenti e il Consiglio d'istituto, rispettivamente previsti e disciplinati dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423.

Sono Organi *consultivi* (25), ma per il Consiglio direttivo, la norma (art. 20) non lo dice espressamente; per il Consiglio d'istituto, la norma usa la definizione di « collaborazione » (art. 22, 1° comma), sulla quale torneremo più avanti.

Consiglio direttivo (art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423).

È il massimo Organo collegiale e, in effetti, è più un Organo consultivo dell'Ufficio centrale per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia, *per* la Scuola, che non *della* Scuola.

A nostro avviso, è da considerarsi, infatti, a struttura interistituzionale, operante in seno all'Ufficio centrale suddetto, sia per la peculiarità della composizione che per le finalità ed i compiti che gli sono attribuiti.

In effetti, la Scuola di perfezionamento, nella composizione del Consiglio direttivo, è presente con la partecipazione del direttore — quale *componente* (al settimo posto: lettera « g » del 1° comma dell'art. 20) — e del direttore del Servizio Affari Generali, del personale e logistici, quale *segretario*: 2° comma dell'art. 20 (in entrambe le funzioni, essi, come si è detto, — e, come vedremo, ogni altro elemento del c.d. — sono *insostituibili*).

Presidente del Consiglio direttivo è il Vice Capo della Polizia sovrintendente all'attività di coordinamento e pianificazione (art. 5, 4° comma, legge 1° aprile 1981, n. 121), dal quale, per l'espletamento dei compiti di segreteria,

(25) Cfr. CORSO, *La funzione consultiva*, cit.; ANCORA T., *Funzione di indirizzo e coordinamento e funzione consultiva*, in *Foro Amm.*, 1984, pag. 1600.

dipende (direttamente e funzionalmente) il direttore del Servizio Affari Generali, del personale e logistici della Scuola.

Viene in evidenza, innanzi tutto, l'altissimo livello amministrativo del presidente, cui si ricollega la particolare funzione che il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza gli conferisce (nelle veci del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza) di « sovrintendere » all'attività di coordinamento e di pianificazione delle Forze di Polizia. Questa funzione di sovrintendenza, svolta nell'ambito della presidenza del c.d., è:

– *personale ed esclusiva* (non delegabile), in alta rappresentanza della Polizia di Stato;

– *dovuta « ex lege »*, quanto al debito di convocazione del Consiglio « all'inizio e al termine dell'anno accademico » e quando ne fanno « richiesta almeno tre membri » (art. 20, 4° comma del Regolamento);

– *d'iniziativa e promozionale, propulsiva*, quando la convocazione avviene « ogni qualvolta... lo ritenga necessario » (art. e comma citt.);

– *coordinatrice ed organizzatoria*, nel cennato caso in cui la convocazione sia richiesta da « almeno tre membri » (art. e comma citt.);

– *decisoria*, quando il suo voto « prevale » nel « caso di parità di voti », consentendo, in siffatta ipotesi, il raggiungimento della « maggioranza assoluta » (la metà più uno dei presenti): art. 20, 5° comma del Regolamento.

I membri o componenti il c.d. sono nove, dei quali sette appartenenti alle Amministrazioni delle Forze di Polizia e due *estranei* alle stesse ed appartenenti all'Amministrazione universitaria (Ministero della Pubblica Istruzione).

I primi sette sono:

– i Vice Comandanti Generali, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza (per la quale si dice « Comandante in seconda »): lettere *a*) e *b*) del 1° comma dell'art. 20 del Regolamento;

– i Direttori Generali degli Istituti di prevenzione e pena del Ministero di Grazia e Giustizia (nella quale s'inquadra, e ne dipende, il Corpo degli Agenti di Custodia) e dell'Economia montana e delle foreste, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (nella quale s'inquadra, e ne dipende, il Corpo Forestale dello Stato): lettere *c*) e *d*) del cit. art. 20, 1° comma.

Questi primi quattro componenti sono gli alti rappresentanti delle altre quattro Forze di Polizia (ai sensi dell'art. 16, legge 121/1981);

– il Direttore dell'Ufficio centrale per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (nel

quale si inquadra, e ne dipende, la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia: art. 1, 2° comma del Regolamento. Su questo rapporto di dipendenza organica e su quello fra il direttore suddetto e il direttore della Scuola di perfezionamento, ci siamo già diffusamente soffermati).

Il Direttore centrale « de quo » (lettera « e » del 1° comma dell'art. 20 del Regolamento), esprime, con la sua partecipazione al Consiglio direttivo, la complessa e delicata funzione coordinatrice, pianificatrice e programmatrice propria dell'Ufficio che dirige e che rappresenta in seno al massimo Organo consultivo collegiale della Scuola.

Ciò perché le questioni trattate dal c.d. sugli « argomenti » indicati nel 3° comma dell'art. 20, sono sempre in rapporto alla concreta ed obbiettiva situazione di convergenza, nella Scuola di perfezionamento, di funzionari ed ufficiali delle cinque Forze di Polizia e, dei profili ordinamentali, regolamentari e funzionali delle stesse. Questa situazione — al di là del modulo didattico affidato alla Scuola — costituisce il campo di attenzione e di azione dell'Ufficio centrale di coordinamento e pianificazione, il cui direttore viene, perciò, chiamato a far parte del c.d. della Scuola di perfezionamento;

– il Direttore degli Istituti d'istruzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (art. 20, 1° comma, lettera « f »).

Riteniamo che, in seno al Consiglio direttivo — esclusa la funzione rappresentativa della Polizia di Stato (che, ripetesi, va attribuita solo al Vice Capo della Polizia presidente del Consiglio direttivo) — i componenti che appartengono all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza (e, in particolare, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza) esprimono la competenza propria dell'Ufficio e della Direzione centrale cui sono preposti. Abbiamo già illustrato quella del direttore centrale del coordinamento e pianificazione.

Cerchiamo di approfondire ora quale sia quella del direttore centrale degli Istituti di istruzione, tenuto conto che la Scuola di perfezionamento ~~non~~ fa parte di quella direzione centrale.

Si è dell'avviso che la partecipazione del direttore centrale degli Istituti di istruzione al Consiglio direttivo si inserisce in un'ottica di alta consulenza e in una motivazione di ordine amministrativo.

Infatti, l'ampissimo ventaglio dell'azione didattica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, affidata alla Direzione centrale in argomento (dalla quale dipende anche l'Istituto Superiore di Polizia: art. 58, legge 121/1981; decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341: art. 1, 3° comma), garantisce l'esperto contributo di consulenza del direttore centrale.

Inoltre, la regolamentazione dell'Amministrazione e contabilità della Scuola di perfezionamento — della quale si è già largamente parlato — vede la competenza « ex lege » della predetta Direzione centrale (art. 1, 3° comma

del Regolamento): ulteriore, valida, ragione per chiamarne il direttore nella composizione del Consiglio direttivo della Scuola di perfezionamento;

- il Direttore della Scuola (lettera « g » del 1° comma dell'art. 20 del Regolamento). Anche se la norma non lo dice espressamente, il direttore della Scuola, nella composizione del Consiglio direttivo, « a fortiori », svolge compiti di membro *relatore* e *interlocutore*.

Inoltre, come si è già visto trattando la figura del direttore della Scuola, egli è anche investito di compiti di *proponente* (26), che sono gli unici previsti esplicitamente dalla norma (art. 20, 3° comma, ultimo punto, sulle competenze del Consiglio direttivo che « avanza e formula pareri » su: « ogni altra questione in campo didattico, ordinamentale, organizzativo e logistico che il direttore della Scuola ritenga di sottoporre al Consiglio »).

Che la partecipazione del direttore della Scuola al c.d. sia quella di un componente « referente » ed « interlocutore » è « in re ipsa », e non sarebbe neanche il caso di trattarsi sull'argomento.

Il direttore della Scuola è il « portavoce » dell'istituto, delle istanze, delle premure, delle proposte che emergono e che scaturiscono dal vissuto quotidiano, dell'attività della Scuola — in particolare da quella didattica —, dalle conclusioni delle sedute del Collegio dei docenti (art. 21 del Regolamento in relazione al 3° comma dell'art. 20) e del Consiglio di istituto (art. 22 del Regolamento): l'ampia formula, sopra riportata, nella sua apparente genericità (« ogni altra questione »), in effetti consacra la vasta e polivalente responsabilità del direttore nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali che — non esitiamo a ribadirlo — sono di particolare complessità e delicatezza.

Al direttore della Scuola, quindi, i compiti di *referire* al Consiglio direttivo (componente « relatore »); di *fornire chiarimenti, intervenire, rispondere* (componente « interlocutore »); al direttore della Scuola, infine, la facoltà di *proporre* (membro « proponente »).

In sostanza — e in parallelo con quanto si è detto circa gli ambiti di rappresentatività degli altri componenti, appartenenti alle Forze di Polizia, nel Consiglio direttivo — il direttore rappresenta la Scuola, della quale ha la direzione e la responsabilità, rimanendo esonerato dalla rappresentatività delle Forze di Polizia di appartenenza.

Sono membri per così dire « laici » (estranei alle Amministrazioni delle Forze di Polizia):

- due professori universitari ordinari di materie giuridiche, storiche ed economiche (lettera « h » del 1° comma dell'art. 20 del Regolamento).

(26) Sulla funzione propulsiva cfr. VIRGA P., *Il provvedimento amministrativo*, cit., pagg. 105 ss.; CASULLA, voce « Proposta », in *N.mo Dig. It.*, UTET, Torino, vol. XIV, pagg. 95 ss.

La partecipazione dei due docenti universitari alla composizione del Consiglio direttivo — quali esponenti del mondo accademico, e previa designazione con decreto (ma il legislatore regolamentare non lo dice!) del Ministro dell'Interno di concerto con quella della Pubblica Istruzione — è un dato di massimo rilievo politico e di peculiare valenza amministrativa.

Infatti, con la partecipazione di qualificati esponenti dell'Amministrazione universitaria, si dà un'ulteriore connotazione alla « filosofia » ed ai programmi del coordinamento « interforze » di Polizia ed alla Scuola di perfezionamento in particolare, stante la sua finalità di Organo didattico a disposizione dei responsabili politici, amministrativi ed operativi del coordinamento stesso (dal Ministro dell'Interno — quale Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza: art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 — ai Vertici delle cinque Forze di Polizia).

Questi professori sono « ordinari di materie giuridiche, storiche ed economiche » (l'elencazione va intesa sia in senso cumulativo che in senso alternativo), in quanto sono chiamati — nella loro funzione rappresentativa dell'Area accademica degli studi relativi alle materie predette — a fornire ogni responsabile, qualificato ed utile contributo consultivo e propositivo all'attività didattica della Scuola, nella scelta delle materie del piano di studi, nell'indirizzo della ricerca e produzione scientifica; nei metodi didattici; nella determinazione numerica e nella scelta dei docenti (titolari ed aggiunti); nei criteri di composizione delle commissioni di esami e di svolgimento degli stessi.

Profondo e determinante è stato, quindi, il coinvolgimento della Pubblica Istruzione, Amministrazione da sempre attenta e puntuale nel contribuire — con la partecipazione, a tutti i livelli di qualifiche e di gradi, nei vari settori di docenza, e presso tutte le Forze di Polizia, di illustri professori in commissioni di concorso di assunzione e/o di progressione nelle carriere; nei vari « corpi docenti », collegi dei docenti e commissioni di esami — allo sviluppo culturale e professionale degli appartenenti alle Forze di Polizia (di ogni qualifica e grado).

Con il coinvolgimento dei professori universitari nel Consiglio direttivo della Scuola di perfezionamento, si è realizzato un determinante momento di organizzazione, di consultazione e di verifica, chiamando allo studio dei problemi del coordinamento, della sua cultura, della formazione degli operatori, ed al concorde impegno di risolverli, anche docenti di diritto, di storia e di economia.

Dalla loro attiva e feconda presenza promanano indirizzi ed orientamenti di scienza e di esperienza — dall'area del diritto a quella dell'analisi storica e a quella delle dottrine economiche —, idonei a suggerire nuovi criteri formativi della dirigenza di Polizia, nella visione nuova della funzione e nell'esercizio coordinato della stessa.

Infine, la presenza dei due docenti universitari nel c.d. vale anche ad esprimere un punto di collegamento e di garanzia nei confronti della istruzione universitaria di Stato, tenuto conto che la struttura, le metodologie, l'impostazione didattica, il rango dei docenti titolari conferiscono alla Scuola di perfezionamento un taglio di qualificato livello universitario.

Si è già detto che le funzioni di Segretario del Consiglio direttivo sono affidate al direttore del Servizio Affari Generali, del personale e logistici della Scuola (vicedirettore della stessa).

L'incarico di membro del Consiglio direttivo è *personale ed esclusivo*: nessuno, dal Presidente al Segretario, può farsi sostituire nell'incarico stesso.

La speciale funzione di rappresentanza di alti interessi che ogni esponente del Consiglio direttivo riveste, ne individua la personale, specifica, responsabilità, anche nei confronti delle Amministrazioni di rispettiva rappresentanza e degli impegni che le stesse si sono assunte, attraverso la competente Amministrazione della Pubblica Sicurezza, al « perfezionamento » dei direttivi e dirigenti (civili e militari) delle Forze di Polizia, per una migliore e coordinata tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'interesse della Nazione, del popolo e delle istituzioni democratiche.

* * *

Il 3° comma dell'art. 20 del Regolamento elenca (con una tassatività resa elastica dal già esaminato suo ultimo punto) gli « argomenti » sui quali il Consiglio direttivo, quale massimo Organo collegiale consultivo, « avanza e formula pareri ».

Essi sono: « andamento generale della Scuola, svolgimento dei corsi, piano di studi e programmi di base alle proposte del Collegio dei docenti; articolazione e composizione delle commissioni per le prove finali; metodi didattici; determinazione del contingente numerico dei docenti titolari ed aggiunti e scelta dei medesimi; incontri e convegni di studio; ogni altra questione in campo didattico, ordinamentale, organizzativo e logistico che il direttore della Scuola ritenga di sottoporre al Consiglio ».

È opportuno fare alcune considerazioni su questi « pareri »:

– il legislatore regolamentare usa le espressioni « avanza » e « formula ». Evidentemente non sono sinonimi, né sotto il profilo letterale né dal punto di vista del loro contenuto giuridico.

Tanto meno è ipotizzabile una « ripetitività » terminologica nell'unica normativa;

– da ciò deriva che i « pareri » espressi dal c.d. sono di due ordini: quelli « avanzati » e quelli « formulati ».

Conferma questa tesi la lettura del 5° ed ultimo comma dell'art. 20 del Regolamento, che distingue « proposte » e « pareri » del c.d.

Le « proposte » — non menzionate nel 3° comma dell'art. 20 — non sono altro che pareri « avanzati » dal c.d.;

— la precisazione non è superflua, perché può servire come criterio distintivo della natura giuridica e dell'efficacia delle pronunzie del Consiglio direttivo. Si tratta di pronunzie sempre *obbligatorie* (27) da parte del c.d. Nella « ratio » giuridica e nella « funzione » politico-amministrativa del massimo Organo collegiale consultivo — evidenziate dall'altissimo livello del presidente e dei componenti, e della rilevanza della loro collocazione rappresentativa — riposano valide ragioni di attribuire a tutti i pareri del c.d. il carattere di *obbligatorietà*;

— quanto all'efficacia, invece, le « proposte » (o pareri « avanzati ») *non sono vincolanti*, perché presuppongono un'attività di consultazione collegiale da sottoporre (attraverso l'Ufficio centrale di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia) alle valutazioni e determinazioni degli Organi destinatari, che possono, quindi, nell'adottare la decisione, non uniformarsi alla « proposta » (alias = parere « avanzato »), in caso di contrario avviso.

Ricordiamo, a titolo esemplificativo, quanto si è detto in materia di « revoca dell'ammissione dell'uditore » dalla partecipazione didattica e di consultazione (art. 6, 2° comma del Regolamento) e riteniamo di poter estendere l'esempio anche alle ipotesi di motivata proposta di « espulsione » e « dimissione » dei frequentatori e uditori, istituiti già esaminati (art. 29, 2°, 3°, 4° e 6° comma del Regolamento);

— a loro volta, i pareri « formulati » hanno efficacia *vincolante*, per l'Organo cui sono diretti, che, nel procedimento formativo dell'atto *proprio*, adotta quel parere (del quale il c.d. ha la responsabilità per legge) che concorre all'emanazione dell'atto stesso. Si pensi, ad esempio, al decreto (del Ministro dell'Interno — se del caso, « di concerto con i Ministri competenti » —) di conferimento degli incarichi di insegnamento (art. 8, 5° comma del Regolamento).

* * *

La convocazione del Consiglio direttivo, come si è già detto, è un atto *dovuto* del presidente nelle due sedute riferite « all'inizio e al termine dell'anno

(27) Sul contenuto delle pronunzie amministrative vedasi NIGRO M., voce « Decisione amministrativa », in *Enc. Diritto*, Giuffrè, Milano, vol. XI, pagg. 810 ss.; GIANNINI M. S., *Accertamenti amministrativi e decisioni amministrative*, in *Foro italiano*, 1952, parte IV, pagg. 170 ss.; CANNADA BARTOLI, voce « Decisione amministrativa », in *N. mo Dig. It.*, UTET, Torino, vol. V, pagg. 269 ss.; ZUELLI F., *La collegialità amministrativa*, Giuffrè, Milano, 1985.

accademico », e nel caso in cui ne « facciano richiesta almeno tre membri » del Consiglio stesso (4° comma dell'art. 20 del Regolamento).

Per la formulazione di questa richiesta non sono previste particolari formalità: riteniamo che possa essere fatta, solidalmente o separatamente, direttamente al Vice Capo della Polizia presidente o attraverso la segreteria (direzione del Servizio Affari Generali del personale e logistici della Scuola): questa seconda procedura è, a nostro avviso, da preferirsi in quanto è di più corretta e lineare impostazione.

La convocazione è atto di iniziativa, quindi di propulsione, del presidente del c.d., quando avviene per decisione propria, « ogni qualvolta... lo ritenga necessario » (art. 20, 4° comma).

Essa viene fatta con lettera a firma del presidente in cui si indicano la data, l'ora e il luogo della seduta (di solito: presso l'Ufficio centrale coordinamento e pianificazione) e gli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di « due terzi dei componenti » (sei membri; il presidente e il segretario « non computantur »: art. 20, 4° comma).

Le « proposte » (pareri « avanzati ») ed i « pareri » (pareri « formulati ») (28) devono essere « espressi a maggioranza assoluta dei presenti » e, come si è già detto, « in caso di parità di voti, prevale quello del presidente » (art. 20, 5° comma del Regolamento).

Alle sedute possono essere ammessi aiutanti e collaboratori del presidente e dei componenti, con compiti di mera assistenza burocratica e senza alcuna facoltà di intervenire o di interferire nei lavori del c.d.

Le sedute del c.d. si concludono con la stesura del verbale, compilato dal segretario e firmato dal presidente (con la controfirma del segretario).

(28) Sulla distinzione tra parere e proposta vedasi COLETTI, *Sulla differenza concettuale fra pareri e proposte nella dogmatica degli atti amministrativi*, in *Foro amministrativo*, 1948, parte IV, pag. 1; CASULLI, voce « Proposta », cit.; PELAGGI, *Proposte e pareri in materia di opere pie*, in *Funzione amministrativa*, 1968, pag. 777.

Capitolo 8°

ORGANI DELLA SCUOLA

GLI ORGANI COLLEGIALI: IL COLLEGIO DEI DOCENTI E IL CONSIGLIO D'ISTITUTO.

Il Collegio dei docenti è Organo « consultivo del direttore della Scuola » (1° comma, art. 21), che lo *presiede* (2° comma, art. 21), mentre ne sono *componenti* « tutti i docenti delle materie di insegnamento » e il direttore del Servizio studi, ricerche e corsi (2° comma, art. 21); « le funzioni di *segretario* sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Scuola » (3° comma, art. 21).

Sono opportune alcune considerazioni:

– come è stato rilevato, solo per il c.d.d. il legislatore regolamentare ha espressamente indicato la natura « consultiva » dell'Organo nei confronti del direttore della Scuola, presidente dello stesso.

Non lo ha detto per il Consiglio direttivo (art. 20 del Regolamento), mentre per il Consiglio di istituto ha usato la formula « Organo di collaborazione » (art. 22 del Regolamento). Riteniamo che la esplicita qualificazione sia stata suggerita proprio dal risalto che viene dato alla collegialità dei docenti ed al loro rapporto di autorevole ed esperta consulenza didattica.

In effetti, il c.d.d. si sostanzia in quella collegialità e nel contributo consultivo dei suoi membri.

Anche se la norma non lo dice, si esprime l'avviso che l'espressione « tutti i docenti » comprende i « titolari » e gli « aggiunti » sia per l'esigenza formale di collegialità che per la considerazione sostanziale che la suddivisione delle materie di studio in « pacchetti » (della quale si è già parlato), pur non conferendo « autonomia scientifica e didattica » agli stessi, determina, in pratica, una qualificata e diffusa presenza di docenti « aggiunti » e un costante contatto degli stessi con i frequentatori dei corsi, utile presupposto per un proficuo intervento consultivo anche degli « aggiunti » in seno al c.d.d. Inoltre, come si è già visto, la partecipazione alle sedute del c.d.d. (e alle sedute delle commissioni di esame e del Consiglio di istituto) è prevista e regolata dall'art. 24 del Regolamento, come diritto-dovere dei docenti.

Si può verificare, quindi, che un docente « aggiunto » partecipi al c.d.d. nella duplice veste: quella propria e quella di sostituto del « titolare » della materia, dallo stesso tempestivamente designato, in caso di suo impedimento giustificato (art. 24 del Regolamento).

La formula regolamentare esclude, invece, la partecipazione al c.d.d. dei « docenti » conferenzieri, relatori o coordinatori di seminari di studio, tavole rotonde e visite di istruzione (cioè delle attività didattiche collaterali);

– la *presidenza* è compito *personale ed esclusivo* (non delegabile) del direttore della Scuola (arg. ex art. 13 del Regolamento), come lo è quello della partecipazione, quale *membro* del c.d.d., del direttore del Servizio studi, ricerche e corsi (arg. ex art. 16 del Regolamento);

– la limitazione del compito di *segretario* del c.d.d. a un « funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Scuola » è senza dubbio un « minus dicere » del legislatore regolamentare, che ha ritenuto compreso nel termine « funzionario » anche l'« ufficiale » (fino al grado di tenente colonnello incluso) del quadro permanente della Scuola, non essendone ipotizzabile l'esclusione nemmeno per amore dell'assurdo.

La convocazione del c.d.d. da parte del direttore della Scuola-presidente — con lettera che indica l'ora, il giorno e gli argomenti all'ordine del giorno — è atto *dovuto* (29) « all'inizio e alla fine di ogni anno accademico ed almeno una volta a trimestre », oppure quando la richiesta gli pervenga da « almeno un terzo dei componenti »; è *d'iniziativa*, se viene fatta « ogni volta che lo ritenga necessario » (5° comma dell'art. 20 del Regolamento).

Il c.d.d. si riunisce presso la Scuola di perfezionamento.

Le sedute del c.d.d. sono valide se sono presenti almeno « due terzi dei componenti » (7° ed ultimo comma, art. 20): questa disposizione appare eccessiva, anche alla stregua della continua esperienza del disagio e delle difficoltà che si incontrano nel riunire un così elevato numero di docenti *membri*. Il livello professionale del « Corpo docente », come si è già accennato, è altissimo, per la esigenza, politica e funzionale, di garantire alla Scuola la qualità e la peculiarità della sua attività e delle sue finalità: ma questo irrinunciabile fine comporta che non sempre i docenti, titolari ed aggiunti (che complessivamente raggiungono un numero che si aggira sui trenta) possono essere presenti nella percentuale suddetta.

Riteniamo che, in un motivato ed approfondito riesame della norma, si possa fissare il « quorum » minimo dei componenti in *un terzo degli stessi e purché sia assicurata la presenza di non meno di due esponenti per ogni materia*.

(29) VIRGA P., *Il provvedimento amministrativo*, cit., pagg. 24 ss.

Le deliberazioni del c.d.d., che vengono adottate « a maggioranza assoluta dei presenti » e, in caso di parità di voti, con la *prevalenza* di quello del presidente (6° comma, art. 20) sono di ampio spettro, come si evince dal 4° comma dell'art. 20, che le indica con tassatività resa, però, vaga e nebulosa dal penultimo punto del comma stesso, in cui si legge che (il c.d.d.) « sottopone al direttore le questioni eventualmente sollevate dai docenti », e dall'ultimo punto del comma, che così recita: (il c.d.d.) « esprime parere su ogni altra questione che il direttore (della Scuola) ritenga di sottoporre al collegio stesso ».

Francamente ci sembra che la normativa regolamentare sia, in proposito, appesantita e viziata da un eccesso di... pignoleria!

Esaminiamo, infatti, le modalità e i contenuti delle delibere del c.d.d.
Esso:

— esprime pareri su: « svolgimento dei corsi », « attuazione del piano di studi » e « contenuto dei programmi dei corsi ».

I tre punti indicati come *valutabili* (« esprime pareri ») dal « corpo docente » partecipante al c.d.d., sono quelli che hanno portato — in sede di esame politico del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 3, 1° comma del Regolamento) e, poi, in sede di Alta Amministrazione — all'emanazione di un decreto del Ministro dell'Interno — che fissa il piano di studi e i programmi dei corsi (art. e comma citt.) — e di un decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, che stabilisce il calendario-programma dei corsi (art. 3, 2° comma del Regolamento).

Inoltre, sono i punti sui quali, come è stato già sottolineato, il c.d.d. può investire l'attenzione del Consiglio direttivo.

Pertanto, questo momento di competenza del c.d.d. è di estrema delicatezza ed importanza, perché — oltre a dare confortante certezza della « partecipazione » esperta e responsabile dei docenti ai programmi di perfezionamento dei funzionari ed ufficiali delle Forze di Polizia nel quadro delle finalità coordinamentali — segna il mezzo tecnico e giuridico di interferire e di intervenire, da posizioni scientifiche, dottrinarie e professionali, sulle scelte politiche adottate dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 19, 2° comma, lettera « f », legge 1° aprile 1981, n. 121) e sulle decisioni amministrative che ne conseguono, attraverso i decreti sopra ricordati (art. 3, 1° e 2° comma del Regolamento). Si tratta, per ciò stesso, di pareri *obbligatori*, ma, ovviamente, *non vincolanti* (30), rientrando, in effetti, le deci-

(30) Sul punto, FRANCHINI, *Parere obbligatorio e motivazione del conseguente provvedimento dell'organo attivo*, in *Foro amministrativo*, 1957, parte I, pagg. 282 ss.

sioni dell'Amministrazione, nell'ambito della sua piena discrezionalità tecnica (31). Tuttavia, la formulazione di « proposte » al Consiglio direttivo sulla base di « pareri » del c.d.d. « in subiecta materia » è un dato di grande impegno anche per le Amministrazioni interessate. Tramite il decreto del Ministro dell'Interno, esse affidano al « Corpo docente » il compito di raggiungere i fini di alta formazione ed aggiornamento dei propri funzionari ed ufficiali, nell'ottica politica, giuridica, sociale e professionale del coordinamento. Ed allora, al di là del fatto di avere o meno efficacia « vincolante », l'intervento del c.d.d. in materia va tenuto in grande considerazione e, ove non si tratti di semplici « aggiustamenti di mira » nell'attività didattica e nelle relative metodologie, merita approfondimenti e delibere da parte del Consiglio direttivo (del quale, in effetti — più che del direttore della Scuola — il c.d.d. finisce per diventare Organo consultivo);

— formula proposte su: « testi da adottare », « aggiornamento dell'attività didattica », « acquisizione alla Biblioteca della Scuola di libri, riviste ed ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie oggetto di insegnamento » (art. 36, 8° comma del Regolamento).

È la vera e propria « consulenza » — tecnica e professionale — del « Corpo docente » al direttore della Scuola. Essa si snoda su linee e in spazi di vastissimo campo, con il solo condizionamento che le proposte del c.d.d. si riferiscano sempre alle « materie oggetto di insegnamento »;

— « designa i propri rappresentanti » presso il Consiglio d'istituto: « propri », nel senso che essi (in numero di tre, come vedremo: art. 22, 2° comma del Regolamento) sono emanazione della collegialità del « Corpo docente » partecipante al c.d.d. A questo punto vien fatto di chiedersi, dopo aver visto quanto sia capillare la partecipazione consultiva dei docenti:

1) quali altre « questioni » — che, ovviamente, siano pertinenti alla competenza del c.d.d. — potranno essere « eventualmente sollevate dai docenti », come prevede la fin troppo astratta e sbrigativa formula del penultimo punto del 4° comma dell'art. 21 del Regolamento?

2) Analogamente, quale altra « questione » (sempre di competenza « ratione materiae ») il direttore della Scuola (*in questa veste*) potrà ritenere

(31) FIGA, *Sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione*, in *Giustizia Civile*, 1956, parte I, pagg. 52 ss.; ROVERSI-MONACO, *Autorizzazioni cinematografiche di polizia e discrezionalità tecnica*, in *Giur. it.*, 1966, parte III, pagg. 385 ss.; PIRAS A., voce « Discrezionalità amministrativa », in *Enc. Diritto*, Giuffrè, Milano, Vol. XIII, pagg. 65 ss.; MORTATI C., voce « Discrezionalità », in *N.mo Dig. It.*, UTET, Torino, Vol. V, pag. 1098; VIRGA P., *Appunti sulla cosiddetta discrezionalità tecnica*, in *Jur.*, 1957, pagg. 95 ss.; CERULLI IRELLI V., *Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità*, in *Diritto processuale amministrativo*, 1984, pag. 463.

« di sottoporre » al c.d.d., e cioè a se stesso (*quale presidente* dell'Organo collegiale in argomento) ed ai membri?

In risposta esprimiamo con convinzione l'avviso che è difficilissimo, forse impossibile, certamente inutile ipotizzare altre questioni — promananti dal « Corpo docente » o dal « direttore della Scuola » — che possano formare oggetto di esame da parte del c.d.d., al quale l'art. 21 del Regolamento attribuisce un vasto ed esauriente scenario di intervento consultivo.

Delle sedute del c.d.d. vengono redatti i relativi verbali, a firma del direttore della Scuola-presidente, controfirmati dal segretario.

Consiglio d'istituto (art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423).

Il terzo, ed ultimo, Organo collegiale della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia è il Consiglio d'istituto, che la norma definisce « Organo di collaborazione tra docenti, frequentatori e uditori dei corsi » (1° comma, art. 22).

Ne è *presidente* il direttore della Scuola (competenza *personale ed esclusiva*, non delegabile: ex art. 13 del Regolamento).

Il disposto normativo non precisa chi sia deputato a svolgervi le mansioni di *segretario*. Si deve ritenere che si tratta di una banale dimenticanza, apparendo assurdo ed impensabile che il c.d.i. possa tenere le sue sedute senza un segretario. Per analogia con il Collegio dei docenti (3° comma, art. 20), l'incarico di *segretario* del c.d.i. viene affidato ad un funzionario o ufficiale della carriera direttiva del quadro permanente della Scuola.

Sono *componenti* del c.d.i. (2° comma, art. 22):

– i direttori dei due Servizi in cui la Scuola si articola (compito partecipativo *personale ed esclusivo*, non delegabile: arg. ex articoli 15 e 16 del Regolamento);

– tre docenti (indifferentemente, « titolari » o « aggiunti »: in pratica, si incontra una maggiore disponibilità degli « aggiunti ») « designati » dal Collegio dei docenti (4° comma, art. 21 del Regolamento);

– il funzionario o l'ufficiale « più anziano » fra i frequentatori di ognuna delle Forze di Polizia partecipanti ai corsi di alta formazione;

– l'uditore « più anziano ».

Il criterio dell'anzianità va riferito all'*anzianità di ruolo* nella qualifica o nel grado. La partecipazione suddetta rispecchia quella dei « rappresentanti di classe » negli Organi collegiali scolastici e non sostituisce — né vi inter-

ferisce — la rappresentanza sindacale della Polizia di Stato né quella degli specifici Organi militari, non previste nella fattispecie (32).

La convocazione delle sedute del c.d.i. avviene, da parte del direttore della Scuola (4° comma, art. 22 del Regolamento), con lettera che indica l'ora, il giorno e gli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute si svolgono presso la Scuola di perfezionamento, e sono valide con « la presenza di due terzi dei componenti » (art. 22, 5° comma).

La convocazione del c.d.i. è atto *dovuto* del direttore, « di massima », una volta al mese (art. e comma citt.). Non è contemplata l'ipotesi di convocazione su richiesta « interna ».

Le deliberazioni del c.d.i. vengono adottate « a maggioranza assoluta dei presenti », con la prevalenza del voto del direttore della Scuola-presidente, in caso di parità di voti (6° ed ultimo comma dell'art. 22 del Regolamento).

Gli argomenti sui quali il Consiglio di istituto è competente ad intervenire e formulare « proposte » al direttore della Scuola sono indicati nel 3° comma dell'art. 22: anche in questo caso si nota una elasticità della tassatività degli argomenti, riscontrabile nell'espressione che conclude il citato 3° comma: « ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al consiglio... ».

Ma, in questo caso, e stante proprio la natura « collaborativa » dell'intervento del c.d.i., non si possono muovere obiezioni di genericità della formula, perché sono senz'altro ipotizzabili — anche se non facilmente prevedibili e tanto meno elencabili — argomenti che, oltre quelli scolpiti nella norma, possano apparire al direttore della Scuola meritevoli di essere portati all'esame e alle valutazioni del c.d.i. La validità dell'ipotesi si fonda sulle vastità delle situazioni interpersonali ed « inter partes » (docenti, frequentatori e uditori) che possono determinarsi nello svolgimento dell'attività didattica (non nei rapporti disciplinari e verso la direzione, per i quali si rimanda a quanto diffusamente analizzato in materia e, in particolare, sul titolo III del Regolamento).

Ed è altrettanto valido ricordare, al riguardo, che la vita, il successo e il progresso della Scuola di perfezionamento sono legati all'intenso rapporto di « compartecipazione » che lega le parti e che non è castigabile in un'elen-

(32) Sulla rappresentanza militare cfr. Legge 11 luglio 1978, n. 382 recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, il 3° comma dell'art. 20; decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della rappresentanza militare; decreto Ministeriale 5 agosto 1982 concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti di militari delle categorie in congedo e dei pensionati; decreto Ministeriale 9 ottobre 1985 concernente l'approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare. Sul sindacato di Polizia vedasi MOSCA C., *Profili strutturali del nuovo ordinamento della Polizia italiana*, cit.; DI RAMONDO M., *Il sistema dell'amministrazione della P.S.*, cit.; cfr., dal punto di vista legislativo il Capo VII della Legge 1° aprile 1981, n. 121, che tratta, in particolare, delle « norme di comportamento politico. Rappresentanza e diritti sociali » (artt. 81, ..., 95).

cazione, che in quest'ottica, potrebbe risultare (al contrario di quanto si è visto per il Collegio dei docenti) riduttiva e insoddisfacente.

L'indicazione degli argomenti trattati dal c.d.i. comprende la *formulazione di proposte* al direttore della Scuola su:

- « iniziative di sperimentazione nella formazione didattica »;
- « funzionamento della biblioteca »;
- « uso delle attrezzature didattiche »;
- « funzionamento dei servizi generali della Scuola ».

La « materia examinis » e la « vis decidendi » del c.d.i. sono, evidentemente, di minor portata rispetto a quelle del Consiglio direttivo e del Collegio dei docenti; perché il Consiglio di istituto è chiamato ad esprimere formalmente la « compartecipazione », nella « collaborazione » per il sempre migliore andamento della convivenza residenziale e dell'impegno didattico — visto dalla parte della Scuola e dalla parte dei frequentatori e uditori — sollevando, nell'adeguato e specifico livello istituzionale, la « voce dell'aula ».

Questa « voce » può giungere — in alcuni casi *deve* giungere — al Collegio dei docenti e, se ritenuta tale da essere valutata dal massimo Organo consultivo, sarà sottoposta all'esame del Consiglio direttivo.

Le conclusioni del c.d.i. vengono raccolte nei verbali delle sedute, che sono firmati dal direttore della Scuola-presidente e controfirmate dal segretario.

Capitolo 9°

DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

Il IV ed ultimo titolo del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423 contiene, in sei articoli (dal 31 al 36), le « Disposizioni finali e varie » del Regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia.

Nel corso dell'illustrazione del Regolamento stesso, sono stati fatti alcuni riferimenti alle disposizioni in argomento, idonei a dare, nelle varie occasioni, una visione normativa organica dei punti in trattazione (ad esempio: spesa per il funzionamento, testi didattici, Biblioteca, disciplina giuridica della « residenzialità » dei corsi, ecc.).

In conclusione dell'esposizione analitica finora condotta, ci soffermeremo ora sulle norme contenute nel titolo IV, raggruppandole in:

a) norme che si riferiscono all'organizzazione della Scuola ed alla connessa regolamentazione finanziaria (articoli 31 e 36: commi 1° , 4° , 5° , 9°);

b) norme che si riferiscono alla natura « residenziale » dei corsi (articoli 34 e 36: commi 2° e 3°);

c) norme che si riferiscono all'attività didattica vera e propria (articoli 32, 33 e 35);

d) norme che si riferiscono all'attività di produzione e divulgazione scientifica (art. 36: commi 6° , 7° e 8°).

Norme indicate alla lettera a).

Come si è già accennato, il capitolo 2781 del Bilancio del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza (alla cui gestione è, allo stato attuale della legislazione, *delegato* il direttore della Scuola) è intitolato « Spese per il funzionamento della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia » e comprende quelle per: compensi ai docenti, relatori e conferenzieri; compensi ai docenti che partecipano alle sedute delle commissioni di esami e degli Organi collegiali; ordinaria manutenzione dei locali, arredi, infrastrutture, attrezzature di uffici, laboratori e Centro stampa; pubblicazione di dispense; acquisto di testi, riviste e periodici (sia per i frequentatori che per

l'incremento della Biblioteca); materiali di « rapido consumo », ivi compresi quelli di cancelleria e i sussidi didattici; pulizie, vitto e alloggio dei frequentatori e uditori; servizi essenziali (riscaldamento, erogazione gas, luce e acqua; non il telefono, per le cui spese interviene il competente Servizio impianti tecnici e telecomunicazioni della Direzione centrale dei Servizi tecnico-logistici e della Gestione patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza); attività di rappresentanza.

Per « altre spese eventualmente occorrenti, si provvede ordinariamente con i fondi stanziati nei diversi Capitoli amministrati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza » (art. 31 del Regolamento).

Si è già più volte accennato alla parziale ed incerta competenza del Servizio Affari Generali, del personale e logistici e, in ispecie, della responsabilità che abbiamo definito « interna », del direttore del Servizio stesso (articoli 1, 3° comma, 15, 2° e 3° comma) nella gestione amministrativa e contabile della Scuola, spesso richiamando la necessità di operare una revisione normativa in materia, anche sulle indicazioni emerse in sede di registrazione, da parte della Corte dei Conti, del Regolamento della Scuola di perfezionamento.

In quest'ambito rientrano le norme, di analoga natura, relative all'amministrazione del « convitto », all'autorizzazione al personale del Quadro Permanente ad usufruire del vitto, a pagamento (con l'istituzione dell'agente incaricato della « riscossione » e l'obbligo del « conto giudiziale, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni »), « compatibilmente con la ricettività delle strutture » (art. 36: commi 1°, 4° e 5°). Quest'ultimo punto è allo studio degli Organi tecnici competenti, per progettarne una congrua e adeguata soluzione, sia per il benessere del personale che per realizzare, nella struttura « interforze » della Scuola, la « mensa obbligatoria di servizio ».

Il 9° ed ultimo comma dell'art. 36 precisa che le disposizioni relative alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972; n. 472 — e successive modificazioni — e suo Regolamento di esecuzione: decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701) non si applicano alla Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, tranne quelle concernenti la determinazione dei compensi ed i rimborsi spese connessi all'attività didattica e — limitatamente ai docenti — alla partecipazione alle sedute delle commissioni di esami, come previsto nell'art. 8, 6° comma del Regolamento, già esaminato.

Norme indicate alla lettera b).

Sono quelle che disciplinano la « residenzialità » dei corsi che si svolgono presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia (e sulle quali, come si è detto, ci siamo già soffermati).

In particolare: l'art. 34 prevede l'istituzione del « convitto », per la fornitura *gratuita* di vitto e alloggio ai frequentatori (gli « uditori » non sono menzionati, ma riteniamo che vadano indubbiamente compresi nel trattamento in esame), con i conseguenti effetti riduttivi di due terzi dell'indennità di missione (quest'ultima a carico delle Amministrazioni di appartenenza, per i frequentatori (e gli uditori); del Ministero dell'Interno, per gli appartenenti al quadro permanente e per i docenti: art. 30, 2° e 3° comma del Regolamento; cfr. pure la legislazione vigente in materia di trattamento di missione, sul territorio nazionale ed all'estero, dei dipendenti statali: legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successivi adeguamenti e modifiche; regio decreto 3 giugno 1926; n. 941 — richiamato dall'art. 1 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 540 — indennità per missioni all'estero (33) — che, però, come si è già detto, dubitiamo fortemente possa applicarsi al trattamento economico di missione dei frequentatori, docenti ed esponenti del Quadro Permanente nel viaggio di istruzione all'estero.

Il 2° e 3° comma dell'art. 36 disciplinano l'ammissibilità al convitto dei frequentatori e degli uditori (non espressamente citati) e la facoltà di chiederne l'esonero da parte dei residenti in Roma e in occasione di « festività anche infra-settimanali ». Sul punto si rinvia a quanto si è detto in tema di diritti e doveri dei frequentatori e uditori.

Si auspica che, in sede di revisione della normativa, s'introduca esplicitamente l'estensione del trattamento a convitto degli uditori, al fine di evitare possibili rilievi da parte degli Organi di controllo (Corte dei Conti, in particolare) in sede di esame di decreti di spesa, in cui siano comprese quelle di vitto e alloggio agli uditori, che la lettera della norma vigente sembra escludere. Sarebbe fuori della logica e della « ratio » (etica e giuridica) della Scuola ipotizzare la esclusione degli uditori dalla partecipazione gratuita alla « convivenza » con i colleghi frequentatori appartenenti alle Forze di Polizia italiana: d'altronde, l'art. 26, 1° comma, nell'indicare i doveri dei frequentatori e uditori, si riferisce anche a quelli di rispetto delle disposizioni che regolano i « servizi generali messi a loro disposizione ». In questi servizi sono certamente compresi quelli di vitto e alloggio.

Norme indicate nella lettera c).

L'art. 32 e l'art. 33 prevedono, rispettivamente, la dotazione gratuita (« fornitura ») ai frequentatori e uditori dei testi (e, ovviamente, di ogni altro materiale di studio), e la possibilità per gli stessi di disporre delle « attrezzature utili e necessarie per l'insegnamento »; l'istituzione, l'organizzazione e il

(33) Cfr. MAGGIO-GRANDE, *Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*, cit., pag. 23.

funzionamento della Biblioteca (e annessa, anche se non espressamente menzionata, emeroteca).

L'art. 35 prevede il conferimento, ai frequentatori e uditori « che hanno superato con esito positivo il corso di alta formazione » del « t.SFP », cioè del titolo di « Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia » (1° comma).

Al titolo corrisponde un distintivo metallico approvato con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con gli altri Ministri interessati (2° comma). Con una circolare dello Stato Maggiore Esercito sono state impartite disposizioni regolamentari sul corretto uso del distintivo stesso sulle uniformi militari.

Il Ministro dell'Interno rilascia, altresì, un diploma ai frequentatori e uditori che abbiano superato i corsi di alta formazione e di aggiornamento (3° comma).

Rileviamo che l'espressione « con esito positivo » riferita al superamento dei corsi, presente nel 1° comma dell'art. 35 — e, con l'aggettivo « favorevole » al posto di « positivo », nel 3° comma dell'art. 22, legge 121/1981 — è pleonastica (superare il corso vuol dire averlo concluso con esito positivo, posto che l'esito negativo = « insufficiente profitto » comporta il non superamento dei corsi: cfr. art. 12, 3° comma): al 3° comma, l'art. 35 non ripete la superflua espressione.

La consegna del distintivo e del diploma avviene in una cerimonia conclusiva dei corsi di alta formazione, presso la Scuola di perfezionamento, di solito fissata per il 30 giugno nel decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, che stabilisce il calendario-programma dei corsi di alta formazione (art. 3, 2° comma del Regolamento), che, ripetesì, « hanno la durata di un anno accademico, comunque non inferiore a nove mesi » (art. 9, 1° comma del Regolamento); di massima dal 1° ottobre al 30 giugno dell'anno successivo.

Il titolo di « Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia » costituisce « titolo per l'avanzamento in carriera » (art. 22, 3° comma della legge 1° aprile 1981, n. 121). Al di là delle considerazioni ed osservazioni già fatte — ed alle quali si rimanda — sulla « cumulabilità o meno dei titoli per l'avanzamento in carriera », sull'identica efficacia « ad hoc » del « t.SG » (titolo « Scuola di guerra ») e del « t.ST » (titolo « Scuola Polizia Tributaria », per gli ufficiali della Guardia di Finanza), va detto che una corretta e puntuale gestione del personale richiede che le Amministrazioni interessate, provvedano, con le prescritte procedure e modalità, alla « quantificazione » del « t.SFP » ed alle conseguenti valutazioni numeriche dello stesso nei « quaderni di scrutinio » — o atti equipollenti — dei funzionari ed ufficiali aventi diritto, per la determinazione dei punteggi in occasione delle valutazioni per promozioni e avanzamenti degli stessi.

Norme indicate alla lettera d).

L'art. 36, ai commi 6º, 7º e 8º, prevede l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento, presso la Scuola di perfezionamento del « Centro stampa e riproduzione » e della « Rivista trimestrale ».

Del « Centro stampa e riproduzione », ancora non realizzato nel programma dei lavori di ristrutturazione edilizia e funzionale, e dei suoi compiti, si è già accennato nella trattazione dell'attività di produzione e divulgazione della Scuola in tema di interventi consultivi del Collegio dei docenti, momenti espositivi cui si rinvia.

Alla « Rivista trimestrale » si è fatto cenno in relazione all'incarico di « direttore responsabile » spettante al direttore della Scuola (7º comma, art. 36 in rapporto all'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 « Disposizioni sulla stampa »).

La iniziale indisponibilità del « Centro stampa e riproduzione » non solo non ha ostacolato l'intenso progresso dell'attività di produzione e divulgazione, ma non ha nemmeno impedito la pubblicazione del primo numero della Rivista trimestrale della Scuola, in concomitanza con l'avvio del terzo anno di attività.

Esperiti preliminarmente i prescritti adempimenti amministrativi di *iscrizione* del direttore della Scuola nell'apposito « Elenco speciale annesso all'Albo dei Giornalisti » (art. 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69: « ordinamento della professione di giornalista ») e di *registrazione* della rivista presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Roma (art. 5 cit., legge 47/1948), sono stati costituiti il comitato d'onore, il comitato scientifico e redazionale, e la segreteria di redazione.

Il comitato d'onore è composto dai Vertici delle cinque Forze di Polizia (Capo della Polizia, due Comandanti e due Direttori Generali); il comitato scientifico e di redazione si compone dell'intero « Corpo docente », del direttore dell'Ufficio centrale di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia, e dei direttori dei due Servizi in cui la Scuola si articola; la Segreteria di redazione è diretta da un funzionario (o ufficiale) con qualifica di primo dirigente (o con grado equiparato) del Servizio studi, ricerche e corsi, nel quale è organicamente inserito il Centro stampa e riproduzione (7º comma, art. 36) — e, quindi, la Rivista trimestrale —, come lo è la Biblioteca (2º comma, art. 16). Collabora con il direttore della segreteria di redazione personale — direttivo, di concetto ed esecutivo — di entrambi i Servizi.

L'altissimo livello del comitato d'onore conferisce prestigio alla Rivista e vale a testimoniare l'autorevole impegno delle Amministrazioni interessate all'attività di ricerca, di studio, di produzione e divulgazione della Scuola, della quale la Rivista è qualificata testimonianza scientifica e documentale.

La confluenza nel comitato scientifico e redazionale di tutti i docenti — « titolari » ed « aggiunti » — è ineccepibile garanzia dell'apporto costante, responsabile, ricco di contenuti ed allargato a tutto l'arco dottrinario e tecnico dei programmi di studio, che viene conferito alla Rivista affinché essa realizzi il suo fine di contribuire « ad elevare la preparazione professionale dei frequentatori » (così si esprime l'art. 36, 7° comma, ancora una volta tacendo sugli uditori: ma in questo caso la norma ha voluto sottolineare il maggiore interesse delle Forze di Polizia italiane a conseguire il predetto traguardo). Ma, come si dirà di qui a poco, con essa si intende raggiungere un obiettivo maggiore, collocato all'esterno della Scuola.

La Rivista si articola sulle tre tradizionali direttrici — dottrina, giurisprudenza, legislazione (dalla legge costituzionale alle circolari regolamentari) —; si completa con le note recensive e di attualità; si arricchisce del contributo del mondo accademico, dei qualificati esponenti e settori delle Amministrazioni interessate, della assidua e preziosa compartecipazione dell'aula, con saggi, studi, relazioni ed elaborati.

La massima diffusione della Rivista trimestrale della Scuola anche verso le altre Amministrazioni — civili e militari, centrali e periferiche, universitarie, giudiziarie, di indagine e ricerca socio-economica — attente ai problemi della nuova cultura e dei nuovi orientamenti della coordinata funzione di Polizia, vuole essere un mezzo di comunicazione e di conoscenza, che dirami i suoi notiziari in un vasto contesto istituzionale e sociale, per fornire la prova anche dottrinarie e scientifica — e, quindi, per dare certezza — del continuo progresso culturale e funzionale delle Forze di Polizia, nella coordinata azione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

PARTE II

IL TESTO NORMATIVO

(D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1986,
n. 423 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 177 del 1° agosto 1986).

**Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento
per le Forze di Polizia.**

IL PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 86, comma primo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1986, n. 244,
sull'esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte
del Presidente del Senato;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

Visto l'art. 22, comma quarto, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in base
al quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di ammissione alla Scuola
di perfezionamento per le Forze di Polizia, di nomina dei docenti e di svol-
gimento dei corsi, nonché essere determinate le strutture e l'ordinamento
della Scuola con apposito regolamento;

Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai
sensi dell'art. 19, comma secondo, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto di dover comunque assicurare alla Scuola, mediante le opportune
norme di regolamento, una struttura ordinamentale che per livello e dotazioni
sia valida espressione di mediazione della rappresentatività delle Forze di
Polizia, anche al fine di rendere efficace nel tempo la rotazione della direzione
della medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 giugno 1986.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

EMANA

il seguente decreto:

È approvato l'annesso regolamento della Scuola di perfezionamento per
le Forze di Polizia, visto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1986

FANFANI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'Interno*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 28 luglio 1986

Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 30

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA

TITOLO I

ISTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1

Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia

La Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia provvede all'espletamento dei corsi di alta formazione e aggiornamento previsti dall'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La Scuola, che ha sede in Roma, è istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dipende dall'ufficio per il coordinamento e la pianificazione per le Forze di Polizia.

Alla gestione contabile e patrimoniale della Scuola provvede la direzione centrale degli istituti di istruzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 15, primo comma.

Art. 2

Attività della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia

La Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia attende allo svolgimento dei seguenti corsi:

- corsi di alta formazione diretti a perfezionare la preparazione scientifico-professionale dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia e ad

affinarne le capacità decisionali attraverso l'acquisizione di metodologie e tecniche comuni nei settori dell'organizzazione, dello sviluppo e del coordinamento delle attività istituzionali;

– corsi di aggiornamento, per l'acquisizione di nuove normative e tecniche direzionali, organizzative ed operative.

I corsi hanno, altresì, lo scopo di integrare anche mediante lo sviluppo di temi monografici di particolare rilevanza, le conoscenze reciproche delle singole Forze di Polizia.

La Scuola mantiene, rafforza ed estende la reciproca conoscenza delle Forze di Polizia ai fini del loro migliore coordinamento.

La Scuola attende allo svolgimento delle connesse attività di studio, documentazione, ricerca e sperimentazione.

Per le esigenze delle Forze di Polizia, la Scuola può organizzare incontri e convegni di studio, avvalendosi della collaborazione di università, istituti culturali ed enti specializzati, sia italiani che stranieri.

Art. 3

Piano di studi e programma dei corsi

Il piano degli studi e i programmi dei corsi di alta formazione e di aggiornamento da tenersi presso la Scuola sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lettera f), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza stabilisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, il calendario-programma dei corsi di alta formazione e di aggiornamento da tenersi presso la Scuola.

Art. 4

Ammissione ai corsi di alta formazione

Ai corsi di alta formazione sono ammessi per una sola volta nella carriera, salvo quanto disposto nel successivo art. 29, comma settimo:

a) funzionari dei ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto;

b) ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza con grado non inferiore a tenente colonnello;

c) ufficiali superiori del Corpo degli Agenti di Custodia;

d) ufficiali del Corpo Forestale dello Stato con qualifica non inferiore all'ottava.

Ciascuna Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dal precedente comma, sceglie per ogni corso le fasce nell'ambito di una o più qualifiche o di uno o più gradi entro cui individuare i frequentatori.

Le singole Amministrazioni valutano i requisiti e i titoli dei funzionari e degli ufficiali sulla base dei criteri sottoindicati:

- possesso di elevati requisiti morali, intellettuali, culturali, professionali e di carattere che si compendiano nell'aver riportato, negli ultimi tre anni, nei documenti caratteristici personali, il giudizio o la qualifica di ottimo, eccellente o qualifica equiparata;

- compimento, ove prescritti per l'avanzamento alla qualifica o al grado superiore, dei periodi di direzione o comando di uffici o reparti in base ai rispettivi ordinamenti e regolamenti;

- assenza negli ultimi due anni di sanzioni disciplinari;

- non sottoposizione a procedimento penale o disciplinare;

- comportamento professionale, durante la carriera, con particolare riguardo alla qualità delle funzioni esercitate nella direzione o comando di uffici o reparti o relative ad attribuzioni specifiche nonché al servizio prestato anche in altri incarichi;

- doti di cultura con particolare riguardo ai risultati di esami e corsi;

- a parità di merito prevale l'anzianità di ruolo.

L'Amministrazione effettua la scelta con motivato giudizio fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio.

I funzionari e gli ufficiali non ammessi ad un corso per imprescindibili esigenze di servizio possono essere ammessi ad uno dei corsi successivi sempreché siano ancora in possesso dei prescritti requisiti e titoli.

Art. 5

Ammissione ai corsi di aggiornamento

Ai corsi di aggiornamento sono ammessi, anche per più volte nella carriera, i funzionari e gli ufficiali delle Forze di Polizia.

Per l'ammissione ai corsi di aggiornamento si osservano le disposizioni stabilite dal precedente art. 4, commi secondo e seguenti.

Art. 6

Ammissione di uditori ai corsi

Il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, può ammettere alla frequenza dei corsi di alta formazione e di aggiornamento

funzionari direttivi ed ufficiali superiori di Forze di Polizia straniera, in qualità di uditori.

Il Ministro dell'Interno può, in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su proposta del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, revocare l'ammissione di cui al precedente comma.

Il direttore della Scuola ha facoltà, per motivi di riservatezza, di limitare la partecipazione degli uditori ad alcune attività didattiche ed alla consultazione di documenti o pubblicazioni disponibili per i frequentatori nazionali.

In ogni caso, il numero degli uditori non può superare il decimo del numero dei funzionari ed ufficiali delle Forze di Polizia nazionali ammessi a ciascun corso.

Art. 7

Attività didattiche

Le attività didattiche espletate con metodo interdisciplinare, favorendo l'attiva partecipazione dei frequentatori dei corsi, comprendono lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati dai docenti nonché visite e viaggi di istruzione, anche all'estero.

Art. 8

Corpo docente

I docenti della Scuola, distinti in titolari ed aggiunti, costituiscono il Corpo docente.

Gli incarichi possono essere attribuiti a docenti universitari, magistrati e docenti di istituti specializzati, funzionari della Pubblica Amministrazione e ufficiali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia nonché ad esperti di singole discipline sia italiani che stranieri.

I docenti titolari sono responsabili della trattazione della materia loro assegnata e curano il coordinamento della relativa attività didattica avvalendosi della collaborazione dei docenti aggiunti.

I docenti aggiunti possono essere anche incaricati dal docente titolare di tenere lezioni, di seguire le esercitazioni e di provvedere alla verifica del profitto dei frequentatori.

Gli incarichi di insegnamento, che sono rinnovabili, sono conferiti annualmente con decreto del Ministro dell'Interno su proposta del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza di concerto con i Ministri competenti, sentito il Consiglio direttivo della Scuola di cui al successivo art. 20.

Le misure dei compensi e dei rimborsi spese per gli incarichi concernenti le attività didattiche e per la partecipazione a commissioni d'esame, sono sta-

bilite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro; esse, comunque, non possono essere superiori a quelle previste per i docenti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Art. 9

Svolgimento dei corsi

I corsi di alta formazione hanno la durata di un anno accademico, comunque non inferiore a nove mesi.

I corsi di aggiornamento non possono avere durata inferiore ai trenta giorni.

I frequentatori dei corsi sono considerati in servizio a tutti gli effetti. In relazione al numero, ove occorra, sono ripartiti in più sezioni didattiche.

I frequentatori e gli uditori effettuano studi e ricerche su ogni materia che forma oggetto di insegnamento o su specifiche tematiche riferendo oralmente o con relazione scritta.

Sulle relazioni orali o scritte viene espresso un giudizio di « ottimo », « buono », « sufficiente » ovvero « insufficiente » accompagnato da una sintetica motivazione. Il giudizio concorre alla valutazione finale di cui al successivo art. 12.

Le relazioni scritte sono conservate agli atti della Scuola.

Art. 10

Esame finale dei corsi di alta formazione

Al termine dei corsi di alta formazione, i frequentatori e gli uditori sostengono un esame finale su almeno tre materie estratte a sorte dai medesimi al momento dell'esame.

L'esame è sostenuto dinanzi ad una commissione eventualmente articolata in sottocommissioni, nominata con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, sentito il Consiglio direttivo della Scuola.

La commissione è presieduta dal direttore della Scuola ed è composta dai docenti delle materie oggetto d'insegnamento, da un rappresentante di ciascuna delle Forze di Polizia i cui funzionari e ufficiali abbiano partecipato al corso, di grado non inferiore a quello dei frequentatori, designato per la Polizia di Stato dal Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, per l'Arma dei Carabinieri e per il Corpo della Guardia di Finanza dai rispettivi comandanti generali, per il Corpo degli Agenti di Custodia dal Direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di Grazia

e Giustizia e per il Corpo Forestale dello Stato dal Direttore generale per l'Economia Montana e per le Foreste del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Della commissione fa parte, altresì, un rappresentante dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia designato dal Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o ufficiale in servizio presso la Scuola.

La commissione formula per ciascun frequentatore ed uditore un giudizio con gli stessi criteri di cui al precedente art. 9, penultimo comma.

L'esame si intende superato se il frequentatore o uditore abbia ottenuto un giudizio non inferiore a sufficiente.

I frequentatori e gli uditori, che, per comprovati motivi di servizio, di salute o di famiglia, non abbiano potuto sostenere gli esami finali nella sessione ordinaria sono ammessi ad una sessione straordinaria.

Art. 11

Colloquio finale dei corsi di aggiornamento

Al termine dei corsi di aggiornamento i frequentatori e gli uditori sostengono dinanzi ad una commissione un colloquio finale sulle materie e sulle tematiche oggetto del corso.

Per la composizione e l'articolazione della commissione, per la formulazione del giudizio nei confronti di ciascun frequentatore o uditore, per il superamento del colloquio e per l'ammissione alla sessione straordinaria, si applicano gli stessi criteri e modalità previsti per i corsi di alta formazione.

Art. 12

Valutazione finale complessiva dei corsi di alta formazione e aggiornamento

Al termine dei corsi di alta formazione e aggiornamento, la commissione formula per ciascun frequentatore o uditore una valutazione di idoneità, tenuto conto dei giudizi già espressi durante lo svolgimento dei corsi e in sede di esame o colloquio finale.

La valutazione complessiva è formulata classificando i frequentatori o gli uditori a seconda che abbiano seguito il corso con « segnalato profitto », « con buon profitto », « con sufficiente profitto » ovvero « con insufficiente profitto ».

Non superano i corsi coloro che sono stati classificati « con insufficiente profitto ».

TITOLO II
ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 13

Direttore

Il direttore della Scuola, scelto tra i Prefetti o tra i Generali di Divisione dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno.

L'incarico ha la durata di un triennio e non è rinnovabile ed è conferito a turno al personale indicato nel precedente comma.

Il direttore della Scuola:

- sovrintende a tutte le attività della Scuola;
- è responsabile dell'alta formazione e dell'aggiornamento dei frequentatori;
- assicura il coordinamento dei servizi e degli uffici della Scuola;
- emana le direttive per il buon andamento organizzativo, amministrativo, didattico e disciplinare della Scuola;
- redige al termine di ciascun anno accademico, una relazione sull'andamento e sui risultati delle attività didattiche, organizzative ed amministrative formulando se necessario, osservazioni e proposte;
- assolve le altre funzioni previste nel presente regolamento e nei decreti ministeriali emanati in attuazione del medesimo.

Art. 14

Ordinamento

Alle dipendenze del direttore sono costituiti un Servizio Affari Generali, del personale e logistici ed un Servizio studi, ricerche e corsi.

Art. 15

Servizio Affari Generali, del personale e logistici

Il Servizio Affari Generali, del personale e logistici è retto da un dirigente superiore, o ufficiale di grado equiparato, delle Forze di Polizia o dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il Servizio è articolato in:

- ufficio Affari Generali e del personale che cura gli Affari Generali, il personale, le pubbliche relazioni e il Servizio sanitario;
- ufficio Affari Amministrativi che cura la gestione amministrativa e contabile e provvede ai servizi patrimoniali comprensivi del magazzino di servizio e dell'economato, ai servizi per la manutenzione e pulizia dei locali e delle infrastrutture.

Il direttore del Servizio Affari Generali, del personale e logistici assolve le funzioni di vice direttore della Scuola ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile della stessa.

Art. 16

Servizio studi, ricerche e corsi

Il Servizio studi, ricerche e corsi è retto da un dirigente superiore o ufficiale di grado equiparato delle Forze di Polizia.

Il Servizio studi, ricerche e corsi è articolato in:

- ufficio studi, sperimentazioni, ricerca e documentazione, che cura la programmazione e l'organizzazione dei corsi; l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi delle singole materie; la sperimentazione di nuovi moduli didattici; la biblioteca ed i laboratori tecnico-scientifici; la ricerca nei settori d'interesse dell'alta formazione e dell'aggiornamento e predisporre la documentazione e le pubblicazioni necessarie per ciascuna delle materie di insegnamento. L'ufficio provvede, altresì, all'organizzazione di incontri e convegni di studi per le esigenze interforze;

- ufficio corsi che cura lo svolgimento dei corsi di alta formazione ed aggiornamento, seguendo lo sviluppo delle attività didattiche, l'aderenza ai programmi ministeriali, controllando la disciplina ed il profitto dei frequentatori e degli uditori. Cura, altresì, i rapporti con i docenti.

Al termine di ciascun corso, il direttore del Servizio studi, ricerche e corsi trasmette al direttore della Scuola una relazione sull'andamento e sui risultati delle attività didattiche, nonché sul rendimento dei frequentatori e degli uditori.

Art. 17

Nomina

I direttori dei servizi provenienti dall'Amministrazione Civile dell'Interno o dalla Polizia di Stato sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza; i direttori provenienti dalle altre Forze di Polizia sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri competenti.

Art. 18

Dotazioni organiche

Gli organici dei singoli servizi sono fissati con decreto del Ministro dell'Interno, nei limiti delle dotazioni organiche ordinarie.

Art. 19

Organi collegiali

Gli Organi collegiali della Scuola, sono:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Collegio dei docenti;
- c) il Consiglio d'istituto.

Art. 20

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Vice Capo della Polizia che sovrintende all'attività di coordinamento e di pianificazione delle Forze di Polizia ed è composto da:

- a) Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- b) Comandante in seconda del Corpo della Guardia di Finanza;
- c) direttore generale degli Istituti di Prevenzione e Pena del Ministero di Grazia e Giustizia;
- d) direttore generale dell'Economia Montana e delle Foreste del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- e) direttore dell'ufficio per il coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia;
- f) direttore degli Istituti d'istruzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- g) direttore della Scuola;
- h) due professori ordinari di materie giuridiche, storiche ed economiche, designati dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore del Servizio Affari Generali, del personale e logistici.

Il Consiglio direttivo avanza e formula pareri sui seguenti argomenti:

- andamento generale della Scuola;
- svolgimento dei corsi;

- piani di studio e programmi in base alle proposte del Collegio dei docenti;
- articolazione e composizione delle commissioni per le prove finali;
- metodi didattici;
- determinazione del contingente numerico dei docenti titolari ed aggiunti e scelta dei medesimi;
- incontri e convegni di studio;
- ogni altra questione in campo didattico, ordinamentale, organizzativo e logistico che il direttore della Scuola ritenga di sottoporre al Consiglio.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente all'inizio e al termine dell'anno accademico, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno tre membri. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.

Le proposte e i pareri del Consiglio sono espressi a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 21

Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è un organo consultivo del direttore della Scuola. Del Collegio, che è presieduto dal direttore della Scuola, fanno parte tutti i docenti delle materie di insegnamento nonché il direttore del Servizio studi, ricerche e corsi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Scuola.

Il Collegio dei docenti:

- dà pareri sullo svolgimento dei corsi, sull'attuazione del piano di studi e sul contenuto dei programmi dei corsi;
- formula proposte in ordine ai testi da adottare, all'aggiornamento dell'attività didattica e all'acquisizione alla biblioteca della Scuola di libri, riviste ed ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie oggetto di insegnamento;
- designa i propri rappresentanti in seno al consiglio di istituto;
- sottopone al direttore le questioni eventualmente sollevate dai docenti;
- esprime parere su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al Collegio stesso.

Il Collegio è convocato dal direttore della Scuola all'inizio ed alla fine di ogni anno accademico ed almeno una volta a trimestre ed ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti.

Art. 22

Consiglio d'istituto

Il Consiglio d'istituto è organo di collaborazione tra docenti, frequentatori e uditori dei corsi.

Il Consiglio è presieduto dal direttore della Scuola ed è composto:

- dai direttori dei servizi della Scuola;
- da tre docenti della Scuola designati dal Collegio dei docenti;
- dal funzionario e dall'ufficiale frequentatore più anziano di ogni Forza di Polizia partecipante ai corsi di alta formazione e dall'uditore più anziano.

Il Consiglio d'istituto formula al direttore della Scuola la proposta in ordine alle iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, sul funzionamento della biblioteca, sull'uso delle attrezzature didattiche nonché sul funzionamento dei servizi generali della Scuola e su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce, di massima, una volta al mese su convocazione del direttore della Scuola.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti, prevale quello del direttore.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI, DEI FREQUENTATORI E DEGLI UDITORI

Art. 23

Attività didattica dei docenti

I docenti nell'espletamento dell'incarico loro conferito, si attengono agli indirizzi didattici, al calendario-programma dei corsi ed agli orari stabiliti.

Sono tenuti a prestare la loro collaborazione con diligenza e puntualità, riferendo al direttore del Servizio studi, ricerche e corsi sull'andamento delle

lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti, visite e viaggi di istruzione nei quali sono impegnati nonché sul profitto dei frequentatori e su ogni novità che ritengono degna di menzione.

I docenti hanno diritto ai compensi e rimborsi spese secondo quanto stabilito dal precedente art. 8.

Art. 24

Partecipazione dei docenti alle commissioni di esami ed agli organi collegiali della Scuola

I docenti sono tenuti, salvo giustificato impedimento, a partecipare alle riunioni delle commissioni di esami di cui ai precedenti articoli 10 e 11 nonché a quelle del Collegio dei docenti e del Consiglio d'istituto.

I docenti devono dare tempestivo preavviso alla direzione della Scuola dell'occasionale loro impossibilità alla suddetta partecipazione, designando i rispettivi sostituti.

Art. 25

Disciplina durante le attività didattiche

I docenti, con la collaborazione, ove occorra, di un funzionario od ufficiale della Scuola designato dal direttore del Servizio studi per l'assistenza allo svolgimento delle attività didattiche, contribuiscono alla disciplina delle stesse ed annotano, sull'apposito registro di corso, gli argomenti trattati di volta in volta.

I docenti non possono accordare ai frequentatori permessi orari o giornalieri per assentarsi dalle attività didattiche.

Art. 26

Doveri dei frequentatori e degli uditori

I frequentatori e gli uditori dei corsi sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni impartite per il buon andamento dell'attività didattica, di studio e ricerca, nonché degli altri servizi generali messi a loro disposizione.

Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'integrità dei locali, degli arredi, dei beni e delle infrastrutture della Scuola. Hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività didattiche alle quali sono ammessi osservando l'orario stabilito.

Art. 27

Permessi e congedi

I frequentatori possono chiedere al direttore della Scuola, per iscritto, permessi per gli stessi motivi per cui è consentito, secondo i rispettivi stati giuridici, di fruire del congedo straordinario o di licenze speciali.

Il Servizio studi, ricerche e corsi, mensilmente, dà notizia dei permessi accordati alle Amministrazioni di appartenenza dei richiedenti.

I frequentatori e gli uditori che per qualunque ragione si allontanino dalla Scuola per oltre dodici ore consecutive sono tenuti a comunicare alla direzione del Servizio studi, ricerche e corsi la loro reperibilità.

Ai fini della concessione dei permessi di cui al primo comma, agli uditori si applicano le disposizioni previste per i frequentatori dei corsi appartenenti alla Polizia di Stato.

I frequentatori e gli uditori hanno diritto a godere del congedo ordinario durante i periodi per i quali è programmata la sospensione dell'attività didattica.

Art. 28

Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche è fissato dal direttore della Scuola.

Tale orario, durante il periodo di frequenza dei corsi costituisce, ad ogni effetto, per i partecipanti ai corsi stessi, l'orario giornaliero di servizio.

Art. 29

Disciplina e dimissione dai corsi

Ferme restano le disposizioni concernenti la disciplina, applicabili ai frequentatori in quanto appartenenti alle singole Forze di Polizia, il direttore della Scuola comunica al Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza ed alle competenti amministrazioni quanto possa aver rilevanza ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Sono espulsi dai corsi i frequentatori appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, i frequentatori appartenenti all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed al Corpo degli Agenti di Custodia ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore nonché i frequentatori appartenenti al Corpo Forestale dello Stato cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della riduzione di stipendio.

Sono espulsi dai corsi gli uditori che si siano resi responsabili di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dello Stato italiano, delle Forze di Polizia e della Scuola o che non osservino le norme del presente regolamento o le disposizioni impartite dal direttore della Scuola.

L'espulsione dai corsi è disposta con decreto del Ministro dell'Interno su motivata proposta del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

I frequentatori e gli uditori espulsi dal corso per i motivi di cui ai commi precedenti non possono esservi riammessi.

Con decreto del Ministro dell'Interno, sono dimessi dai corsi i frequentatori e gli uditori rimasti assenti per qualsiasi ragione per un periodo di tempo, anche non continuativo, pari ad un terzo delle giornate di attività didattica previste per il corso.

Le assenze dovute a gravi motivi di servizio non vengono computate nel calcolo anzidetto, se non nei limiti di eccedenza dei trenta giorni complessivi.

Qualora l'assenza sia stata determinata da gravi motivi di servizio, di salute ovvero, per il personale femminile, per i motivi di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, i frequentatori e gli uditori possono essere ammessi ad un corso successivo sempre che siano ancora in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 30

Trattamento economico

Ai frequentatori dei corsi compete il trattamento economico ordinario ed eventuale nonché gli altri assegni ed indennità previsti dalle vigenti disposizioni per il personale in servizio, eccettuate quelle connesse a servizi e funzioni di carattere speciale.

L'onere derivante dalla corresponsione della indennità di missione in Italia ed all'estero nei riguardi dei frequentatori è a carico delle singole Amministrazioni di appartenenza.

L'onere derivante dalla corresponsione della indennità di missione in Italia ed all'estero al personale del quadro permanente della Scuola e dei docenti è a carico del Ministero dell'Interno.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

Art. 31

Dotazioni della Scuola e spese per il funzionamento

Nelle spese per il funzionamento della Scuola sono comprese quelle relative ai compensi ai docenti per le attività didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali, nonché quelle concernenti ogni altra attività didattica; l'ordinaria manutenzione dei locali, arredi, infrastrutture; la pubblicazione di dispense; l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e l'incremento del patrimonio della biblioteca; i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi; la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto; le

attività di rappresentanza; la manutenzione delle attrezzature dei laboratori e del centro stampa e riproduzione.

Alle altre spese eventualmente occorrenti si provvede ordinariamente con i fondi stanziati nei diversi capitoli amministrati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Le dotazioni iniziali di locali, arredi, infrastrutture, laboratori, mezzi e strumenti, compresi il centro stampa e riproduzione, la biblioteca, i sussidi audiovisivi e quanto altro occorrente per il regolare inizio dell'attività della Scuola e dell'annesso convitto sono a carico del bilancio del Ministero dell'Interno e le relative spese gravano sui fondi stanziati per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Art. 32

Testi di studio e sussidi didattici

La Scuola fornisce ai frequentatori e agli uditori i testi di studio e mette a disposizione le attrezzature utili e necessarie per l'insegnamento.

Art. 33

Biblioteca

Nella Scuola è costituita, nell'ambito dell'omonima sezione, una biblioteca con pubblicazioni, anche periodiche, italiane e straniere, relative ai temi ed alle materie di diretto interesse per i frequentatori del corso ed il personale del quadro permanente, con particolare riguardo alle materie oggetto d'insegnamento e ai metodi didattici.

La cura della biblioteca è affidata ad un funzionario o ad un ufficiale della Scuola in qualità di direttore della sezione biblioteca.

Il direttore della sezione biblioteca, in ottemperanza alle apposite disposizioni emanate dal direttore della Scuola, provvede alla custodia delle opere e dei volumi, alla formazione ed all'aggiornamento del catalogo, dei registri e degli schedari, alle attività concernenti l'acquisizione di opere e l'abbonamento a pubblicazioni periodiche ed alla loro classificazione e collocazione; alla consultazione ed al prestito ai docenti, ai partecipanti ai corsi ed al personale in servizio nella Scuola; alla manutenzione e gestione delle pertinenti attrezzature.

Art. 34

Convitto

Nella Scuola è costituito un convitto presso il quale si provvede a fornire vitto e alloggio al personale che al medesimo viene ammesso secondo quanto previsto dal successivo art. 36.

Il vitto e l'alloggio sono forniti gratuitamente ai frequentatori dei corsi di alta formazione e di aggiornamento.

Nella concessione dell'indennità di missione si tiene conto della fornitura gratuita di vitto e alloggio secondo le vigenti norme in materia.

Art. 35

Titolo e distintivo

Ai frequentatori e agli uditori che hanno superato con esito positivo il corso di alta formazione presso la Scuola è conferito il titolo di Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia (t.SFP).

Il titolo dà diritto a fregiarsi di un distintivo metallico corrispondente al modello che sarà approvato con un apposito decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con i Ministri interessati.

Ai frequentatori e agli uditori dei corsi di alta formazione e di aggiornamento, che abbiano superato i corsi, viene rilasciato un diploma dal Ministro dell'Interno.

Art. 36

Varie

All'amministrazione e al funzionamento del convitto di cui al precedente art. 34 provvede il Servizio Affari Generali, del personale e logistici secondo le disposizioni vigenti in materia.

Al convitto sono ammessi i frequentatori dei corsi di alta formazione e di aggiornamento.

I frequentatori residenti a Roma possono chiedere di essere esonerati dal convitto. L'autorizzazione è concessa dal direttore della Scuola, tenuto conto delle esigenze didattiche e funzionali dell'istituto. Analoga autorizzazione può essere concessa ai frequentatori in occasione delle festività anche infra-settimanali dell'attività didattica.

Compatibilmente con la ricettività delle strutture, i funzionari e gli ufficiali e il personale in servizio presso la Scuola possono essere autorizzati, su esplicita richiesta, dal direttore della Scuola ad usufruire del vitto, a pagamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'agente incaricato della riscossione di detti proventi versa giornalmente la somma introitata all'apposito capitolo dell'entrata ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Presso la Scuola è istituito un centro stampa e riproduzione che provvede a soddisfare le esigenze di predisposizione della documentazione e delle pubblicazioni necessarie per ciascuna delle materie di insegnamento e per le attività didattiche e culturali dell'istituto.

Il centro di cui al precedente comma dipende dal Servizio studi, ricerche e corsi. Presso di esso viene stampata la rivista trimestrale della Scuola, diretta

dal direttore della Scuola e in cui sono riportati saggi, articoli, note, legislazione, giurisprudenza e quanto altro possa contribuire ad elevare la preparazione professionale dei frequentatori.

Presso il centro stampa sono altresì riprodotti quei lavori originali dei frequentatori che a giudizio unanime del direttore della Scuola e del Collegio dei docenti meritino la pubblicazione.

Salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, alla Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701.

Il Ministro dell'Interno
SCALFARO

NOTE AL REGOLAMENTO

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 22 della legge n. 121/1981 è il seguente:

« Art. 22. - È istituita, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia.

I corsi svolti dalla Scuola sono indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.

La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla Scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l'ordinamento della Scuola ».

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 19, secondo comma, lettera f), della legge n. 121/1981 è il seguente:

« Il comitato deve esprimersi:

(Omissis):

f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle Forze di Polizia ».

Nota all'art. 29:

La legge n. 1204/1971 concerne « Tutela delle lavoratrici madri ».

Nota all'art. 36:

Il testo vigente dell'art. 74 del regio decreto n. 2440/1923 è il seguente:

« Art. 74. – Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, delle Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Tesoro e alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto alle Amministrazioni centrali o periferiche delle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti giudiziali sono trasmessi dalle Amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei Conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti ».

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1972 concerne: « Riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ». Il regolamento di esecuzione, come indicato nel presente articolo, è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 701/1977.